IL MONTANARO
d'Italia

In questo numero:



RIVISTA DELL'UNIONE NAZIONALE COMUNI COMUNITÀ ED ENTI MONTANI

editore IL MONTANARO srl
ROMA - V.LE CASTRO PRETORIO 116

SPED. ABB. POST. GR. IV/70/TO (II SEMESTRE 1976)

anno XXII

3

1976

MONTANARO D'ITALIA

IL MONTANARO *d'Italia* Rivista dell'UNCEM - Ed. «Il Montanaro s.r.l.»

Direttore responsabile
GIUSEPPE PIAZZONI



Associato alla
Unione Stampa
Periodica Italiana

Autorizzazione Tribunale di Varese n. 190 del 17-3-1967

Redazione, Amministrazione e Pubblicità: Viale del Castro Pretorio, 116 - 00185 ROMA - Telefoni 464.683 - 465.122

Abbonamento annuo L. 10.000 - Un numero L. 1.700

Cumulativo con UNCEM NOTIZIE (mensile) L. 15.000

C.c. postale N. 1/58086 - intestato S.r.l. Il Montanaro - Roma

Tipografia Stigra - Corso S. Maurizio, 14 - 10124 Torino - tel. (011) 88.56.22

SOMMARIO

N. 3 - 1976

Chiuso in tipografia il 25 settembre 1976

AI LETTORI

Apre questo numero un resoconto sulle iniziative assunte dall'UNCEM nel Friuli Venezia Giulia per una sollecita ripresa e la ricostruzione di quelle zone montane, colpite dal terremoto del 6 maggio e dell'11 e 15 settembre.

Il senatore Fabbri riprende alcuni punti della mozione finale del Congresso di Firenze e indica l'azione più immediata che l'UNCEM deve svolgere. Il dr. Pasquini, tornando sul tema degli usi civici da lui trattato sul n. 1/1975, propone alcune iniziative da adottare dalle Comunità montane, dai Comuni e dalle « università agrarie » per la gestione del patrimonio silvo-pastorale di proprietà pubblica.

Il direttore della rivista illustra il contenuto delle prime leggi regionali approvate in Emilia e in Lombardia (segue il testo di quest'ultima) per attuare le quattro Direttive agricole Comunitarie.

Nella rubrica « Comunità montane » il dr. Bertoglio commenta la costituzione dei distretti scolastici nel territorio montano del Piemonte.

Pubblichiamo un articolo dell'architetto Longo, Presidente della Comunità montana della Val Pellice, sul piano urbanistico in corso di redazione in tale zona e l'illustrazione fatta dal prof. Gregorini delle iniziative a favore degli handicappati, adottate dalla Comunità montana di Valle Camonica.

In « Vita dell'UNCEM » ricordiamo il decimo anniversario della scomparsa del Segretario Generale dr. Pezza e diamo notizia sull'attività della Giunta esecutiva e delle Delegazioni regionali e sull'incontro con le organizzazioni sindacali agricole.

In « Problemi europei » riportiamo la cronaca dell'attività delle Commissioni della CEA che interessano la montagna.

AN DIE LESER

Am Anfang dieser Ausgabe steht ein Ueberblick ueber die Initiativen, die von der UNCEM in Friaul-Julisch-Venetien fuer einen baldigen Wiederaufschwung und den Wiederaufbau der vom Erdbeben am 6. Mai und am 11. und 15. September heimgesuchten Berggebiete ergriffen worden sind.

Senator Fabbri nimmt einige Punkte des beim Kongress von Florenz gestellten Schlussantrags wieder auf und legt dar, in welcher Form die UNCEM sofort taetig werden kann. Dr. Pasquini kommt auf das von ihm in der Nr. 1/1975 behandelte Thema der Allmendnutzungen zurueck und macht einige Vorschlaege fuer Initiativen, die von den Berggemeinschaften, den Gemeinden und den « Agraruniversitaeten » fuer die Bewirtschaftung des in oeffentlicher Hand befindlichen Wald- und Weidebestandes ergriffen werden koennen.

Der Direktor der Zeitschrift erlaeutert den Inhalt der ersten, in Emilien und in der Lombardei zur Verwirklichung der vier Agrarrichtlinien der Gemeinschaft verabschiedeten Regionalgesetze (es folgt der Text des letzteren).

In der Rubrik « Berggemeinschaften » kommentiert Dr. Bertoglio die Einrichtung der Schulbezirke in den Bergregionen Piemonts.

Wir veroeffentlichen einen Artikel von Architekt Longo, dem Praesidenten der Berggemeinschaft von Val Pellice, ueber die fuer dieses Gebiet zur Zeit in Ausarbeitung befindliche Stadtbauplanung sowie die Erlaeuterungen von Prof. Gregorini zu den von der Berggemeinschaft Camonica ergriffenen Massnahmen fuer Koerperbehinderte.

In den « Hausmitteilungen der UNCEM » erinnern wir an den zehnten Todestag des Generalsekretaers Dr. Pezza und informieren ueber die Taetigkeit des Exekutivausschusses und der regionalen Delegationen sowie ueber das Treffen mit den Gewerkschaftsorganisationen der Landwirtschaft.

Unter « Europaeische Probleme » veroeffentlichen wir den Bericht ueber die Taetigkeit der Ausschuesse des Verbandes der Europaeischen Landwirtschaft, soweit sie die Berggebiete betrifft.

A NOS LECTEURS

Un compte rendu des initiatives prises par l'UNCEM dans le Frioul-Vénétie Julienne pour une prompte reprise et pour la reconstruction de ses zones de montagne qui ont été frappées par le tremblement de terre du 6 mai, du 11 et du 15 septembre, ouvre ce numéro de notre revue.

M. le sénateur Fabbri reprend quelques points de la résolution finale du Congrès à Florence et indique l'action la plus immédiate que l'UNCEM doit deployer.

M. Pasquini, en revenant sur le sujet des « usages civiques », que lui a traité sur le N. 1/1975, propose quelques initiatives à adopter par les Communautés de montagne, par les Communes et par les « universités agricoles » pour la gestion du patrimoine sylvo-pastoral de propriété publique.

Le Directeur responsable illustre le contenu des premières lois régionales approuvées par l'Emilie Romagne et par la Lombardie (suit le texte de la dernière) pour mettre en oeuvre les quatre Directives agricoles Communautaires.

Dans la rubrique « Communautés de montagne » M. Bertoglio commente la constitution des districts scolastiques dans le territoire de montagne en Piémont.

Nous publions un article de M. l'architecte Longo, Président de la Communauté de montagne de la Val Pellice, sur le plan urbaniste, en cours de rédaction dans cette zone. Suit l'illustration par M. le prof. Gregorini des initiatives prises en faveur des handicapés par la Communauté de Valle Camonica.

Dans la rubrique « Vie de l'UNCEM » nous rappelons le 10ème anniversaire de la disparition de M. le Sechétaire général Pezza et nous informons sur l'activité de la Commission exécutive et des Délégations régionales, ainsi que sur la rencontre avec les organisations syndacales agricoles.

Pour les « Problèmes européens » nous rapportons la chronique de l'activité des Commissions de la CEA qui intéressent la montagne.

L'OPERA DELL'UNCEM PER LA RICOSTRUZIONE DELLE ZONE TERREMOTATE DEL FRIULI - VENEZIA GIULIA

L'opera dell'UNCEM — di cui già avevamo parlato nel precedente numero — è proseguita intensamente in quest'ultimo periodo.
Diamo notizia delle riunioni svoltesi a livello di delegazione regionale, nonché del documento per la Commissione parlamentare scaturito da tali riunioni.

RIUNIONE DEL CONSIGLIO DELLA DELEGAZIONE REGIONALE

Il Consiglio della Delegazione regionale Friuli - Venezia Giulia ed i Presidenti delle Comunità montane della Regione, riunitisi il 3 luglio 1976 in Udine, presente il Presidente nazionale on. Fioret, per esaminare collegialmente, alla luce dei provvedimenti regionali per la ripresa delle zone terremotate, le funzioni, i criteri e gli indirizzi per la futura operatività delle Comunità montane, con riferimento alla legge istitutiva dello Stato n. 1102, alla legge regionale n. 29 ed agli statuti comunitari, dopo ampia discussione hanno approvato un documento nel quale chiedono:

— che vengano riconsiderati i criteri che hanno ispirato la classificazione delle zone colpite e vengano adottati i provvedimenti necessari ad assicurare interventi ove siano comunque rilevabili danni causati dal sisma;

— che le Comunità montane vengano dotate di personale tecnico sufficiente ed idoneo, atto a sopperire eventuali deficienze di carattere progettuale ed esecutivo nella fase della ricostruzione delle Comunità danneggiate;

— che venga data immediata esecutività, ai sensi dell'art. 31 della L. R. 2-3-1966, n. 3, alle delibere adottate dai Comuni, dalle Comunità montane ed Enti operanti nei territori montani danneggiati dal sisma;

— che vengano costituiti Uffici geologici a livello delle Comunità montane o di gruppi di Comunità ai sensi e per gli effetti della legge 2 febbraio 1974, n. 64;

— che venga elevato il limite dei contributi per la riparazione e ricostruzione degli edifici di abitazione e per attività economiche nelle zone montane e vengano concessi mutui a tasso agevolato e a lunga scadenza per la parte eccedente il contributo, con garanzia da parte dello Stato o della Regione;

— che tutti gli interventi previsti per i territori montani vengano programmati dalle Comunità montane;

— l'immediata delimitazione dei Comprensori urbanistici secondo un criterio di territorialità che consenta la possibilità di pianificazione e programmazione, e che tenga conto dell'attuale delimitazione delle zone montane, evitando smembramenti delle stesse;

— che le Sezioni di Bonifica montana vengano trasformate sollecitamente in Agenzie a disposizione delle Comunità montane o Aziende come anticipato dall'Assessore Del Gobbo in sede di Assemblea della Delegazione, svoltasi il 7 febbraio 1976;

— l'immediata ripartizione dei fondi della 1102 in modo da permettere alle singole Comunità la formulazione di piani di sviluppo socio-economico sulla base di finanziamenti certi;

— l'immediata ripartizione ed erogazione dei fondi del piano pluriennale per l'esercizio in corso.

Mentre impegnano le forze politiche e le categorie sociali operanti in ciascuna Comunità ad adoperarsi per il perseguimento dei suddetti obiettivi chiedono alla Giunta regionale di recepire le suddette istanze delle Comunità montane che devono costituire punti di riferimento sovracomunale per un sollecito ripristino delle condizioni di vita civile delle popolazioni locali e per il futuro sviluppo dell'economia montana.

RIUNIONE DELLA GIUNTA DELLA DELEGAZIONE REGIONALE

La Giunta della Delegazione regionale dell'Unione nazionale Comuni ed Enti montani chiederà al Presidente della Giunta regionale Comelli la promozione di un incontro fra i presidenti delle Comunità montane e i componenti della commissione parlamentare che visiterà prossimamente il Friuli. Il promemoria da consegnare all'organismo misto della Camera e del Senato sarà messo a punto in una prossima riunione con i presidenti delle Comunità montane.

La decisione è stata adottata a Polcenigo il 30 agosto durante una seduta diretta dal dott. Leonardo Forabosco Presidente della Comunità montana Canal del Ferro e Val Canale, presenti i consiglieri Madile Presidente della Comunità montana gemonese, Candotti Sindaco di Enemonzo, Cosmo Sindaco di Polcenigo, l'assessore regionale all'agricoltura Del Gobbo, il Presidente dell'UNCEM on. Fioret, i consiglieri Di Lenardo e Fantin, e il segretario dell'unione comm. Piazzoni (segretario della seduta il geom. Sovrano).

Le Comunità montane, non è un fatto nuovo, desiderano intervenire in prima persona nel processo di rinascita delle zone terremotate. Per questo è stata fatta presente all'assessore Del Gobbo la necessità di tener conto di quei Comuni che hanno subito danni ma non sono stati inclusi nelle zone terremotate. La Giunta regionale dell'UNCEM ha inoltre definito « indilazionabile » la concessione di « alcune deleghe alle Comunità montane, ivi inclusa quella sull'urbanistica, al fine di poter accelerare i programmi per la ricostruzione ».

Ha anche auspicata la trasformazione delle tre sezioni di bonifica montana operanti nell'ambito del territorio comunitario in altrettante aziende al servizio delle Comunità montane, per consentire a queste di scendere concretamente sul piano operativo.

A sua volta Del Gobbo ha promesso la massima collaborazione con la delegazione nell'ambito delle disposizioni regionali attualmente in vigore e ha sollecitato la Comunità a dotarsi del piano di sviluppo economico e sociale, « quale strumento indispensabile per una concreta operatività, con la concessione delle deleghe all'uopo necessarie. L'esponente regionale ha peraltro confermato la volontà di costituire aziende da porre a disposizione delle comunità. Dopo aver dato ampia assicurazione per la risoluzione dei problemi prospettatigli, ha assicurato che la Regione si sta anche adoperando per varare la legge regionale di attuazione delle direttive della CEE.

IL DOCUMENTO PER LA COMMISSIONE PARLAMENTARE

On.li Deputati, On.li Senatori,

Non è il caso che ci fermiamo ad illustrarvi i danni causati dal sisma del 6 maggio e rinnovati dalle ulteriori scosse di sabato scorso, né la situazione materiale e psicologica della popolazione perché altri ve li hanno illustrati ed avete potuto ampiamente constatarli nella visita da voi fatta nelle zone colpite. Se la situazione, specie nella nostra montagna, era già preoccupante prima, ora più che mai è diventata drammatica per la ripresa dell'attività sismica, l'inclemenza del tempo e l'avvicinarsi dell'inverno. Tutto questo ha riportato la situazione di emergenza e richiede interventi eccezionali.

È nostra intenzione farvi presente ciò che si attendono dal Parlamento nazionale, e quindi da voi, le popolazioni del Friuli, ed in particolare quelle dei Comuni e delle Comunità montane che rappresentiamo.

A tutti voi sono ben note le finalità e gli impegni delle Comunità montane, istituite dal Parlamento nazionale con la legge 3 dicembre 1971 n. 1102 per promuovere lo sviluppo sociale ed economico e per alleviare i disagi delle popolazioni della montagna. Le Comunità montane del Friuli sono ben conscie dei notevoli impegni che la legge ha loro affidato e sono ben decise ad operare per il raggiungimento degli obiettivi prima accennati. Per questo entro breve tempo elaboreranno i piani di sviluppo previsti dalla legge nazionale, regionale e dai rispettivi Statuti, ma per la realizzazione di tali piani è indispensabile l'intervento dello Stato.

È necessario, prima di tutto, che lo Stato metta in grado la Regione di assolvere gli impegni già assunti con le leggi per l'emergenza e quelli ben più gravosi che dovrà assumere per la ricostruzione del nostro Friuli. È indispensabile ed urgente, quindi, che il Parlamento rifinanzi la legge 336 e che determini l'adeguato impegno finanziario pluriennale in conto capitale che lo Stato assicurerà alla Regione per la ricostruzione.

Bisogna che i Comuni siano messi in grado di assolvere il gravoso com-

pito che li attende ancora, dotandoli degli strumenti e dei mezzi necessari alla loro opera. Per questo ci associamo pienamente alle richieste presentate dai rappresentanti dei Comuni, facendo presente la particolare situazione dei Comuni di montagna, gravati sempre da maggiori difficoltà per le caratteristiche particolari del territorio e delle condizioni di vita della popolazione.

Ma non è sufficiente che lo Stato assicuri alla Regione i mezzi per la ricostruzione di ciò che il terremoto ha distrutto. Bisogna che intervenga, anche direttamente, nella realizzazione di quelle opere che sono di sua specifica competenza e che, se necessarie già prima del sisma, ora sono indispensabili ed urgenti se vogliamo che la gente rimanga nella propria terra in condizioni di vita non diciamo ideali, ma almeno soddisfacenti. Sono gli obiettivi che saranno presentati nei piani di sviluppo delle Comunità montane e che dovranno essere realizzati con urgenza se non vorremo arrivare a realizzarli quando la montagna sarà già spopolata.

Per questo si chiedono:

1. *a*) Interventi finanziari straordinari dello Stato in favore delle Comunità montane colpite dal sisma, ai sensi degli artt. 5 e 16 della citata legge 3 dicembre 1971, n. 1102. Tali eccezionali interventi sono indispensabili affinché le Comunità montane possano realizzare direttamente gli interventi di propria competenza previsti nei rispettivi piani di sviluppo;

b) inoltre interventi straordinari diretti dallo Stato alle Comunità montane per affrontare problemi particolari ed urgenti connessi all'attuale grave situazione.

Bisogna infatti tener presente che se le altre Comunità montane d'Italia partono da un certo livello di sviluppo, le nostre partono da zero.

2. La sistemazione idrogeologica del suolo in montagna attraverso idonee misure per porre rimedio ai vecchi danni aggravati dal sisma.

3. La realizzazione nella nostra zona pedemontana di insediamenti industriali a partecipazione statale che costituiscano il fulcro dello sviluppo industriale anche della montagna affinché venga posto un freno all'emigrazione assicurando alla popolazione la garanzia di un posto di lavoro dove le si chiede di ricostruire la sua casa. Gli insediamenti industriali a partecipazione statale devono infatti essere tali da costituire supporto per lo sviluppo industriale, commerciale ed artigianale da realizzarsi nelle zone montane.

4. La realizzazione urgente delle infrastrutture della grande viabilità quale il raddoppio della ferrovia Udine-Tarvisio ed il completamento dell'autostrada Udine-Tarvisio; della viabilità pedemontana e di fondovalle, con assoluta priorità alla pedemontana occidentale, SS. 13, SS. 251, SS. 52 ed i collegamenti con valichi confinari; il traforo di Monte Croce Carnico e la sistemazione dei valichi confinari con i relativi servizi doganali.

Ciò è indispensabile per lo sviluppo industriale, commerciale e turistico della nostra Regione e dell'Italia.

5. La ricostruzione urgente ed il potenziamento delle infrastrutture scolastiche dalla scuola materna all'Università, con lo sviluppo della scuola a tempo pieno e delle attività parascolastiche già ben avviate dalla Regione. In questo settore riveste particolare importanza ed urgenza per la gente della montagna la realizzazione dell'Università autonoma ad Udine affinché sia assicurata la possibilità di raggiungere il massimo grado di preparazione culturale anche ai giovani residenti in montagna.

6. Ricostruzione e potenziamento delle infrastrutture e dei servizi sani-

tari nelle prospettive della riforma sanitaria secondo gli schemi già avviati dalla Regione, con particolare riguardo alla zona montana non solo notevolmente distante dai centri ospedalieri e priva dell'assistenza medica specialistica, ma troppo spesso carente anche dell'assistenza medica generica e dei più importanti servizi di medicina preventiva.

7. Assicurazione di particolari interventi a favore dell'agricoltura così duramente colpita, con l'attuazione delle direttive della CEE in materia ed in particolare della 4ª direttiva per l'agricoltura in montagna.

8. Revisione dei vincoli delle servitù militari in modo che non presentino alcun ostacolo alla ricostruzione abitativa ed allo sviluppo economico della nostra Regione.

9. Intervento diretto dello Stato per il recupero di tutti i beni culturali ed artistici, patrimonio preziosissimo della nostra terra.

10. Interventi opportuni nel campo delle agevolazioni fiscali per la popolazione tanto impegnata psicologicamente ed economicamente nella ricostruzione, e per le imprese direttamente operanti per la ricostruzione.

Nel concludere permetteteci di riassumere le grosse linee dell'intervento dello Stato, e quindi vostro, nell'opera di ricostruzione e di rinascita del nostro Friuli:

A) Assicurazione alla Regione di tutti i mezzi finanziari necessari.

B) Assicurazione ai Comuni, alle Comunità montane ed agli altri Enti operanti nella zona degli strumenti e dei mezzi necessari all'espletamento delle loro funzioni.

C) Intervento diretto dello Stato nella realizzazione urgente delle opere di sua competenza precedentemente elencate.

Se queste cose saranno da voi concretate, potete star certi che la popolazione e gli amministratori del nostro Friuli non deluderanno la fiducia e la solidarietà di tutto il paese.

La Delegazione regionale dell'U.N.C.E.M.
I Presidenti delle Comunità montane

Questo documento è stato illustrato il 15 settembre a Udine ai rappresentanti delle Commissioni Parlamentari dal Presidente dell'UNCEM on.le Fioret, dal Presidente della Delegazione regionale dr. Forabosco e dai Presidenti di Comunità montane sigg.ri Madile e Brovedani.

SOLIDARIETÀ DELLE COMUNITÀ MONTANE PER IL FRIULI

Sono state segnalate le seguenti deliberazioni di Comunità montane per versamenti al fondo regionale per i terremotati del Friuli:

2° ELENCO

— Comunità montana Valle Imagna, con sede a S. Omobono Imagna (BG)	contributo	di L.	1.000.000
— Comunità montana Valli Po, Bronda e Infernotto, con sede a Paesana (CN)	»	»	500.000
— Comunità montana Pollupice, con sede a Finale Ligure (Savona)	»	»	200.000
— Comunità montana Alta Valle Orba e Valle Erro, con sede a Ponzone (AL)	»	»	500.000
— Comunità montana Valle Antigorio e Formazza, con sede a Novara	»	»	400.000
— Comunità montana Alta Val di Vara, con sede a Carro (SP)	«	»	1.000.000
— Comunità montana Colline dell'Albegna e del Fiora, con sede a Pitigliano (Grosseto)	»	»	1.000.000
— Comunità montana della Lessinia, con sede a Verona	»	»	1.000.000
— Comunità montana Alpi Lepontine meridionali, con sede a Messaggio (Como)	»	»	1.000.000
— Comunità montana Zona P, con sede a Cammarata (Agrigento)	»	»	100.000
— Comunità montana Valle Camonica, con sede a Breno (Brescia)	»	»	10.000.000
oltre a contributi raccolti dai Comuni per circa		»	6.000.000

Per l'utilizzo dei fondi versati dalle Comunità montane, la Giunta esecutiva dell'UNCEM d'intesa con le Comunità del Friuli formulerà specifiche proposte alla Regione nel corso della riunione programmata a Udine il 4 ottobre.

DALL'INTESA PROGRAMMATICA DI FIRENZE AD UNA AZIONE POLITICA UNITARIA PER LA RINASCITA DEI TERRITORI MONTANI

Fabio Fabbri

Meno di un anno fà gli amministratori dei Comuni e degli Enti montani, insieme ai parlamentari e agli uomini politici che dedicano attenzione particolare ai problemi del riscatto delle zone montane, hanno discusso in modo serio e approfondito sulla « questione della montagna ».

Il congresso di Firenze si è concluso con un documento che, superando la consuetudine delle affermazioni generiche e delle rivendicazioni settoriali, racchiude insieme la sintesi politica degli obiettivi di più immediata attualità e la strategia di fondo per una incisiva azione tesa a promuovere lo sviluppo sociale ed economico della montagna italiana.

Se rileggiamo oggi la « carta di Firenze », ne constatiamo la immutata validità, specialmente ove si sottolinea che l'emarginazione dei territori montani è la conseguenza dello sviluppo distorto del neocapitalismo selvaggio e che, quindi, la revitalizzazione della montagna costituisce una premessa necessaria ed indispensabile per chi voglia lavorare alla costruzione di una società diversa, più libera e più giusta.

Contemporaneamente, si deve però constatare che le richieste di Firenze, sia per l'interruzione della legislatura, sia per la resistenza che trova sempre chi vuole cambiare le cose, solo in minima parte hanno trovato accoglimento.

Ecco perché, e giustamente, la giunta esecutiva dell'UNCEM, incontrandosi alla fine di luglio con i rappresentanti delle organizzazioni sindacali, ha dovuto riproporre molti dei temi e delle direttrici di azione definite a Firenze: ampia delega alle Comunità

montane nell'ambito dell'attuazione della legge n. 382, assegnazione da parte del CIPE di adeguati fondi per i territori montani, all'interno dei nuovi piani di investimento; sollecita approvazione delle leggi regionali di attuazione delle quattro direttive comunitarie; impegno di governo per l'emanazione della direttiva comunitaria sulla forestazione; ampio decentramento di funzioni e di poteri alle Regioni e alle comunità montane nel campo della difesa del suolo, dell'agricoltura e dell'economia montana; consistente sforzo finanziario per il settore agro-silvo-pastorale; recupero produttivo delle terre incolte.

E molto opportunamente il Presidente dell'UNCEM si è fatto interprete di queste legittime esigenze e delle non meno legittime aspettative delle popolazioni montane intervenendo con un messaggio, sintetico ma efficace, nei confronti dell'allora presidente del consiglio incaricato on.le Andreotti.

Sostenere che questo appello abbia trovato un qualche eco nelle dichiarazioni programmatiche del Governo equivarrebbe a dire cosa inesatta.

Questa osservazione, che non ha nessun sottinteso polemico, rende ancora più evidente la necessità di un forte impegno degli amministratori montani e della loro organizzazione; perché le loro istanze non siano ignorate nell'azione del Governo e, ancor di più, nel lavoro del Parlamento, la cui funzione di stimolo, di controllo, di direzione politica è enormemente accresciuta fin dagli inizi della settima legislatura.

I « politici della montagna » sono stati in un certo senso dei precursori: solo l'ampia convergenza unitaria di tutte le forze democratiche ha reso possibile il varo della legge 1102 sulla montagna e la nascita delle Comunità montane.

Si è trattato, allora, di qualche cosa di più di un onorevole compromesso sul piano legislativo. Alla base di questa legge vi è un comune sentire sulla necessità di un diverso tipo di sviluppo. Vi è addirittura, almeno nella parte più cosciente e responsabile di chi ha operato perché questo progetto diventasse legge della Repubblica, la riscoperta di valori e di ideali che erano stati messi in disparte negli anni ruggenti del miracolo economico e della industrializzazione ad ogni costo.

Ed è stato proprio questo solido terreno di intesa che ha consentito, anche nell'ultimo congresso, la formazione di organismi unitari alla testa dell'UNCEM.

Ma perché questa unità non divenga unanimismo inerte e di maniera, occorre ora che la convergenza, così felicemente rag-

giunta sul piano della definizione degli obiettivi, si traduca in penetrante ed incisiva iniziativa politica, sia nella guida delle Comunità montane, sia a livello regionale in seno alle delegazioni dell'UNCEM, sia, più in generale, sul piano nazionale, nei confronti del Governo e del Parlamento.

Si tratta ora, infatti, di passare dalle parole ai fatti: esigendo che il metodo rigoroso della programmazione democratica, capace di invertire la linea di tendenze e di privilegiare finalmente l'agricoltura, le zone interne del mezzogiorno, la montagna, non rimanga sulla carta.

Il primo impegno è quello di evitare ogni pericolo dell'isolamento degli amministratori della montagna e dell'UNCEM .La nostra Unione invece deve inserirsi attivamente nell'ambito del più vasto movimento delle autonomie. La settima legislatura può caratterizzarsi per l'attuazione della Costituzione, nel senso della realizzazione dello Stato regionalista e delle autonomie. Il coordinamento programmatico dello Stato per definire gli indirizzi di fondo è fuori di discussione. Ma è altrettanto chiaro che l'applicazione della legge 382, l'indispensabile riforma della finanza pubblica, e all'interno di essa della finanza locale, la nascita delle Comunità montane e dei comprensori costituiscono altrettante innovazioni nel tessuto istituzionale della Repubblica, dalle quali può derivare una svolta decisiva per il decollo delle aree svantaggiate. Non vi possono essere dubbi al riguardo: ogni propensione centralistica va combattuta. In materia di difesa del suolo, di sistemazione idrogeologica, di pianificazione territoriale, di politica delle acque, di uso del territorio i poteri effettivi vanno trasferiti alle Regioni e, per delega, dalle Regioni stesse alle Comunità montane.

Ogni tentativo di mantenere in vita competenze statali nel campo della bonifica integrale, specialmente attraverso consorzi interregionali, deve essere contrastato e denunciato. L'era delle decisioni di vertice e dei finanziamenti accordati furbescamente a questo piuttosto che a quell'altro Ente, a seconda della sua docilità verso chi detiene il potere centrale, deve essere definitivamente tramontata.

Anche il problema dei BIM, che ha costituito oggetto di faticosa intesa al congresso di Firenze, deve trovare la sua naturale soluzione, che non può discostarsi da questo indirizzo di fondo.

C'è poi da stimolare il Governo e lo stesso Parlamento per far cessare la tradizionale inerzia in tema di politica comunitaria. Quando gli eurocrati di Bruxelles emanarono la direttiva per

l'agricoltura di montagna e delle altre zone svantaggiate, ne fu criticata, e a ragione, la settorialità. Se non si fa in fretta, sentiremo le stesse lamentazioni a posteriori sulla direttiva per la forestazione.

A questa medesima esigenza di calare nel modo giusto, cioè non disorganico e scoordinato rispetto agli altri interventi, le provvidenze comunitarie nella realtà della montagna, deve ispirarsi l'azione di controllo e di guida nella fase di attuazione, attraverso le leggi regionali, della direttiva sull'agricoltura di montagna.

La predisposizione da parte dell'UNCEM di uno schema-tipo di legge regionale è un fatto positivo. Ma non si raggiungeranno i traguardi voluti se, nell'attività politica di ogni giorno, non si opererà in concreto perché gli aiuti comunitari si inseriscano nei piani di sviluppo delle Comunità montane.

I pericoli sono molti. Intanto l'applicazione delle direttive può dar vita ad un meccanismo burocratico e di pianificazione isolata ed individuale assai discutibile. Vi è il rischio di mettere in piedi programmi enfatici, slegati dalla residua pianificazione territoriale, destinati troppo spesso ad essere smentiti al termine del quinquennio.

E, in questo contesto, c'è l'altro pericolo, quello di una riapertura degli spazi per il clientelismo, per le scelte non giustificate, che generano sfiducia e contrasti fra la stessa gente della montagna.

Ma il rischio maggiore è quello di erogare altre provvidenze a pioggia, non collegate a quel vasto piano di iniziative, nel campo dell'artigianato, della piccola industria, del turismo e dell'agriturismo, e dei servizi, che costituisce invece il tessuto connettivo dei piani generali delle comunità montane.

Su tutti questi argomenti, al fine di garantire il rispetto delle indicazioni del congresso di Firenze, nel nuovo clima e nel fervore di attività del Parlamento uscito dal voto del 20 giugno, vi è ampia possibilità di dibattito. Sono da mettere in calendario a scadenza ravvicinata incontri fra delegazioni dell'UNCEM e le commissioni parlamentari dell'Agricoltura e dei Lavori Pubblici: ma soprattutto saranno utili scambi di vedute con la commissione per le questioni regionali e con quella per le Comunità Europee.

La finalità non deve essere quella di arricchire la già cospicua documentazione conoscitiva. Molti elementi sono già acquisiti: basta pensare alle risultanze ponderose della indagine De Marchi e alla relazione Noè - Rossi Doria predisposta al Senato nella passata legislatura.

Si tratta ora di mettere a punto rapidamente alcune determinazioni risolutive che comincino ad attuare la svolta richiesta al Congresso di Firenze.

Un duro lavoro attende dunque quanti intendono battersi per dare la giusta soluzione alla questione della montagna. Non sarà una battaglia facile se è vero che, dietro la giusta esigenza di promuovere una sollecita ripresa della nostra economia, vi è anche il pericolo che, all'insegna di obiettivi astrattamente produttivistici, si finisca per portare acqua al mulino di chi, sostenendo che « la miseria spinge in alto e la ricchezza spinge in basso », vorrebbe abbandonare a se stesse le zone cosiddette di minore suscettività.

Per contrastare queste tendenze, per rivendicare il ruolo di protagoniste delle popolazioni montane in vista della rinascita dei loro territori non sarà sufficiente fare un buon lavoro di carattere settoriale. Occorrerà che il movimento autonomistico degli amministratori di montagna abbia la volontà e la forza di intervenire autorevolmente sulle questioni di fondo degli indirizzi di politica economica. I nodi politici sono davanti agli occhi di tutti, e devono essere affrontati. Non si salva la montagna, se l'agricoltura non diventa davvero la priorità della priorità, se non si dà impulso all'associazionismo, se non si riforma il credito agrario, se non si utilizza diversamente l'Aima, se non si democratizza la Federconsorzi.

I mesi futuri sono decisivi per dimostrare che « lo spirito di Firenze » (questa volta è veramente il caso di parlare di « esprit florentin »!) può tradursi in azione politica veramente rinnovatrice, capace di corrispondere alle attese di chi ha dato fiducia agli amministratori di montagna.

Si tratta ora di mettere a punto rapidamente alcune documentazioni risolutive che comincino ad attuare le molte richieste del congresso di Bionaz.

Un duro lavoro attende dunque quanti intendono battersi per dare la giusta soluzione alla questione della montagna. Non sarà una battaglia facile se è vero che, dietro le ripetute prese di posizione, una collettiva risposta della nostra economia, vi è anche il ... che, all'insegna di obiettivi apparentemente produttivistici e ... fisica, per puntare ancora al modello di chi, sovrastando chi ... miseria, spinge in alto e la ricchezza schiaccia in basso ».

... contrastare queste tendenze, per rivendicare il ruolo di ... delle popolazioni montane in vista delle vincenti ... territori non sarà sufficiente fare un buon lavoro di carattere settoriale. Occorrerà che il movimento autonomistico degli amministratori di montagna abbia la volontà e la forza di lavorare autonomamente sulle questioni di fondo degli indirizzi di politica economica. I nodi politici sono davanti agli occhi di tutti e devono essere affrontati. Non si salva la montagna, se l'agricoltura non diventa davvero la priorità delle priorità, se non si da impulso all'associazionismo, se non si riforma il credito agrario, se non si utilizza diversamente l'Aima, se non si democratizza la Federconsorzi.

I mesi futuri sono decisivi per dimostrare che « lo spirito di Bionaz » (questa volta è veramente il caso di parlare di « spirito ») ... non rischia di tradursi in azione politica, propugnando una ... tico, capace di corrispondere alle attese di chi ha dato fiducia agli amministratori di montagna.

BOZZA DI LEGGE REGIONALE PREDISPOSTA DALL'UNCEM PER L'ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA COMUNITARIA 268/1975/CEE PER L'AGRICOLTURA DI MONTAGNA E DELLE ZONE SVANTAGGIATE, DI CUI ALLA LEGGE 10 MAGGIO 1976 n. 352

Il gruppo di studio « legislazione comunitaria statale e regionale » della CTL dell'UNCEM si è riunito in sede il 23 luglio sotto la presidenza dell'on. avv. Piergiorio Bressani, allo scopo di predisporre una bozza di disegno di legge per l'attuazione della Direttiva Comunitaria per l'agricoltura di montagna e delle zone svantaggiate recepita con legge 10 maggio 1976 n. 352. Dopo la relazione svolta dal Segretario generale Piazzoni sull'argomento, il gruppo ha approvato la bozza di disegno di legge che è stata successivamente esaminata e fatta propria dalla Giunta esecutiva.

Hanno recato un particolare contributo di dottrina e di esperienza alla redazione il prof. Francesco D'Onofrio, dell'Università di Napoli; il prof. Attilio Parlagreco, dell'ufficio legislativo della Coldiretti; l'avv. Guido Sforza, oltre al Presidente del Gruppo.

Riportiamo su questo numero il testo integrale della proposta — che è stata trasmessa alle Regioni e alle Delegazioni regionali dell'UNCEM — invitando le Comunità montane ad un approfondito esame allo scopo di proporre agli organi regionali eventuali adattamenti e integrazioni, verificando nel contempo la possibilità pratica di dare attuazione nell'ambito della propria zona alla normativa proposta.

Il testo della legge 10 maggio 1976 n. 352 è riportato su « Il Montanaro d'Italia » n. 1 (pag. 41).

La presente bozza di legge regionale, elaborata dal Gruppo di studio « Legislazione comunitaria statale e regionale » della Commissione tecnico-legislativa, presieduta dall'on. avv. Piergiorgio Bressani, viene offerta dalla Giunta esecutiva dell'UNCEM alle Regioni quale contributo alla sollecita emanazione della legge di attuazione delle Direttive Comunitarie in materia di agricoltura.

Le Delegazioni regionali dell'UNCEM e le Comunità montane approfondiranno l'esame delle proposte che seguono per pro-

porre agli organi regionali i necessari adattamenti alla situazione di ciascuna regione.

Si tenga presente che l'applicazione della legge 10 maggio 1976 n. 352 interessa l'intero territorio montano sul quale operano le 329 Comunità montane costituite con leggi regionali (eccezion fatta per la Sardegna) a norma della legge 3 dicembre 1971, n. 1102. Il territorio non montano interessato dalla legge è compreso nella classifica di cui al punto C) ed è ubicato nelle province di Ferrara, Rovigo, Padova e Venezia e nelle piccole isole. Recentemente è stata proposta alla CEE l'aggiunta del territorio non montano delle zone terremotate del Friuli.

La distinzione fatta ai fini degli interventi dall'art. 3, paragrafi 3, 4 e 5 della Direttiva per la montagna — richiamata dal 2° e 3° comma dell'art. 6 della legge n. 352 — è riferita alle seguenti zone:

A) Quanto al paragrafo 3: *numero 3.414 comuni o parti di comuni montani, per una estensione territoriale pari ad ettari 12.444.088, a cui fa riscontro una superficie agricola coltivata o utilizzata (SAU) di ettari 4.855.810, tre quarti dei quali (ettari 3.600.573) coincidenti con aziende superiori ai tre ettari.*

Una prima zona è stata individuata lungo tutto l'arco alpino interessando, totalmente o parzialmente, territori di comuni ricadenti nelle regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia, province autonome di Trento e Bolzano, Veneto e Friuli-Venezia Giulia. Una seconda zona si è sviluppata lungo tutta la dorsale appenninica dell'Emilia-Romagna, attraverso le regioni Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, fino alla Calabria. Zone a sé stanti sono state, infine, delimitate in Puglia (promontorio garganico), in Sicilia (parte settentrionale) ed in Sardegna (massiccio centrale).

B) Quanto al paragrafo 4: *numero 563 comuni o parti di comuni montani per una estensione territoriale pari ad ettari 3 milioni 221.294, a cui fa riscontro una superfice agricola coltivata o utilizzata (SAU) di ettari 2.033.405; oltre il 50 per cento dei quali (ettari 1.088.018) coincidenti con aziende superiori ai tre ettari.*

Tali zone ricadono nelle regioni dell'Italia centro-meridionale ed insulare, collocandosi praticamente in prosecuzione delle zone di montagna precedentemente delimitate e delle quali conservano, in assenza di requisiti di carattere fisico, strette analogie in fatto di depressione socio-economica.

C) Quanto al paragrafo 5: *numero 104 comuni o parti di comuni (di cui 42 montani) per una estensione territoriale pari ad ettari 345.764, a cui fa riscontro una superfice agricola coltivata o utilizzata (SAU) di ettari 196.607, tre quarti dei quali (ettari*

157.805) coincidenti con aziende superiori ai tre ettari.

Sono stati individuati in alcune isole intorno alla Sicilia, nei promontori della penisola sorrentina e del monte Argentario, nelle isole d'Elba e della Capraia e nella regione del delta padano ed immediato retroterra.

Alcuni errori ed omissioni, per comuni recentemente classificati montani, saranno corretti dalla CEE su proposta del Ministero dell'Agricoltura e Foreste, Direzione generale di Economia montana, al quale sono stati segnalati dall'UNCEM e dalle Regioni.

Per quanto attiene l'aspetto finanziario dell'attuazione della legge, si ricorda che il finanziamento globale nel quinquennio è di lire 335 miliardi. I fondi saranno distribuiti annualmente dal CIPE alle Regioni con una suddivisione per capitoli che potrà essere variata, nell'ambito della quota assegnata, da ciascuna Regione. Tale possibilità, prevista dalla legge n. 352 per insistenza dell'UNCEM, consente praticamente di aderire alle reali esigenze di ciascuna Regione. Unica preoccupazione resta l'insufficienza del finanziamento per le infrastrutture la cui entità essendo a totale carico dello Stato e non soggetta quindi al concorso CEE (attualmente previsto nel 35% per l'indennità compensativa e nel 25% per le altre voci di spesa), si suppone non potrà subire notevoli variazioni. Al riguardo è necessario che le Regioni stanzino fondi aggiuntivi per le infrastrutture.

Per le zone comprese nella Cassa del Mezzogiorno si ricorda che possono essere finanziate in base all'art. 4, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 724/75 del Consiglio delle Comunità Europee del 18 marzo 1975 e all'art. 2 della legge 26 novembre 1975 n. 748, le infrastrutture di cui all'art. 4 della legge 352/76, in particolare: vie di accesso alle aziende, elettricità, acqua potabile e, per le zone a vocazione turistica, depuratori delle acque. Le Comunità montane potranno pertanto avanzare alle Regioni tali richieste affinché siano trasmesse alla Cassa per essere inserite nei piani di finanziamento.

I finanziamenti della presente legge, come indicato all'art. 15, ultimo comma, sono, per i territori montani, a carattere aggiuntivo degli stanziamenti disposti con altre leggi, in particolare con le leggi 1102/71 e 72/75.

Il valore attuale dell'unità di conto (UC) è di L. 963.

Nella piena adesione alle direttive contenute nella legge 10 maggio 1976 n. 352 di recepimento della Direttiva Comunitaria e in coerenza con la mozione finale del recente Congresso, l'UNCEM propone che le funzioni amministrative connesse con la gestione

di tutti gli interventi previsti dalla legge siano delegate alle Comunità montane.

Nel caso — auspicato — che venga emanata una sola legge regionale per tutte le quattro Direttive Comunitarie, si propone di delegare agli Enti locali le funzioni amministrative. In tal modo, mentre le Comunità montane potranno operare per il rispettivo territorio — compresa in qualche caso la porzione non montana dei Comuni classificati parzialmente montani —, per il territorio non classificato montano potranno essere delegate le Amministrazioni provinciali.

INTERVENTI COMUNITARI PER L'AGRICOLTURA DI MONTAGNA E DELLE ZONE SVANTAGGIATE (1)

BOZZA DI LEGGE REGIONALE PROPOSTA DALL'UNCEM

TITOLO IV

Art. 1

Finalità degli interventi per l'agricoltura di montagna e delle zone svantaggiate

Le norme di cui al presente titolo in applicazione della legge 10-5-1976 n. 352 regola il regime di aiuti e di integrazione del reddito necessario per il mantenimento di un livello adeguato di popolazione e per la conservazione dell'ambiente naturale e delle sue risorse nelle zone montane e in talune zone svantaggiate.

Le misure previste dalla presente legge dovranno applicarsi con preferenza alle imprese familiari coltivatrici, singole e associate, e alle cooperative di conduzione terreni costituite da coltivatori diretti, mezzadri, coloni e lavoratori agricoli dipendenti.

Art. 2

Delega di funzioni amministrative

Le funzioni amministrative inerenti l'applicazione della presente legge, escluse quelle esplicitamente affidate ad organi regionali, sono delegate alle Comunità montane.

(1) Si ritiene necessario inserire questi articoli nell'unica legge per l'attuazione di tutte le Direttive Comunitarie per l'agricoltura, pertanto gli articoli stessi costituiranno un « titolo » della legge.

Nell'esercizio delle funzioni delegate le Comunità montane favoriranno la più ampia partecipazione delle forze sociali ed economiche presenti nel proprio territorio. A tal fine le Comunità montane costituiranno un « Comitato agricolo » (2), presieduto dal Presidente della Comunità o dal suo delegato e composto da:

— 8 imprenditori agricoli, di cui 2 conduttori, 4 coltivatori diretti e 2 mezzadri e coloni designati dalle rispettive organizzazioni sindacali più rappresentative ... (3);

— 3 lavoratori agricoli designati dalle rispettive organizzazioni sindacali più rappresentative ...;

— 3 rappresentanti designati dalle organizzazioni delle cooperative agricole più rappresentative ...

Al Comitato spetta di esprimere entro 40 giorni dalla richiesta del Presidente della Comunità montana il parere sul piano di sviluppo o sul programma di intervento della Comunità stessa, limitatamente al settore agricolo e sulla conformità dei piani di sviluppo aziendali o interaziendali e dei programmi di intervento per opere collettive agli obiettivi fissati dal piano di sviluppo o dalla deliberazione della Comunità montana, di cui all'articolo successivo, nonché dai piani di intervento settoriali della Regione.

Se il parere richiesto non viene espresso nel termine stabilito dal terzo comma, si prescinde da esso. Ai componenti il Comitato è assegnato dalla Comunità un gettone di presenza, oltre il rimborso delle spese di viaggio.

Per consentire l'esercizio delle funzioni delegate con la presente legge, le Comunità montane possono avvalersi degli uffici centrali o periferici della Regione.

Sulla base del programma di interventi di cui all'art. 19 della legge 3 dicembre 1971 n. 1102 o del piano stralcio annuale di cui all'art. 5 della predetta legge e del bilancio di previsione presentati dalla Comunità montana, la Regione provvederà al rimborso — anche in forma forfettaria — delle spese effettuate per l'esercizio delle funzioni delegate ai sensi della presente legge, nonché al distacco del personale necessario.

La gestione finanziaria relativa alle funzioni attribuite dalla presente legge risulterà nel bilancio della Comunità quale « ge-

(2) Le modalità saranno stabilite da ciascuna Regione in relazione alle norme in atto sugli statuti delle Comunità.

(3) Le Regioni stabiliranno il livello di rappresentatività (nazionale o regionale) nonché la eventuale diversa composizione numerica del Comitato, tenendo presente che in caso di una unica legge di recepimento delle 4 Direttive, anche a norma dell'art. 26 della legge 9 maggio 1975 n. 153, si dovrà costituire un solo Comitato.

stione speciale agricoltura », salvo le integrazioni di spesa per gli interventi di cui all'art. 6 della presente legge, che saranno a carico del bilancio della Comunità.

Al fine del coordinamento delle funzioni delegate e per assicurare il rispetto delle linee di programmazione regionale, la Regione può impartire direttive alle Comunità montane.

Le decisioni adottate dagli organi delle Comunità montane nell'esercizio delle funzioni loro attribuite dalla presente legge sono sottoposte al solo controllo degli organi regionali di cui all'articolo 130 della Costituzione.

In caso di persistente inattività delle Comunità montane, la Regione invita gli organi delle Comunità a provvedere entro un congruo termine, decorso il quale essa dispone il compimento degli atti relativi in sostituzione delle Comunità montane.

Art. 3 (4)

Condizioni di ammissibilità e misura dell'indennità compensativa

Per il raggiungimento dei fini di cui all'art. 1 del presente titolo e nel rispetto dei limiti fissati dall'art. 6 della legge 10 maggio 1976 n. 352 le Comunità montane determineranno — sentito il Comitato agricolo di cui all'art. 2 — nei piani di sviluppo o in pendenza della loro approvazione con apposita deliberazione a carattere generale la misura dell'indennità compensativa, di cui all'articolo successivo, tenendo conto dei diversi svantaggi, anche in relazione alla diversa altitudine, delle aree interessate e dei diversi tipi di coltura e di allevamento in atto e programmati per il quinquennio e dell'età degli imprenditori.

Nei piani o nelle deliberazioni di cui al comma precedente le Comunità montane dovranno altresì indicare — in relazione alla misura minima e massima dell'indennità compensativa stabilita per unità di bestiame adulto (UBA) o per ettaro di superfice agricola utilizzata (SAU) — gli scaglioni di ampiezza delle imprese. Si dovranno inoltre indicare, al fine di accertare la disponibilità minima di tre ettari di SAU fissata dall'art. 5 della legge 10 maggio 1976, n. 352, e fermo restando quanto previsto dall'ultimo comma dello stesso art. 5, le modalità per il conteggio dei terreni comunali gravati di uso civico, degli alpeggi estivi

(4) Per le Regioni: Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Campania, Sicilia, nelle quali sono ubicate le zone svantaggiate di cui all'art. 3, par. 5, della Direttiva, questo articolo dovrà essere opportunamente integrato con norme relative alle predette zone.

e dei terreni a proprietà collettiva comunque in uso ai richiedenti l'indennità compensativa.

Gli atti di cui al presente articolo saranno adottati dalle Comunità montane entro quaranta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e saranno approvati dalla Regione entro 30 giorni dal loro ricevimento.

Art. 4

L'indennità compensativa annua, per la durata di cinque anni, per gli imprenditori agricoli, singoli o associati, residenti nei territori montani e in quelli dichiarati svantaggiati ai sensi della legge 10 maggio 1976 n. 352, viene erogata su domanda presentata dagli interessati entro il termine di 30 giorni dall'intervenuta approvazione della Regione degli atti di cui all'art. 3.

Sulle domande la Comunità montana decide entro 30 giorni dalla scadenza del termine predetto. La comunicazione agli interessati dell'accoglimento è fatta immediatamente dal Presidente della Comunità montana.

L'elenco dei beneficiari, con indicazione della misura dell'indennità concessa, viene trasmesso alla Regione e pubblicato per 15 giorni all'albo della Comunità e dei Comuni interessati.

Il rinnovo della concessione dell'indennità per gli anni successivi è subordinato alla dichiarazione dell'interessato, da presentarsi entro il 31 marzo di ciascun anno, che attesti la permanenza dei requisiti che hanno dato luogo alla prima concessione. Nuove richieste per intervenuta variazione nella titolarietà dell'azienda o per modifica dei requisiti che hanno dato luogo alla concessione dovranno essere presentate entro lo stesso termine e saranno deliberate secondo quanto previsto al secondo comma.

I beneficiari dell'indennità compensativa di cui al presente articolo conservano il diritto all'indennità nella misura in atto e fino al compimento del quinquennio nel caso in cui successivamente alla concessione maturino il diritto alla pensione di invalidità o di vecchiaia, oppure perdano la disponibilità di tutta o parte della superficie coltivata per cause di forza maggiore o per motivi di pubblica utilità.

Art. 5

Sviluppo attività turistiche e artigianali

Nei territori montani per i quali i piani di sviluppo economico-sociali o i programmi annuali delle Comunità montane, ovvero i programmi regionali d'intervento, prevedono specifici interventi

per la promozione dell'attività turistica, la salvaguardia o lo sviluppo delle attività artigianali, le provvidenze previste dall'articolo ... [5] del presente titolo possono riguardare investimenti anche di carattere turistico ed artigianale, realizzati nell'ambito dell'azienda agricola, per un importo non superiore a 10.250 unità di conto per azienda.

Art. 6

Investimenti collettivi e infrastrutture

Con le modalità e nei limiti previsti dall'art. 12 della legge 10 maggio 1976 n. 352, la Regione può finanziare iniziative promosse dalle Comunità montane riguardanti investimenti collettivi da effettuarsi sulla base di piani di sviluppo aziendali o interaziendali o di programmi di intervento volti a migliorare la produzione foraggera e la sistemazione dei pascoli montani, compresa l'attuazione di opere di servizio.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 10 maggio 1976 n. 352, la Regione potrà finanziare annualmente programmi predisposti dalle Comunità montane per la realizzazione di opere infrastrutturali, con le priorità stabilite nei piani di sviluppo economico-sociale e relativi programmi annuali.

Il Consiglio regionale determinerà l'importo dei finanziamenti in relazione alle disponibilità che verranno assegnate alla Regione con riferimento all'autorizzazione di spesa indicata all'art. 15, lettera *a*) e lettera *e*), della legge 10 maggio 1976, n. 352.

Ciascuna Comunità montana, ai sensi dell'art. 12, secondo comma, della legge 10 maggio 1976 n. 352, proporrà le iniziative cui accordare le priorità nei finanziamenti regionali.

Art. 7

Norme finanziarie

Art. 8

Valore dell'unità di conto

Ai fini dell'applicazione del presente titolo il valore da attribuirsi all'unità di conto è quello in atto alla data fissata quale ter-

(5) Trattasi dell'applicazione dell'art. 15 della legge n. 153 che sarà inserita nel testo legislativo di recepimento delle prime 3 Direttive il cui articolo della legge regionale dovrà essere qui richiamato.

Le Regioni citate alla Nota all'art. 3 dovranno integrare il presente articolo.

mine per la presentazione della domanda di contributo alla Regione o agli Enti cui sono affidate le funzioni amministrative.

Art. 9

Per quanto non espressamente previsto dal presente titolo si fa riferimento alla legge 10 maggio 1976 n. 352.

Nota - La parola « Regione » citata nei vari articoli dovrà essere sostituita con l'indicazione dell'Organo regionale competente in base allo Statuto regionale.

ALTRE NORME DA INSERIRE IN QUESTO TITOLO OVE NON SIANO COMPRESE NELLA LEGGE UNICA DI RECEPIMENTO DELLE DIRETTIVE COMUNITARIE

Reddito comparabile

Nei territori montani ed in quelli dichiarati svantaggiati ai sensi della legge 10 maggio 1976 n. 352, nel reddito da lavoro di cui al ... comma del presente articolo è incluso l'importo dell'indennità compensativa di cui all'art. ... della presente legge. Sempre ai fini del calcolo del reddito da lavoro, valgono le condizioni di maggior favore indicate nei commi 3°, 4°, 5°, 6° e 7° dell'art. 6 della legge suddetta.

Piano di sviluppo aziendale e interaziendale

La durata di realizzazione del piano non può superare i 6 anni, elevabile a 9 anni nei territori montani e in quelli dichiarati svantaggiati ai sensi della legge 10 maggio 1976, n. 352.

Nei territori montani ed in quelli dichiarati svantaggiati ai sensi della Direttiva CEE 268/75 i requisiti di tempo e di reddito indicati nel ... comma sono comunque ridotti al 50 per cento. Nei territori predetti i coltivatori le cui aziende, al momento della presentazione del piano, realizzino un reddito da lavoro inferiore al 50 per cento del reddito comparabile, potranno presentare piani di sviluppo interaziendali in associazione con altri coltivatori, sempreché, una volta attuato il piano di sviluppo, sia raggiunto da ciascuna unità lavorativa il livello dei due terzi di

tempo dedicato all'attività agricola rispetto a quella totale e per ciascuna unità lavorativa il reddito comparabile sia costituito per almeno il 70 per cento da reddito agricolo.

Concessione di aiuti, mutui e fidejussioni

Nei territori montani e in quelli dichiarati svantaggiati ai sensi della legge 10 maggio 1976, n. 352, per le aziende che dispongono di almeno 0,5 UBA per ettaro di superficie foraggera, gli importi annui e complessivi dei contributi integrativi previsti dai commi precedenti sono elevati di un terzo. Inoltre, il limite degli importi per azienda può essere superato nel caso di stalle sociali e di cooperative di conduzione.

La fidejussione non può eccedere il 50 per cento del mutuo comprensivo di capitale e di interesse, elevabile all'80 per cento per i territori montani e per quelli dichiarati svantaggiati ai sensi della legge 10 maggio 1976, n. 352.

LE LEGGI REGIONALI DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA-ROMAGNA SULL'ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE CEE PER L'AGRICOLTURA

Giuseppe Piazzoni

Il Consiglio regionale dell'Emilia-Romagna ha approvato il 9 giugno la legge per l'attuazione delle Direttive della CEE per la riforma dell'agricoltura. Rinviata dal Governo, la legge è stata modificata e riapprovata dal Consiglio regionale il 28 luglio ed è stata nuovamente rinviata.

Il Consiglio regionale della Lombardia ha approvato il 29 luglio una analoga legge, pure rinviata dal Governo.

Le leggi predette sono le prime ad essere approvate in applicazione delle leggi statali 9 maggio 1975, n. 153, e 10 maggio 1976, n. 352. In precedenza la Regione Valle d'Aosta, con legge 29 dicembre 1975, n. 55, aveva recepito le prime tre Direttive riservandosi di emanare entro il 1976 apposito provvedimento legislativo con relativo finanziamento.

Per quanto riguarda specificamente l'agricoltura delle zone montane e svantaggiate, le leggi suddette recepiscono le proposte formulate dall'UNCEM (cfr. bozza di legge regionale sull'attuazione della Direttiva Comunitaria per l'agricoltura di montagna pubblicata sul presente numero), anche se non viene data piena competenza alla Comunità montana per definire la misura dell'indennità compensativa.

Le suddette leggi prevedono la decorrenza dei provvedimenti dal 1977 e ciò è ingiustificato in modo particolare per quanto riguarda la 4ª Direttiva per la montagna, perché i fondi Comunitari per l'indennità compensativa, già disponibili quest'anno, non potranno essere utilizzati come residui per gli anni futuri per cui il quinquennio previsto dalla Direttiva si ridurrà ad un triennio,

avendo già perduto l'Italia i fondi 1975 a causa del ritardo nell'approvazione della legge (n. 352) di recepimento della 4ª Direttiva.

Entrambe le leggi delegano funzioni amministrative e compiti agli organismi comprensoriali con la specificazione da parte della legge lombarda che comunque tali funzioni « sono esercitate dalle Comunità montane quando riguardino i rispettivi territori ». In pendenza della costituzione degli organismi comprensoriali, per il territorio non montano le competenze saranno esercitate dalla Giunta regionale attraverso gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura.

La legge dell'Emilia-Romagna, delegando le funzioni ai comitati comprensoriali, ribadisce la norma della legge istitutiva di tali organismi (31 gennaio 1975, n. 12), la quale stabilisce che « qualora l'ambito comprensoriale coincida con quello di una Comunità montana, le funzioni sono delegate alla Comunità montana ». Abbiamo dato notizia sul precedente numero (pag. 215) della delimitazione dei comprensori. Da essa risulta che 7 Comunità montane coincidono con altrettanti comprensori e 2 Comunità sono costituite in unico comprensorio. I Comuni delle restanti 5 Comunità montane della Regione rappresentano invece la parte montana di 8 comprensori.

È auspicabile che nella legge di delega di competenza per l'agricoltura, ora allo studio, le Comunità montane incluse in ambiti comprensoriali più vasti possano autonomamente esercitare per il proprio territorio tutte le funzioni amministrative.

LA LEGGE DELLA LOMBARDIA

Il Governo ha rinviato la legge approvata dalla Lombardia sulle direttive comunitarie con la seguente motivazione, comunicata dal Commissario del Governo presso la Regione.

Il Governo ha rilevato quanto segue:

1) l'ultimo comma dell'art. 4 prevede per i territori di cui all'ultimo comma dell'art. 1 l'elevazione del 50% del massimo dell'aliquota per il reddito proveniente da attività extragricole senza tenere conto del disposto di cui all'ultimo comma dell'articolo 9 della legge n. 352/76 che abbassa al 70% il livello minimo del reddito di lavoro;

2) circa il 2° periodo del 3° comma dell'art. 16 è da tenere presente che il corrispondente disposto dell'art. 25 della legge n. 153/75 è stato abrogato dall'art. 11 della legge n. 352/76;

3) l'art. 39 contrasta con l'art. 47 della citata legge 153 atteso che le somme introitate dovranno necessariamente confluire alla sezione speciale del fondo di rotazione di cui all'art. 16 e seguenti della legge statale n. 590/65 onde consentire la regolare operatività e soddisfare le esigenze finanziarie degli organismi fondiari;

4) l'art. 50, atteso che la formazione professionale dei consulenti socio-economici è di riserva statale, contrasta con le norme contenute nella legge 153 che infatti indica con carattere di unitarietà ed uniformità al livello nazionale gli organi preposti alla organizzazione dei corsi, i requisiti di ammissione ai medesimi, le materie fondamentali di insegnamento ed il rilascio degli attestati di formazione da parte degli istituti universitari;

5) il 1° comma dell'art. 73, condizionando la concessione dell'indennità compensativa a circostanze di tempo e reddito di lavoro contemplate soltanto per le aziende agricole in grado di svilupparsi, introduce una sostanziale modifica al contenuto del 1° comma dell'art. 5 della legge n. 352/76. Il Governo ha inoltre osservato ai fini della concessione di detta indennità che è illegittima la deroga contemplata dal 3° comma del medesimo art. 63 al limite minimo di 3 ha. per colture specializzate e che non trovano riscontro nella normativa statale o comunitaria le priorità indicate nel 3° e 4° comma dell'art. 65.

Per i motivi su esposti e senza pregiudizio per quanto altro possa essere eventualmente osservato dalla Commissione CEE, il Governo ha rinviato la legge in argomento al nuovo esame di codesto Consiglio regionale ai sensi dell'art. 127 della Costituzione. Nell'occasione il Governo ha inoltre osservato:

a) il criterio di priorità contemplato nell'ultimo comma dell'art. 24 ai fini della erogazione di contributi ad associazioni non trova riscontro nell'art. 30 della legge n. 153/75;

b) l'eccezione al limite della superficie contemplata al 2° comma dell'art. 28 ai fini della concessione dell'indennità di anticipata cessazione dell'attività agricola potrebbe determinare il rifiuto dell'imputabilità al bilancio comunitario delle spese relative.

Le medesime conseguenze potrebbero derivare dagli artt. 60 e 61 là dove essi contemplano alcuni premi in misura superiore a quella indicata dalla legge n. 153.

* * *

In proposito questo il nostro commento, scritto prima del telegramma governativo:

1. La parte della legge interessante direttamente i territori montani è costituita dal *titolo IV* artt. dal 62 al 73, dal *titolo V*, dal 74 al 79. Altri artt. interessanti la montagna sono i seguenti: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 16, 18, 28, 36, 37, 44, 51, 54, 58.

Considerando che l'art. 74 stabilisce che « Le funzioni amministrative ed i compiti attribuiti dalla presente legge agli organismi comprensoriali sono esercitati dalle Comunità montane quando riguardino i rispettivi territori », si devono valutare anche vari altri articoli relativi a competenze affidate genericamente agli organismi comprensoriali, che devono ritenersi affidate, per il territorio montano, alle Comunità.

Oltre l'attribuzione dei predetti compiti alle Comunità, la legge cita i Comuni in due casi: all'art. 31 per affidare loro eventuali certificazioni di prova dell'attività agricola e all'art. 34 per affidare compiti di vigilanza per l'eventuale revoca dell'indennità di anticipata cessazione di attività professionali agricole.

2. A copertura delle spese per la gestione dell'indennità compensativa l'art. 65 stabilisce il rimborso alle Comunità del 2 per cento dei fondi erogati. Ad esempio, per la Comunità Veddasca Dumentina (tra le più piccole della Regione) i dati presunti sull'indennità compensativa sono i seguenti: Superficie SAU 1.400 ettari; aziende sopra i 3 ettari 316; aziende con bestiame bovino n. 104 per un totale di 337 capi adulti (UBA). Calcolando l'indennità di 52,50 UC annua per 350 capi bovini si avrebbe l'importo di 18.375 unità di conto, pari, al valore di 963 lire, a lire 17.695.125. Aggiungendo una indennità per le aziende senza bestiame, calcolata per 500 ettari a 16 UC si avrebbe un importo di altre 8.000 UC pari a lire 770.400. Un totale di erogazioni di lire 18.465.525, con un rimborso per la Comunità di lire 369.310.

L'art. 75 aggiunge che la Regione rimborserà le spese sostenute per l'esercizio delle funzioni amministrative inerenti l'attuazione della legge, senza altre precisazioni. È necessario che le Comunità valutino tali spese allo scopo di concordare con la Regione parametri per il rimborso, anche in forma forfettaria.

3. La legge, per quanto attiene la 4ª Direttiva, verrà per ora applicata al territorio montano esistente all'atto dell'approvazione della legge regionale costitutiva delle Comunità. È necessaria una decisione della CEE, che sarà senz'altro adottata, per far beneficiare dell'indennità compensativa e degli altri interventi collettivi l'intero territorio di 27 Comuni parzialmente montani e il territorio degli altri 26 Comuni inclusi nelle Comunità montane con la legge reg. 45 del 1974.

4. La legge prevede l'inizio dell'applicazione dal 1977. Ciò è ingiustificato poiché dal 1975 la CEE ha erogato i fondi per la montagna ad altri paesi. A causa del ritardo nell'approvazione della legge di recepimento l'Italia ha perso i fondi del 1975; perché le Regioni che ora approvano la legge non devono metterla in esecuzione subito? Se le Comunità montane sono pronte ad applicare la legge, ritengo sia possibile ottenere una norma aggiuntiva che consenta di ricevere subito le domande per l'indennità compensativa 1976, da erogarsi entro l'anno.

5. Per la dotazione delle infrastrutture la legge si limita a ripetere le norme della legge statale 352, anche in ordine ai finanziamenti, mentre l'UNCEM ha sollecitato dalle Regioni stanziamenti integrativi dei modesti finanziamenti statali. L'art. 72 stabilisce il termine del 31 dicembre per la presentazione delle richieste di contributi al riguardo. È bene invece tenere ferma la data del 30 settembre, fissata dalla legge 1102, art. 5, ottavo comma, per la presentazione dei programmi stralcio da parte delle Comunità montane alla Regione, poiché in tali programmi sono da comprendere le infrastrutture per l'agricoltura. Anche il termine per la decisione della Regione (ora fissato al 28 febbraio) deve essere anticipato, in modo da consentire alle Comunità montane l'approvazione del bilancio di previsione nei termini statutari (dal momento che termini simili sono stabiliti anche per la Regione).

È carente l'indicazione del secondo comma dell'art. 2, poiché non è specificato che, come vuole la legge 352 (art. 4), la depurazione delle acque deve essere prevista solo per le zone a vocazione turistica.

6. La scelta politica della Regione in ordine all'indennità compensativa, desumibile dagli artt. 63, 64 e 65, è per una uniformità sul territorio (salvo la riduzione per aziende situate nel fondo

valle) quanto alla entità, che è invece differenziata per la dimensione delle aziende: avranno il massimo (52,50 UC) per capo di bestiame le aziende fino a 5 capi; 30 UC quelle da 5 a 10 capi; 24 UC quelle superiori ai 10 capi.

La priorità, oltre che a coltivatori diretti, è indicata per l'età inferiore ai 45 anni. Tale priorità non è ammissibile. Varrebbe solo per quantificare l'indennità.

L'indennità viene limitata a 16 UC per ettaro alle aziende che non allevano bestiame, peraltro numerose nelle zone montane della Regione, mentre la legge statale consente di dare anche a queste aziende fino al massimo di 52,50 UC.

È in contrasto con la Direttiva e con la legge 352 la condizione posta dal primo comma dell'art. 63 per la concessione dell'indennità a chi dedica metà del proprio tempo di lavoro e ricava il 50 per cento del proprio reddito, poiché l'indennità deve essere concessa a tutti.

È dubbia la validità della citazione del terzo comma dell'articolo 63 circa le « coltivazioni specializzate » poiché tale eccezione non emerge dal testo della Direttiva, né dalla legge 352 di recepimento.

Appare errata la dizione del penultimo comma dell'art. 64, poiché, come è indicato nell'art. 6, terzo comma, della citata legge 352, ai territori montani della Lombardia non è applicabile la riduzione del 20% della indennità non essendo tali territori compresi tra quelli indicati dai paragrafi 4 e 5 dell'art. 3 della Direttiva CEE, ma tra quelli indicati al paragrafo 3.

7. Il contenuto dell'art. 69 merita chiarimenti da parte della Regione, la quale intende condizionare la concessione dei contributi per gli investimenti collettivi, che già diverse Comunità, stante l'urgenza, hanno inserito nei programmi di attività ex art. 19 della legge 1102.

L'indagine sui pascoli montani della Lombardia, compiuta dalla Fondazione dell'Arco Alpino, presentata a Milano il 18 dicembre 1974 (gli atti sono stati stampati dalla Regione) è durata tre anni ed ha individuato 911 aziende alpestri ed una superficie di circa 150.000 ettari, interessando 21 Comunità su 28. La predisposizione della cartografia per tutti gli alpeggi individuati non ha potuto essere completata per mancanza di fondi, ma il materiale è stato raccolto presso la Facoltà di Agraria dell'Università di Milano, ove ha sede la Fondazione.

Pertanto sarebbe possibile approntare, entro il ristretto termine di tre mesi richiesti dall'art. 69, la cartografia richiesta soltanto avvalendosi del lavoro per gran parte compiuto dall'Università con la collaborazione delle stazioni forestali.

LA LEGGE REGIONALE DELLA LOMBARDIA

« Norme per l'attuazione delle direttive del Consiglio della C.E.E. nn. 159, 160 e 161 del 17 aprile 1972 e della direttiva n. 268 del 28 aprile 1975 nella Regione Lombardia »
(Approvata dal Consiglio nella seduta del 29 luglio 1976 - Rinviata dal Governo)

Art. 1.
Finalità

Con la presente legge viene data attuazione alle direttive del Consiglio della C.E.E. nn. 159, 160 e 161 del 17 aprile 1972 e n. 268 del 28 aprile 1975 nel rispetto dei principi fondamentali contenuti nelle leggi 9 maggio 1975, n. 153, e 10 maggio 1976, n. 352, adattandole alle esigenze dell'agricoltura lombarda al fine di promuovere il miglioramento delle condizioni di produzione, di lavoro e di vita in agricoltura nonché del livello dei redditi mediante l'ammodernamento ed il potenziamento delle strutture produttive e lo sviluppo della formazione tecnica ed economica delle persone che lavorano nel settore.

Le disposizioni inerenti alla direttiva del Consiglio della C.E.E. n. 268/75 si applicano nel territorio dei comuni indicati nella tabella allegata alla presente legge, in conformità all'elenco stabilito dalla direttiva del Consiglio della C.E.E. n. 273 del 28 aprile 1975.

Art. 2.
Programmazione agricola regionale

Gli interventi disciplinati dalla presente legge sono disposti in conformità ai criteri ed agli indirizzi della programmazione regionale e dei piani zonali di sviluppo agricolo.

Nei territori di cui all'ultimo comma del precedente articolo 1 gli interventi devono armonizzarsi con gli obiettivi fissati nei piani di sviluppo socio-economico delle Comunità montane previsti dalla legge 3 dicembre 1971, n. 1102. In ogni caso nei programmi stralcio delle Comunità montane devono essere previste adeguate infrastrutture, con particolare riguardo alle vie di accesso alle aziende, agli elettrodotti, agli acquedotti ed ai depuratori delle acque.

TITOLO I
Ammodernamento e potenziamento delle strutture agricole

Capo I
Piani di sviluppo aziendale

Art. 3.
Aziende agricole suscettibili di ammodernamento e potenziamento

Al fine di promuovere l'ammodernamento ed il potenziamento delle strutture agricole e determinare il miglioramento delle condizioni di produzione, di lavoro e di reddito in agricoltura, viene istituito un regime speciale di aiuti in favore delle aziende agricole singole ed associate, suscettibili di ammodernamento.

Sono considerate aziende agricole suscettibili di ammodernamento le aziende che:

1) abbiano una produzione tale da determinare un reddito da lavoro inferiore al reddito medio dei lavoratori extra-agricoli della zona nella quale l'azienda è situata;

2) siano in grado di raggiungere, al compimento di un piano di sviluppo aziendale presentato ed approvato ai sensi degli articoli successivi, un reddito da lavoro comparabile a quello dei settori extra-agricoli o un livello di redditività pari a quello di aziende di riferimento, da individuarsi in armonia con quanto disposto dall'art. 17, penultimo comma, della legge 9 maggio 1975, n. 153, con deliberazione della Giunta regionale d'intesa con la Commissione consiliare competente, sentiti gli organismi comprensoriali.

Salvo quanto disposto dal terzo comma del successivo articolo 16, alle aziende suscettibili di ammodernamento sopra definite sono assimilate le aziende che, pur avendo un reddito da lavoro comparabile a quello dei settori extra-agricoli, abbiano strutture in condizioni tali da mettere in pericolo la conservazione di tale livello di reddito, anche in relazione agli obiettivi di riconversione indicati dalla programmazione agricola regionale.

La sussistenza delle condizioni di cui al precedente comma è accertata dall'autorità cui spetta l'approvazione del piano di sviluppo aziendale.

Nel caso di aziende situate nei territori di cui all'ultimo comma del precedente articolo 1 il reddito da lavoro da conseguirsi una volta ultimato il piano di sviluppo aziendale è comprensivo dell'indennità compensativa prevista dal successivo articolo 63.

Le misure previste dal presente titolo si applicano con preferenza alle imprese familiari coltivatrici singole ed associate ed alle cooperative di conduzione dei terreni.

Art. 4.
Reddito da lavoro

Il reddito da lavoro è calcolato sulla base dei seguenti elementi:

1) durata del lavoro annuale non superiore a 2300 ore per unità di lavoro;

2) remunerazione del capitale proprio impiegato nell'azienda al tasso del 2 per cento per i terreni ed i fabbricati ed all'interesse legale per il restante capitale investito sul fondo;

3) remunerazione del capitale di terzi al tasso di interesse effettivo.

Ai fini del raggiungimento dell'obiettivo di sviluppo di cui al successivo articolo 6, secondo comma, il reddito da lavoro conseguito al termine dell'attuazione del piano di sviluppo aziendale può essere maggiorato di un'ulteriore quota non superiore al venti per cento del reddito complessivo proveniente dall'esercizio di attività extra-agricole.

Nei territori di cui all'ultimo comma del precedente articolo 1 il limite massimo dell'aliquota di reddito proveniente dalle attività extra-agricole è elevato al cinquanta per cento.

Art. 5.

Reddito da lavoro comparabile

Si intende comparabile il reddito da lavoro equivalente al livello della retribuzione media dei lavoratori extra-agricoli della zona in cui è situata l'azienda, al netto degli oneri sociali.

Per la determinazione del termine di riferimento di cui al comma precedente i dati forniti dall'ISTAT per ciascuna provincia relativamente alla retribuzione media dei lavoratori extra-agricoli vengono moltiplicati per il coefficiente di incremento delle retribuzioni stesse verificatosi nell'arco dei sei anni anteriori alla presentazione del piano di sviluppo aziendale.

A cura della Giunta regionale è data diffusione ai dati comunicati dall'ISTAT alla Regione, per gli effetti di cui all'articolo 17, dal primo al quarto comma della legge 9 maggio 1975, n. 153.

Art. 6.

Contenuto del piano di sviluppo

Il piano di sviluppo aziendale o interaziendale deve conformarsi, quanto agli indirizzi produttivi ed alle caratteristiche strutturali dell'azienda, alle indicazioni dei piani zonali di sviluppo agricolo e non può avere durata superore a sei anni, elevabili a nove nei territori di cui all'ultimo comma del precedente articolo 1.

Il piano di sviluppo deve dimostrare che l'azienda al compimento del piano stesso potrà raggiungere, in linea di massima, un reddito da lavoro comparabile per almeno un'unità lavorativa nel caso di azienda che impieghi più di tre unità; a tal fine esso deve contenere:

1) la descrizione dettagliata della situazione economica aziendale nel corso dell'annata agricola precedente a quella di presentazione del piano;

2) l'indicazione dell'obiettivo di sviluppo in relazione alla mano d'opera che si prevede operante nell'azienda al compimento del piano;

3) l'indicazione degli orientamenti produttivi prescelti e degli investimenti necessari, separatamente per ciascuna destinazione e con la specificazione dei tempi di attuazione;

4) l'indicazione dei mezzi finanziari dei quali l'azienda può disporre e delle garanzie che intende offrire agli istituti mutuanti per il restante fabbisogno finanziario;

5) la durata del piano;

6) l'impegno a tenere per tutta la durata del piano, la contabilità aziendale secondo i modelli predisposti dal Centro regionale previsto dal successivo articolo 26.

Quando l'attuazione del piano di sviluppo richieda l'acquisizione di nuove terre, allo stesso dovrà essere allegato il contratto preliminare d'acquisto o di affitto ultraquindicennale o, nel caso in cui le nuove superfici vengano rese disponibili da parte dell'ufficio fondiario a norma dei successivi articoli 36 e 37, la dichiarazione dell'ufficio fondiario medesimo che attesti il relativo accordo, unitamente ad ogni elemento necessario all'individuazione delle terre.

Art. 7.
Assistenza tecnica

Per la redazione del piano di sviluppo e durante il periodo della sua attuazione i soggetti di cui al successivo articolo 8 possono avvalersi, senza oneri per gli stessi, della sezione specializzata per l'informazione socioeconomica di cui al successivo articolo 44.

Ai fini della valutazione dei piani di sviluppo sono predisposte apposite schede a cura del Centro regionale di cui al successivo articolo 26.

Art. 8.
Condizioni per la presentazione del piano di sviluppo

Possono presentare un piano di sviluppo:

1) gli imprenditori agricoli iscritti all'albo istituito con legge regionale 13 aprile 1974, n. 18. I mezzadri e i coloni possono presentare il piano di sviluppo anche in mancanza di accordo con il concedente; agli stessi è demandata l'attuazione del piano e sono riconosciute la direzione per detta attuazione nonché le facoltà per i miglioramenti attribuite all'affittuario dalla legge 11 febbraio 1971, n. 11;

2) le cooperative agricole costituite ai sensi della legislazione sulla cooperazione;

3) le associazioni di imprenditori agricoli costituite per la presentazione di un piano comune di sviluppo, sempre che i soci ritraggano dall'attività aziendale almeno il cinquanta per cento del proprio reddito ed impieghino nella stessa attività almeno il cinquanta per cento del proprio tempo lavorativo, e che ciascuna delle aziende associate per la presentazione del piano di sviluppo risponda ai requisiti indicati dall'articolo 3 della presente legge;

4) gli imprenditori agricoli le cui aziende sono situate nei territori di cui all'ultimo comma del precedente articolo 1, che dedichino all'attività agricola almeno la metà del proprio tempo di lavoro complessivo e ricavino dall'attività medesima almeno la metà del proprio reddito globale da lavoro.

Art. 9.
Capacità professionale

L'approvazione del piano di sviluppo è in ogni caso subordinata al giudizio positivo sulla capacità professionale dell'imprenditore agricolo,

espresso dalla Commissione di cui al successivo articolo 10, a seguito di colloquio individuale.

La capacità professionale è presunta:

1) quando l'imprenditore abbia svolto attività agricola e sia in possesso di un titolo di studio di livello universitario, di scuola media superiore o di istituto professionale nel settore agrario, veterinario o delle scienze naturali;

2) quando l'imprenditore abbia esercitato per un triennio anteriore alla presentazione della domanda attività agricola come capo d'azienda, coadiuvante familiare o lavoratore agricolo.

Nel caso di piani presentati da associazioni di imprenditori agricoli o da cooperative la capacità professionale è richiesta alla persona preposta alla direzione dell'azienda.

Art. 10.

Commissione per l'accertamento della capacità professionale

Per l'accertamento della capacità professionale degli imprenditori che abbiano presentato un piano di sviluppo, presso ciascun organismo comprensoriale è costituita una commissione composta da un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni professionali nazionali maggiormente rappresentative degli imprenditori agricoli e presieduta dal dirigente dell'ufficio agricolo comprensoriale.

Le commissioni sono nominate con decreto del Presidente della Giunta regionale su designazione delle organizzazioni professionali.

Art. 11.

Attribuzione delle funzioni amministrative agli organismi comprensoriali

Le funzioni amministrative inerenti alla realizzazione ed al controllo dei piani di sviluppo aziendale ed interaziendale di cui al presente titolo sono attribuite agli organismi comprensoriali istituiti con legge regionale 15 aprile 1975, n. 52.

Art. 12.

Presentazione del piano di sviluppo

I piani di sviluppo devono essere presentati entro il 31 marzo di ogni anno all'organismo comprensoriale competente per territorio, unitamente ad ogni elemento utile per l'individuazione degli immobili facenti parte dell'azienda nonché, ove necessario, ai documenti attestanti la capacità professionale ai sensi del precedente articolo 9.

Art. 13.

Uffici agricoli comprensoriali e parere sui piani di sviluppo

La Giunta regionale istituisce gli uffici agricoli comprensoriali in corrispondenza della suddivisione del territorio della Regione in comprensori, ristrutturando gli uffici periferici esistenti.

I piani di sviluppo, successivamente al compimento dell'istruttoria da parte degli uffici agricoli comprensoriali, sono trasmessi ai comitati agri-

coli di zona per il parere sulla rispondenza ai requisiti stabiliti dalla presente legge nonché sull'idoneità dei mezzi indicati dal piano per il raggiungimento degli obiettivi del piano stesso.

Art. 14.
Approvazione dei piani da parte dell'organismo comprensoriale

L'organismo comprensoriale entro sessanta giorni dalla loro presentazione approva i piani di sviluppo e li trasmette alla Giunta regionale unitamente ai documenti istruttori per gli adempimenti previsti dal successivo articolo 21.

Capo II
Regime di aiuti

Art. 15.
Provvidenze finanziarie per l'attuazione dei piani di sviluppo

Per l'attuazione dei piani di sviluppo approvati a norma del precedente articolo 14 possono essere concessi, secondo quanto previsto dagli articoli seguenti:

1) contributi in conto interesse per gli investimenti globalmente necessari;

2) contributi in conto capitale per l'incremento della produzione bovina ed ovina;

3) garanzie sussidiarie per i mutui da contrarre ed i relativi interessi;

4) concessione in proprietà o in affitto ultraquindicennale delle terre a disposizione dell'ufficio fondiario ai sensi dei successivi articoli 36 e 37.

Art. 16.
Contributi in conto interessi

Il concorso nel pagamento degli interessi riguarda la totalità dei mutui compresi gli interessi di preammortamento, fino ad un massimo di 42.060 unità di conto per ogni unità lavorativa impiegata nell'azienda e per la durata di vent'anni per gli investimenti fondiari e di dieci anni per i prestiti di dotazione.

Con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta, vengono stabiliti annualmente l'ammontare del concorso nel pagamento degli interessi, eventualmente differenziato per destinazione entro il limite massimo del nove per cento, nonché il tasso a carico del beneficiario entro il limite minimo del tre per cento. Nelle zone montane i limiti del concorso sugli interessi sono rispettivamente del dodici per cento e del tre per cento.

Per le aziende di cui al terzo comma del precedente articolo 3 il concorso nel pagamento degli interessi è limitato all'ottanta per cento dell'importo del mutuo e comunque ad un importo non superiore a 33.648 unità di conto per ogni unità lavorativa impiegata nell'azienda. La quota

del concorso nel pagamento degli interessi non può superare il cinque per cento, elevabile al sei per cento nei territori di cui all'ultimo comma del precedente articolo 1.

Le provvidenze previste nel presente articolo non possono essere utilizzate per l'acquisto di terre né per l'acquisto di bestiame vivo suino od avicolo o di vitelli destinati all'ingrasso. Possono essere destinate all'acquisto di bestiame vivo, diverso da quello sopra specificato, limitatamente alla prima dotazione aziendale.

Gli investimenti nel settore suinicolo possono beneficiare delle provvidenze previste nel presente articolo a condizione che siano di importo compreso tra un minimo di 10.520 ed un massimo di 42.060 unità di conto e che, al compimento del piano, almeno il trentacinque per cento degli alimenti consumati da suini sia prodotto dall'azienda.

Art. 17.

Contributi in conto capitale per l'acquisto di bestiame

I contributi in conto capitale per l'acquisto di bestiame previsto dal piano di sviluppo sono concessi in attuazione di quanto previsto dal programma regionale zootecnico, in conformità ai criteri ed alle condizioni da questo stabiliti.

Art. 18.

Modalità di concessione dei contributi in conto capitale

I contributi in conto capitale sono destinati all'acquisto di bestiame bovino ed ovino, nell'ambito di piani di sviluppo che prevedano, al termine della loro attuazione, una quota di vendita del bestiame suddetto superiore al cinquanta per cento delle vendite complessive effettuate dall'azienda.

Il contributo, concesso per ogni ettaro di terreno destinato alla produzione di carne bovina ed ovina, viene erogato in tre anni in ragione di 47 unità di conto per ettaro il primo anno, 32 unità di conto per ettaro il secondo anno e 16 unità di conto per ettaro il terzo anno. Tale contributo si aggiunge al contributo in conto interessi di cui al precedente articolo 16.

Nel caso dei territori indicati all'ultimo comma del precedente articolo 1 il contributo previsto dal secondo comma del presente articolo è elevato di un terzo per le aziende che dispongano, per ettaro di superficie foraggera, di almeno 0,5 unità bestiame adulto (U.B.A.) valutate ai sensi del successivo articolo 64.

Art. 19.

Garanzie sussidiarie

Agli imprenditori agricoli cui siano stati concessi i contributi previsti dal precedente articolo 15 e che non siano in grado di prestare sufficienti garanzie per la contrazione dei mutui con gli istituti di credito, il Fondo interbancario di garanzia di cui alla legge 2 giugno 1961, n. 454, concede fidejussione per la differenza tra l'ammontare del mutuo, compresi i relativi interessi, ed il valore cauzionale delle garanzie offerte, maggiorate del

valore attualizzato del concorso negli interessi.

La fidejussione non può eccedere il cinquanta per cento del mutuo, comprensivo di capitale ed interessi, elevabile all'ottanta per cento nei territori di cui all'ultimo comma del precedente articolo 1.

Qualora la fidejussione si riveli insufficiente, la Giunta regionale può deliberare la concessione di garanzie sussidiarie regionali ad affittuari, mezzadri e coloni.

Art. 20.
Cessione di terre

L'azienda agricola, singola o associata, che presenti un piano di sviluppo basato anche sull'ampliamento della superficie aziendale, può chiedere che le vengano cedute in proprietà o in affitto ultraquindicennale le terre che si siano rese disponibili nell'ambito dei provvedimenti previsti nel Titolo II della presente legge secondo quanto disposto ai successivi articoli 36 e 37.

Le richieste di cui al primo comma hanno la precedenza su ogni altra, compatibilmente con le indicazioni contenute nel piano di razionale utilizzazione delle terre disponibili previsto dal successivo articolo 36.

Art. 21.
Concessione dei contributi

La Giunta regionale, d'intesa con la Commissione consiliare competente, entro trenta giorni dal ricevimento dei piani di sviluppo approvati a norma del precedente articolo 14 provvede alla concessione dei contributi di cui agli articoli precedenti, previa valutazione comparativa dei piani stessi alla luce degli obiettivi della programmazione agricola regionale e con preferenza per i piani riguardanti imprese familiari coltivatrici, singole o associate, e tra queste le aziende nelle quali inizialmente nessuna unità lavorativa consegue un reddito comparabile.

Per i fondi concessi a mezzadria e colonia le provvidenze sono corrisposte al mezzadro o al colono, o congiuntamente al mezzadro od al colono e al concedente, sempreché entrambi abbiano i requisiti prescritti dai precedenti articoli 8 e 9 e vi sia consenso per la presentazione del piano.

Nella deliberazione di concessione i tempi di erogazione dei contributi in conto capitale sono fissati in relazione alle fasi di attuazione del piano di sviluppo.

Art. 22.
Obblighi derivanti dalla concessione degli aiuti

L'imprenditore agricolo al quale sono stati concessi aiuti per l'attuazione di un piano di sviluppo è tenuto a rendere conto entro il 31 gennaio di ogni anno dello stato di attuazione del piano stesso.

Il rendiconto è presentato all'ufficio agricolo comprensoriale territorialmente competente il quale effettua i necessari controlli e, ove riscontri difformità rispetto al piano approvato, ne dà immediata notizia all'organismo comprensoriale, ai fini di quanto disposto dal successivo articolo 23.

Nel corso dell'attuazione del piano di sviluppo, ove necessario, possono essere consentite modificazioni da approvarsi con la procedura di cui ai precedenti articoli 12, 13 e 14, fermi restando l'obiettivo di sviluppo ed il termine fissato per il compimento del piano stesso.

Alla scadenza del termine previsto per il compimento del piano di sviluppo gli uffici agricoli comprensoriali, tramite il Centro regionale di cui al successivo articolo 26, provvedono ad accertare il livello di reddito da lavoro raggiunto ai fini del rilascio del nulla osta per la liquidazione di ogni ulteriore spettanza.

Art. 23.

Revoca della concessione degli aiuti

L'inosservanza delle condizioni e degli impegni cui è subordinata la concessione degli aiuti previsti dal presente titolo ne comporta la revoca.

L'impiego degli aiuti in difformità da quanto dispone il precedente articolo 16 o per scopi diversi da quelli previsti dal piano di sviluppo comporta il recupero delle somme già corrisposte.

Per la revoca delle concessioni ed il recupero delle somme, da disporsi su segnalazione degli organismi comprensoriali, si applica la procedura di cui al terzo comma del successivo articolo 34.

Capo III

Altre provvidenze

Art. 24.

Associazioni di assistenza interaziendale

Alle associazioni di produttori agricole composte prevalentemente da coltivatori diretti e costituite, con voto pro capite, per fornire assistenza tecnica alle aziende associate o per l'utilizzazione in comune di dotazioni aziendali o per conseguire un'attività a carattere collettivo, è concesso un aiuto di avviamento sotto forma di contributo al costo di gestione.

L'ammontare del contributo varia da un minimo di 2.600 ad un massimo di 7.890 unità di conto secondo parametri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, con riferimento al numero degli associati ed ai caratteri ed all'ampiezza del programma di attività.

Alla domanda di contributo presentata all'organismo comprensoriale devono essere allegati l'atto costitutivo, lo statuto ed il programma di attività dell'associazione.

Il contributo è concesso all'organismo comprensoriale che decide in merito alla domanda entro sessanta giorni dalla presentazione della stessa.

Nell'assegnazione dei contributi sono preferite le associazioni che svolgono assistenza per la tenuta della contabilità aziendale e per la progettazione dei piani di sviluppo.

Art. 25.

Contributi per la tenuta della contabilità aziendale

Agli imprenditori agricoli iscritti all'albo istituito con legge regionale 13 aprile 1974, n. 18, nonché agli imprenditori agricoli di cui al punto *4)*

del precedente articolo 8 che si impegnino a tenere una contabilità aziendale secondo quanto previsto dal Centro regionale di cui al successivo articolo 26 è concesso un contributo di 473 unità di conto erogabili in quattro rate annuali decrescenti.

La domanda di contributo è presentata all'organismo comprensoriale che provvede entro trenta giorni dalla presentazione della stessa.

La liquidazione del contributo è disposta dal dirigente dell'ufficio agricolo comprensoriale su aperture di credito disposte con deliberazione della Giunta regionale.

A coloro che, in relazione all'attuazione di un piano di sviluppo approvato a norma della presente legge, si siano impegnati alla tenuta della contabilità aziendale, viene assegnato, per il periodo di durata del piano che eccede i quattro anni, un ulteriore contributo nella misura da stabilirsi con deliberazione della Giunta regionale.

Alla fine di ciascun esercizio gli elaborati contabili devono essere trasmessi per il tramite degli uffici agricoli comprensoriali al predetto Centro regionale che, previo controllo, rilascia apposita dichiarazione di conformità alla quale è subordinata la erogazione del contributo.

Art. 26.

Centro regionale per la contabilità e l'analisi della gestione aziendale

La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, istituisce un « Centro regionale per la contabilità e l'analisi della gestione aziendale » con i seguenti fini:

1) diffusione della tenuta della contabilità aziendale agricola secondo modelli prestabiliti;

2) analisi di gestione, ai fini dell'individuazione delle aziende di riferimento;

3) predisposizione di schemi per la compilazione dei piani di sviluppo aziendali o interaziendali;

4) controllo sulla corretta tenuta della contabilità aziendale;

5) raccolta di elementi conoscitivi inerenti ai processi produttivi, utili ai fini della programmazione agricola.

TITOLO II

Incoraggiamento alla cessazione anticipata dell'attività agricola ed utilizzazione delle terre disponibili

Capo I

Cessazione anticipata dell'attività agricola

Art. 27.

Indennità di cessazione dell'attività agricola

Per promuovere il miglioramento strutturale delle aziende agricole mediante l'ampliamento della superficie aziendale e per favorire la destinazione delle terre ai fini di utilità pubblica, è istituita un'indennità per la cessazione anticipata dell'attività agricola, da corrispondersi, in conformità alle norme contenute nel presente titolo, ai soggetti indicati nei successivi articoli qualora i terreni siano:

1) ceduti in proprietà o in enfiteusi o in affitto per la durata non inferiore ai quindici anni agli imprenditori agricoli che abbiano ottenuto l'approvazione ed il finanziamento di un piano di sviluppo aziendale o che comunque realizzino con l'accorpamento una maggiore produttività, accertata ai sensi del successivo articolo 37, terzo comma;

2) ceduti in affitto all'ufficio fondiario di cui al successivo articolo 35 per una durata non inferiore a diciotto anni con destinazione a fini di pubblica utilità secondo quanto disposto dal successivo articolo 36.

Art. 28.

Imprenditori agricoli beneficiari dell'indennità

Possono beneficiare dell'indennità gli imprenditori agricoli che:

1) siano titolari di aziende di superficie non superiore a quindici ettari;

2) siano di età compresa tra il 55° ed il 65° anno;

3) abbiano dedicato all'azienda almeno il cinquanta per cento del proprio tempo lavorativo, ricavandone almeno il cinquanta per cento del proprio reddito da lavoro, per un periodo di almeno cinque anni, prima della presentazione della domanda di indennità.

Il limite di superficie indicato al punto *1*) del precedente comma non si applica alle aziende situate nei territori di cui all'ultimo comma del precedente articolo 1.

Ferme restando le condizioni di cui al precedente punto *3*) gli imprenditori titolari di aziende con superficie superiore ai 15 ettari possono essere ammessi a beneficiare dell'indennità se di età compresa fra i 60 ed i 65 anni, salvo che si tratti di vedove che abbiano acquisito la titolarità dell'azienda in seguito al decesso del coniuge o di invalidi con capacità lavorativa ridotta di almeno il cinquanta per cento.

Affittuari coltivatori diretti, affittuari conduttori di aziende agricole, enfiteuti, mezzadri e coloni possono beneficiare dell'indennità, alle condizioni indicate nel primo comma, purché i proprietari dell'azienda consentano la destinazione delle terre secondo quanto previsto dal precedente articolo 27.

Non può beneficiare dell'indennità per anticipata cessazione dell'attività agricola l'imprenditore che abbia in corso di realizzazione un piano di sviluppo aziendale ai sensi del titolo I della presente legge o che abbia alienato, nel biennio precedente la domanda, una quota superiore al venti per cento dell'azienda agricola.

Nell'assegnazione dell'indennità prevista dal presente articolo sono preferiti i richiedenti di età superiore agli anni 60.

Art. 29.

Coadiuvanti familiari e lavoratori dipendenti beneficiari dell'indennità

Per ciascuna azienda, il cui titolare benefici dell'indennità di cessazione anticipata dell'attività agricola, ha altresì titolo a ricevere l'indennità di cui al precedente articolo 27 un coadiuvante familiare, parente entro il sesto grado del titolare dell'azienda o del coniuge di questo, o un lavoratore agricolo dipendente, sempre che abbiano età compresa tra i 55 ed i 65 nni.

A tal fine i soggetti beneficiari devono:

1) avere esercitato l'attività agricola per almeno cinque anni prima della presentazione della domanda, di cui gli ultimi due presso l'azienda che cessa l'attività;

2) aver dedicato all'attività agricola, durante il quinquennio, almeno il cinquanta per cento del loro tempo lavorativo;

3) essere stati o essere iscritti alle rispettive assicurazioni generali obbligatorie.

La domanda del coadiuvante familiare prevale su quella del lavoratore agricolo dipendente.

Art. 30.

Calcolo del tempo lavorativo e del reddito da lavoro

Per il calcolo del tempo lavorativo ai fini di cui ai precedenti articoli 28 e 29 si fa riferimento ad una settimana lavorativa di quaranta ore.

Per il reddito da lavoro si intende qualunque provento derivante da attività autonoma o subordinata, compreso il reddito derivante da trattamento pensionistico di fine attività lavorativa o di vecchiaia.

Art. 31.

Prova dell'attività agricola

L'iscrizione negli elenchi degli aventi diritto all'assicurazione di invalidità e vecchiaia e l'iscrizione all'albo degli imprenditori agricoli di cui alla legge regionale 13 aprile 1974, n. 18 costituiscono presunzione assoluta dell'effettivo svolgimento di attività agricola per il corrispondente periodo.

Nel caso in cui non operino le presunzioni suddette, gli interessati devono presentare istanza di accertamento al Comune nel cui territorio l'attività è stata svolta.

I Comuni, per delega della Regione, esperiscono gli accertamenti necessari e rilasciano agli interessati apposita certificazione.

Art. 32.

Ammontare dell'indennità

L'indennità di cessazione anticipata dell'attività agricola ammonta a 900 unità di conto annue per gli imprenditori agricoli coniugati ed a 600 unità di conto per gli imprenditori agricoli non coniugati o vedovi e per tutte le altre categorie di beneficiari.

L'indennità può essere corrisposta, su richiesta dell'interessato, in rate mensili.

Art. 33.

Requisiti di concessione dell'indennità e procedure relative

La concessione dell'indennità è subordinata all'impegno assunto dal beneficiario con atto scritto ed autenticato nei modi di legge a non esercitare ulteriori attività agricole che comportino la commercializzazione dei prodotti.

L'imprenditore agricolo può conservare per i bisogni familiari la proprietà di una parte del fondo ceduto, compreso un fabbricato rurale destinato ad abitazione, per un'estensione non superiore al cinque per cento dell'intera superficie.

Gli operatori che intendano fruire dell'indennità di anticipata cessazione devono presentare domanda, entro il termine perentorio del 1° gennaio di ciascun anno, all'organismo comprensoriale competente che provvede all'istruttoria avvalendosi dell'ufficio agricolo comprensoriale anche ai fini di quanto previsto dal successivo articolo 36 nonché alla concessione dell'indennità.

L'organismo comprensoriale comunica al Presidente della Giunta regionale l'elenco dei beneficiari ai fini della concessione del nulla osta e del pagamento previsti dal comma successivo.

Il Presidente della Giunta regionale, previo accertamento dell'inclusione della superficie agraria dell'azienda destinata a cessare nel piano approvato dalla Giunta regionale ai sensi dell'ultimo comma del successivo articolo 36 nonché della sussistenza di tutti gli altri requisiti stabiliti dalla legge per l'accoglimento della domanda, concede il nulla osta per il pagamento dell'indennità da parte dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale.

La concessione dell'indennità e la cessazione dell'attività agricola hanno effetto al termine dell'annata agraria successiva al 1° gennaio.

Art. 34.

Revoca della concessione della indennità di anticipata cessazione

Agli effetti della presente legge è vietato ai beneficiari dell'indennità di anticipata cessazione esercitare attività professionali agricole che comportino la commercializzazione dei prodotti; tale esercizio si presume quando il beneficiario svolge attività di coadiuvante familiare o di lavoratore agricolo dipendente.

I Comuni sono delegati a vigilare sull'osservanza di quanto disposto al comma precedente; a tal fine la Giunta regionale trasmette agli stessi l'elenco nominativo dei beneficiari.

I Comuni che accertino la violazione del divieto previsto dal presente articolo ne danno immediata comunicazione al Presidente della Giunta regionale il quale, previa contestazione all'interessato e acquisite eventuali controdeduzioni da presentarsi entro il termine perentorio di venti giorni dalla notifica della stessa, revoca la concessione della indennità ed ingiunge la restituzione delle somme riscosse.

La Giunta regionale dà tempestiva comunicazione della revoca di cui al comma precedente all'Istituto nazionale per la previdenza sociale e al Ministero per l'agricoltura e le foreste per gli adempimenti di loro competenza.

Capo II

Ufficio fondiario, acquisizione e destinazione delle terre

Art. 35.

Ufficio fondiario

In attesa che venga istituito con apposita legge regionale un ente a

gestione autonoma per l'esercizio delle attività di cui al presente titolo, è istituito presso la Giunta regionale un ufficio fondiario al quale sono attribuiti, oltre a quelli previsti dalla presente legge, i seguenti compiti:

1) censimento delle superfici con destinazione agricola in atto e potenziale, ivi comprese le terre degli enti pubblici dipendenti dalla Regione e di quelli soggetti al controllo della Regione a norma dell'articolo 130 della Costituzione;

2) attività relative alla predisposizione ed attuazione del piano di utilizzazione delle terre di cui ai successivi articoli 36 e 37.

Art. 36.
Acquisizione e destinazione delle terre

L'organismo comprensoriale, avuto riguardo alle esigenze di miglioramento aziendale connesse ai piani di sviluppo presentati a norma del titolo I della presente legge nonché alle altre possibili utilizzazioni da parte di enti pubblici, valuta, in relazione agli obiettivi della pianificazione agricola e territoriale regionale, l'utilizzabilità delle superfici aziendali delle quali è stata proposta la cessione ai sensi del precedente articolo 27.

In particolare deve essere verificata la conformità:

1) delle destinazioni agrarie alle scelte prioritarie dei piani zonali ovvero, in mancanza, alle direttive regionali di cui al primo comma del successivo articolo 78;

2) delle destinazioni a rimboschimento, ampliamento o formazione di aziende silvo-pastorali agli eventuali piani regionali in materia di cui alla legge regionale n. 8 del 5 aprile 1976;

3) delle destinazioni a parchi e riserve regionali al piano previsto dalla legge regionale 17 dicembre 1973, n. 58, e successive integrazioni;

4) delle altre destinazioni di pubblica utilità ai piani territoriali ed agli strumenti urbanistici di cui alla legge regionale 15 aprile 1975, n. 51.

Sulla base delle proposte pervenute dagli organismi comprensoriali l'ufficio fondiario predispone, entro il 15 aprile di ogni anno, il piano di destinazione delle terre acquisibili e lo sottopone alla Giunta regionale che lo approva, sentita la competente Commissione consiliare.

Art. 37.
Attuazione del piano di utilizzazione delle terre

L'ufficio fondiario provvede all'attuazione del piano di utilizzazione delle terre acquisite ai sensi dell'articolo precedente cedendole, di preferenza in affitto ultraquindicennale od in proprietà, agli imprenditori agricoli singoli o associati che abbiano avuto approvato un piano di sviluppo nonché ad enti pubblici per le destinazioni indicate al secondo comma del precedente articolo 36.

Ove gli imprenditori abbiano solo persentato o si impegnino a presentare un piano di sviluppo, l'ufficio fondiario provvede con atti precari alla immediata messa a disposizione delle terre richieste, salvo l'adozione dei provvedimenti definitivi a seguito dell'approvazione del piano di sviluppo.

Per gli operatori agricoli che non abbiano presentato il piano di sviluppo l'accertamento della maggior produttività di cui al precedente articolo 27, punto *1*), è effettuato dal Presidente della Giunta regionale previo

parere del comitato agricolo di zona nella cui circoscrizione ricadono totalmente o per la maggiore estensione le superfici agrarie interessate. A tal fine gli acquirenti ovvero gli affittuari od i cessionari enfiteutici devono presentare apposita domanda al Presidente della Giunta regionale.

Art. 38.

Prezzi e canoni

L'ufficio fondiario è abilitato ad acquisire ed a disporre delle superfici agrarie per le destinazioni di cui al precedente articolo 37 a prezzi e canoni non superiori a quelli indicati nei commi seguenti.

Il prezzo d'acquisto non può superare l'equo canone d'affitto relativo alle superfici agrarie capitalizzato al tasso di interesse del due per cento.

Il canone d'affitto non può essere superiore all'equo canone riferito alla superficie agraria interessata ed il canone enfiteutico allo stesso equo canone diminuito del trenta per cento.

Il prezzo di cessione delle superfici con destinazione agraria o silvopastorale ed il canone di affitto, cui è equiparato quello d'enfiteusi, sono determinati a norma dell'articolo 40 della legge 9 maggio 1975, n. 153. La stessa norma disciplina gli atti precari di immediata disposizione.

Il prezzo di cessione delle superfici per destinazioni ad opere o utilizzi pubblici è determinato a norma dell'articolo 16 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, mentre il canone di locazione è determinato dal prezzo medesimo diviso per il numero degli anni di locazione, che non può comunque essere inferiore a quindici.

Gli aventi diritto possono chiedere che in luogo della corresponsione del prezzo di vendita delle terre venga costituita a loro favore la rendita vitalizia di cui al terzo comma dell'art. 40 della legge 9 maggio 1975, n. 153.

Art. 39.

Impiego delle somme introitate

Le somme introitate dalla Regione a seguito di cessioni, affitti o enfiteusi sono comunicate al Ministero per l'agricoltura e le foreste e sono trattenute dalla Regione stessa a titolo di anticipazione, salvo conguaglio, su quanto dovuto dallo Stato a norma dell'articolo 47 della legge 9 maggio 1975, n. 153.

Capo III

Premio di apporto strutturale

Art. 40.

Finalità ed ammontare del premio

È istituito un premio di apporto strutturale in favore degli imprenditori agricoli che destinano le terre di cui abbiano la disponibilità agli scopi indicati al precedente articolo 27.

Il premio ammonta ad otto annualità del canone d'affitto, determinato in base alle vigenti norme sull'equo canone ed è maggiorato del venticinque per cento quando i terreni sono offerti in affitto.

Art. 41.
Beneficiari del premio

Il premio di apporto strutturale può essere concesso:

1) agli imprenditori agricoli che fruiscono dell'indennità di cessazione dell'attività agricola a norma del precedente articolo 28;

2) ai proprietari di terreni che, pur non avendo titolo all'indennità di cessazione, mettano comunque a disposizione i propri terreni per gli scopi di cui al precedente articolo 27;

3) ai proprietari sui cui fondi gli affittuari, coloni, mezzadri, salariati e braccianti si impegnino a realizzare in forme associative, nell'azienda di cui divengano titolari per acquisto o per affitto per la durata di almeno quindici anni, un piano di sviluppo come previsto dal titolo I della presente legge;

4) ai proprietari che cedano il fondo ai propri affittuari, coloni, mezzadri, salariati e braccianti in proprietà o in affitto per la durata di almeno quindici anni per destinarlo all'ingrandimento di aziende ai fini della realizzazione di un piano di sviluppo ai sensi del predetto titolo I;

5) agli affittuari, coloni, mezzadri, enfiteuti che cessino l'attività agricola, anche nel caso in cui non abbiano titolo alla indennità di cessazione e che pongano i terreni da essi condotti a disposizione per gli scopi di cui al precedente articolo 27; in questo caso il premio di apporto strutturale è cumulabile con quello previsto per il proprietario, il cui ammontare viene ridotto del cinquanta per cento;

6) ai proprietari concedenti a mezzadria ed a colonia che trasformino in affitto della durata almeno quindicennale tali contratti, ma una sola volta per superficie agraria.

Art. 42.
Concessione del premio

Gli operatori agricoli che intendano fruire del premio di apporto strutturale devono presentare domanda entro il termine perentorio del 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui le loro superfici agrarie siano state effettivamente destinate agli scopi indicati nel precedente art. 27.

Per la concessione del premio si applicano le procedure previste dal precedente articolo 33, terzo e quarto comma.

TITOLO III
Informazione socio-economica e qualificazione professionale delle persone che lavorano in agricoltura

Capo I
Informazione socio-economica

Art. 43.
Informazione socio-economica

La Regione Lombardia assicura lo svolgimento di attività di informazione socio-economica in agricoltura secondo le modalità previste dai suc-

cessivi articoli 44 e 46 per le seguenti finalità:

1) dare alla popolazione agricola una informazione generale sulle possibilità di migliorare le proprie condizioni economiche, sociali e culturali;

2) studiare ed esaminare i casi individuali, in vista di un adattamento a nuove situazioni, e fornire agli interessati consigli ed orientamenti per lo svolgimento dell'attività agricola, per l'eventuale scelta di una attività non agricola nonché per la definitiva cessazione dell'attività professionale;

3) mettere in contatto con i competenti servizi regionali di informazione le persone che intendano dare un nuovo orientamento alla loro azienda e assistere gli operatori agricoli nei rapporti con l'amministrazione regionale in ordine alle procedure di loro interesse;

4) fare conoscere agli interessati le possibilità di perfezionamento delle persone che lavorano nell'agricoltura e le prospettive offerte nel settore agricolo e in altri settori;

5) favorire lo sviluppo di tutte le altre iniziative che consentano una formazione permanente di coloro che lavorano e vivono nell'ambiente rurale;

6) far conoscere e valutare le possibilità di iniziative associative e cooperativistiche tendenti a realizzare migliori processi di produzione, trasformazione e commercializzazione.

Art. 44.

Servizi regionali per l'informazione socio-economica

L'attività di informazione socio-economica è diretta e coordinata dalla Regione che la gestisce mediante un apposito servizio regionale per l'attività d'informazione socio-economica.

Nell'ambito di tale servizio possono essere previste sezioni specializzate anche a livello comprensoriale.

Le funzioni amministrative attinenti i servizi e le attività di socio-informazione sono attribuite agli organismi comprensoriali.

L'attività di socio-informazione è svolta in conformità agli indirizzi programmatici adottati dall'organismo comprensoriale e dalle Comunità montane, sentito il Comitato agricolo di zona.

Ciascuna sezione è diretta da un consulente socio-economico in possesso del titolo di cui al successivo articolo 50, sesto comma.

Art. 45.

Affidamento ad associazioni, enti ed istituti

Salvo quanto previsto dal precedente articolo 44 la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, è autorizzata ad affidare, sulla base di apposite convenzioni da essa deliberate, determinate attività di informazione socio-economica, ad eccezione di quelle indicate al punto *4*) del precedente articolo 43, ad associazioni regionali di produttori agricoli espressamente costituite allo scopo di creare analoghi servizi per i propri associati ovvero ad enti o istituti, pubblici o privati, già operanti nel settore della propaganda e dell'assistenza tecnica o dei servizi sociali di aiuto alle famiglie.

Le associazioni, gli enti e gli istituti affidatari dei suddetti servizi di informazione socio-economica devono essere riconosciuti idonei a norma di quanto rispettivamente disposto dai successivi articoli 46 e 47 e devono presentare al Presidente della Giunta regionale un programma dettagliato di attività per ciascun anno, con il relativo preventivo di spesa da approvarsi con la deliberazione di affidamento. Con la medesima deliberazione sono concessi i contributi ai sensi del successivo articolo 48.

La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, in caso di accertato e persistente inadempimento degli obblighi assunti può, previa diffida, revocare l'affidamento dei servizi di cui al presente articolo e anche il riconoscimento di idoneità; i contributi concessi possono essere revocati o ridotti con il recupero delle somme eventualmente anticipate.

Art. 46.
Riconoscimento di idoneità delle associazioni

Ai fini del riconoscimento di idoneità di cui al secondo comma del precedente articolo 45 le associazioni debbono:

1) essere composte da produttori agricoli ed avere un congruo numero di soci iscritti all'albo degli imprenditori agricoli di cui alla legge regionale 13 aprile 1974, n. 18;

2) assumere come scopo sociale, senza finalità di lucro, le attività di cui al precedente articolo 43;

3) essere costituite per la durata non inferiore a dieci anni;

4) essere rette da uno statuto approvato dall'assemblea dei soci a maggioranza assoluta degli stessi;

5) prevedere l'adozione di un organico di consulenti socio-economici che entro il triennio successivo alla costituzione dell'associazione sia composto per almeno il settantacinque per cento da soggetti in possesso del titolo previsto al successivo articolo 50, sesto comma.

La domanda di riconoscimento di idoneità, corredata dall'atto costitutivo e dallo statuto e dall'indicazione degli ambiti comprensoriali in cui l'associazione intende operare, è inoltrata al Presidente della Giunta regionale che, su conforme deliberazione della Giunta regionale e sentita la competente Commissione consiliare, provvede con proprio decreto in merito alla stessa e sull'approvazione dello statuto entro novanta giorni dalla presentazione.

Il riconoscimento ha la durata di cinque anni ed è rinnovabile; può essere revocato prima della scadenza di ciascun quinquennio a seguito di gravi inadempienze o di accertata inerzia in ordine agli obblighi assunti dall'associazione.

Art. 47.
Riconoscimento di idoneità di enti e di istituti

Ai fini del riconoscimento di idoneità di cui al secondo comma del precedente articolo 45 gli enti e gli istituti interessati devono presentare, entro il 10 giugno 1978, domanda corredata dalle indicazioni e dai documenti previsti dal secondo comma del precedente articolo 46 comprovanti l'adeguamento delle proprie norme statutarie e della propria organizzazione alle esigenze connesse all'espletamento dei compiti di informazione socio-

economica, con l'osservanza in particolare di quanto disposto dal punto 5), dell'articolo 46.

Per il riconoscimento si applicano le disposizioni di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 46.

Art. 48.

Contributi ad associazioni, enti ed istituti

Per lo svolgimento delle attività di informazione socio-economica affidate a norma del precedente articolo 45, alle associazioni, enti ed istituti convenzionati, la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, concede contributi pari al settanta per cento della spesa riconosciuta ammissibile.

I contributi di cui al precedente comma sono liquidati previa rendicontazione delle spese sostenute.

A richiesta degli interessati la Giunta regionale può disporre la erogazione di anticipazioni fino al quaranta per cento del contributo concesso.

Può altresì essere concesso per ciascun consulente socio-economico in possesso del titolo di cui al successivo articolo 50, sesto comma, e assunto per un periodo non inferiore a cinque anni, un contributo « una tantum » di lire 4.680.000.

Il contributo di cui al precedente comma è corrisposto dopo sei mesi di effettivo servizio purché risulti instaurato un regolare rapporto di lavoro.

Art. 49.

Vigilanza e controllo

La vigilanza ed il controllo sulle attività d'informazione socio-economica svolte da associazioni, enti ed istituti convenzionati è esercitata dalla Giunta regionale, in collaborazione con gli organismi comprensoriali ed i comitati agricoli di zona competenti per territorio, a mezzo degli uffici agricoli comprensoriali.

Art. 50.

Formazione e perfezionamento dei consulenti socio-economici

I corsi di formazione e perfezionamento e gli incontri di aggiornamento per consulenti socio-economici si svolgono presso facoltà universitarie della Regione, sulla base di convenzioni stipulate annualmente fra la Giunta regionale e le Università.

Le convenzioni disciplinano le modalità di ammissione ai corsi e di svolgimento degli stessi, nonché i relativi oneri finanziari in conformità a quanto previsto dagli articoli 51 e 52 della legge 9 maggio 1975, n. 153, salvo quanto disposto dai seguenti commi.

Fra le materie di insegnamento devono inoltre essere previste:

1) analisi istituzionale e socio-economica della programmazione in Lombardia;

2) analisi di mercato;

3) metodologia dei piani di sviluppo aziendale;

4) metodologia dei piani agricoli di zona;

5) statistica;

6) sociologia rurale.

L'ammissione ai corsi dei candidati è estesa:

a) ai candidati in possesso di diploma di laurea in scienze delle produzioni animali od in economia e commercio;

b) ai candidati in possesso di diploma di laurea diverso da quelli prescritti, ammessi con deliberazione motivata della Giunta regionale;

c) ai candidati in possesso di diploma di scuola media superiore, purché abbiano superato un preventivo esame integrativo speciale presso la facoltà interessata su un programma stabilito dalla Giunta regionale.

Per l'ammissione ai corsi non si applicano i limiti espressi in percentuale dal primo comma, lettera b), dell'articolo 52 della legge 9 maggio 1975, n. 153.

A coloro che hanno frequentato i corsi di formazione viene rilasciato dal Presidente della Giunta regionale, sulla base del giudizio positivo formulato dalla Facoltà universitaria interessata, un attestato che costituisce titolo ai fini di quanto previsto dai precedenti articoli 44, 46 e 47.

Alle Università, per le attività previste dal precedente articolo, sono concessi contributi di lire 1.500.000 per ogni consulente che abbia concluso i corsi di formazione e di perfezionamento sulla base di programmi annuali preventivamente approvati.

Le Università beneficiarie di detti contributi sono obbligate a corrispondere ai partecipanti ai corsi di formazione, oltre al materiale didattico, un'indennità di frequenza di lire 800.000 per l'intero corso da erogarsi in rate mensili posticipate, sempreché la frequenza alle lezioni non sia inferiore al novanta per cento delle ore previste.

A coloro che abbiano frequentato i corsi di perfezionamento sono dovuti premi di frequenza da corrispondersi a conclusione del corso nella misura di lire 200.000.

Art. 51.
Bollettino di informazione socio-economica

Per orientare l'attività di informazione socio-economica sui fondamentali problemi dell'agricoltura italiana e del mondo rurale, la Giunta regionale cura la redazione e la diffusione di un bollettino mensile contenente notizie statistiche e informative sulle possibilità che si offrono agli imprenditori ed ai lavoratori agricoli, nell'ambito del territorio regionale, per il migliore svolgimento della loro attività, per eventuali nuove occasioni di lavoro extra agricolo, nonché sulle provvidenze regionali per l'agricoltura ed il lavoro subordinato in genere.

A tal fine il Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della Giunta stessa e d'intesa con la Commissione consiliare competente, nomina un Comitato di redazione di non più di cinque componenti.

Capo II
Qualificazione professionale

Art. 52.
Attività di qualificazione professionale

La Regione Lombardia assicura lo svolgimento delle attività di qualificazione professionale delle persone che lavorano in agricoltura secondo

le modalità previste dai successivi articoli promuovendo lo svolgimento di appositi corsi per consentire alle stesse di acquisire una nuova qualificazione nell'ambito della professione agricola o di migliorare quella che già possiedono affinché possano integrarsi in una agricoltura moderna.

La Regione può altresì promuovere:

1) attività di divulgazione e di assistenza tecnica a livello delle singole aziende o di gruppi di aziende omogenee, su vasta scala ed in forma capillare;

2) la costituzione di aziende dimostrative che forniscano concreti esempi di applicazione di tecnologie avanzate in ordine ai principali ordinamenti produttivi agricoli e zootecnici adottati nelle diverse zone della Regione, di realizzazione di strutture funzionali ed economiche, soprattutto per quanto concerne l'edilizia rurale, nonché di gestione aziendale economicamente vantaggiosa anche attraverso l'impiego di forme avanzate di organizzazione scientifica del lavoro.

Art. 53.
Divulgazione ed assistenza tecnica

Per lo svolgimento delle attività di cui al punto *1*), secondo comma del precedente articolo 52 è istituita presso ciascun ufficio agricolo comprensoriale una sezione specializzata per la divulgazione e l'assistenza tecnico-economica in agricoltura.

La sezione è diretta da un funzionario esperto in economia agraria, con particolare riguardo alla contabilità ed all'analisi della gestione aziendale ed è composta da uno o più tecnici specializzati nelle diverse branche dell'agronomia e della zootecnia, in relazione agli indirizzi produttivi previsti dai piani agricoli di zona.

Spetta alla sezione specializzata di provvedere alla consulenza ed alla assistenza tecnico-economica delle singole aziende inerenti soprattutto alla predisposizione ed all'attuazione dei piani di sviluppo di cui al precedente articolo 6.

La sezione effettua, in particolare, sistematicamente visite domiciliari e promuove riunioni di imprenditori per l'esame collegiale dei risultati delle rispettive gestioni aziendali e delle tecnologie adottate.

Salvo quanto previsto dai precedenti commi, la Giunta regionale è autorizzata ad affidare compiti di divulgazione ed assistenza tecnica alle associazioni di cui al precedente articolo 45; a tal fine si applicano le norme di cui ai precedenti articoli 45 e 49.

Art. 54.
Aziende dimostrative

Per la costituzione delle aziende dimostrative di cui al punto 2) secondo comma del precedente articolo 52, la Regione si avvale dell'ufficio fondiario previsto dal precedente articolo 35, utilizzando a tal fine, ove possibile, terre amministrate dall'ufficio medesimo.

La costituzione delle aziende dimostrative è disposta dalla Giunta regionale sulla base di apposito programma quinquennale approvato dal Consiglio regionale che determina la ubicazione delle aziende stesse, le dimensioni e gli indirizzi produttivi in armonia con i piani agricoli della zona in cui devono operare.

Il primo programma deve prevedere in via prioritaria l'istituzione di due aziende dimostrative per l'allevamento di bovini da carne e di ovini allo stato brado che assicurino una conveniente utilizzazione di terre abbandonate od insufficientemente utilizzate.

Art. 55.
Corsi di qualificazione professionale

I corsi per la qualificazione professionale in agricoltura di cui al primo comma dell'articolo 52 sono istituiti sulla base delle previsioni del piano regionale per la formazione professionale di cui agli articoli 36 e seguenti della legge regionale 16 giugno 1975, n. 93, e sono svolti secondo le modalità previste dalla medesima legge salvo quanto disposto dai successivi articoli 56 e seguenti.

I corsi sono distintamente indirizzati alla formazione ed al perfezionamento di capi d'azienda ed alla formazione e qualificazione professionali di lavoratori agricoli dipendenti e di coadiuvanti familiari agricoli.

Ai corsi di formazione per capi d'azienda sono ammessi coloro che lavorano in agricoltura di età non inferiore ad anni diciotto e non superiore ad anni cinquantacinque.

Ai corsi di perfezionamento per capi d'azienda sono ammessi, a cicli triennali, coloro i quali hanno frequentato i corsi di formazione ed abbiano esercitato, per lo stesso periodo, attività di dirigente di azienda agricola.

Art. 56.
Svolgimento dei corsi

La Regione attua i corsi di cui al precedente articolo 55 in forma diretta mediante l'attività dei centri di formazione professionale dipendenti dalla Regione stessa o dagli enti locali, con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 26 della legge regionale 16 giugno 1975, n. 93.

Del Comitato di gestione dei centri che gestiscono i predetti corsi fanno parte, in luogo dei componenti di cui alla lettera *c)* dell'articolo 12 della legge 16 giugno 1975, n. 93, tre rappresentanti delle organizzazioni professionali dei produttori agricoli maggiormente rappresentative a livello nazionale, designati dalle rispettive organizzazioni provinciali.

Con il piano regionale previsto dall'articolo 36 della legge regionale 16 giugno 1975, n. 93, la Regione può altresì affidare lo svolgimento dei corsi ad associazioni ed istituti specializzati costituiti dalle organizzazioni professionali dei produttori agricoli maggiormente rappresentative sul piano nazionale e che siano riconosciuti idonei a norma di quanto previsto dal successivo articolo 57.

Art. 57.
Riconoscimento di idoneità delle associazioni e degli istituti specializzati

Ai fini del riconoscimento di idoneità di cui all'ultimo comma del precedente articolo 56 le associazioni e gli istituti specializzati devono:

1) possedere strutture, attrezzature ed ausilî didattici idonei per lo svolgimento dell'attività di formazione e perfezionamento professionale;

2) disporre di istruttori di adeguata qualificazione per esperienza acquisita nell'insegnamento medio superiore o universitario. Possono essere anche utilizzati collaboratori tecnici particolarmente esperti, appartenenti alla pubblica amministrazione regionale o statale del settore agricolo, nonché alle organizzazioni professionali, sindacali e cooperative;

3) avere una gestione amministrativo-contabile separata da quella delle altre attività.

Il riconoscimento e l'eventuale revoca dello stesso sono disposti con le procedure di cui al secondo e terzo comma del precedente articolo 46.

Art. 58.

Programma dei corsi

I programmi dei corsi previsti dal precedente articolo 55 devono essere adeguati agli obiettivi previsti dai piani agricoli delle zone in cui i corsi stessi si svolgono.

In particolare i programmi per la formazione dei capi d'azienda devono avere un carattere eminentemente pratico e prevedere i seguenti insegnamenti:

1) contabilità aziendale;

2) analisi della gestione aziendale;

3) tecnica delle coltivazioni con riferimento alle coltivazioni tipiche della zona interessata al corso;

4) tecnologia degli allevamenti;

5) problemi della produzione e del mercato dei principali prodotti agricoli;

6) commercializzazione dei prodotti agricoli;

7) organizzazione scientifica del lavoro;

8) problemi di carattere associativo con riguardo alle attività collettive per la raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli;

9) cooperazione aziendale e forme associative in agricoltura;

10) provvidenze regionali, nazionali e comunitarie a sostegno dell'agricoltura;

11) problemi sociali e del lavoro in agricoltura.

I corsi di formazione devono avere una durata di almeno dieci settimane con quindici ore settimanali di insegnamento.

I corsi di perfezionamento devono prevedere gli insegnamenti di cui al primo comma maggiormente specializzati e devono avere una durata di almeno otto settimane con quindici ore settimanali di insegnamento.

I programmi per la qualificazione professionale dei lavoratori agricoli dipendenti e dei coadiuvanti familiari devono avere carattere pratico con particolare riferimento alla specializzazione delle operazioni colturali, all'uso delle macchine, degli antiparassitari, dei concimi e degli altri mezzi di produzione nonché al razionale allevamento delle varie specie di bestiame. I relativi corsi devono avere la durata di almeno dodici settimane con quindici ore settimanali di insegnamento.

Art. 59.

Corsi residenziali

Per i capi d'azienda di età inferiore ai trenta anni possono essere organizzati corsi speciali di formazione professionale a carattere residenziale.

La durata minima dei corsi residenziali deve essere di dodici settimane, a tempo pieno e con applicazioni di carattere pratico, opportunamente distribuite durante l'annata agraria in relazione alle fasi caratteristiche di ciascun orientamento produttivo cui il corso si riferisce.

I corsi residenziali sono svolti dai centri di formazione professionale dipendenti dalla Regione presso le aziende dimostrative di cui al precedente articolo 54, ove costituite.

I programmi dei corsi residenziali devono avere carattere integrato, avuto soprattutto riguardo ai problemi della moderna organizzazione e conduzione dell'impresa agricola singola od associata.

Art. 60.

Premi di frequenza

A coloro che abbiano frequentato continuativamente un corso residenziale di formazione professionale è corrisposto un premio di frequenza di lire 300.000.

A coloro che abbiano frequentato un corso di qualificazione professionale per lavoratori agricoli dipendenti e coadiuvanti familiari, sempreché abbiano dato una presenza non inferiore al novanta per cento delle ore programmate, è corrisposto un premio di frequenza di lire 150.000.

Art. 61.

Contributi alle associazioni ed agli istituti specializzati

Alle associazioni, enti ed istituti specializzati cui sia stato affidato lo svolgimento di corsi a norma dell'ultimo comma del precedente articolo 56 sono corrisposti i seguenti contributi:

1) un contributo « una tantum » di lire 700.000 per ciascun capo d'azienda che abbia frequentato i corsi di formazione e perfezionamento professionale, elevato a lire 1.000.000 nel caso di corsi residenziali di cui al precedente articolo 59;

2) un contributo « una tantum » di lire 750.000 per ciascun partecipante ai corsi di formazione professionale per lavoratori agricoli dipendenti e coadiuvanti familiari.

Alle predette associazioni, enti ed istituti incombe l'obbligo di corrispondere i premi di frequenza previsti dal precedente articolo 60.

In caso di accertato e persistente inadempimento degli obblighi assunti, si applica quanto previsto dall'ultimo comma del precedente articolo 45.

TITOLO IV

Disposizioni speciali per l'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate

Art. 62.

Provvidenze

Nei territori indicati dall'ultimo comma del precedente articolo 1 viene stabilito un regime speciale di aiuti in conformità alla direttiva C.E.E.

n. 268 del 28 aprile 1975 ed alla legge 10 maggio 1976, n. 352.

Tale regime speciale di aiuti è comprensivo dei seguenti interventi:

1) concessione a favore degli imprenditori agricoli di una indennità compensativa annua per la durata di cinque anni;

2) concessione di aiuti per investimenti collettivi inerenti alla produzione foraggera, alla sistemazione ed all'attrezzatura dei pascoli e alpeggi sfruttati in comune, nonché alla produzione zootecnica;

3) concessione di aiuti per investimenti in aziende che non siano in grado di raggiungere il reddito comparabile da lavoro;

4) concessione di aiuti per investimenti inerenti alle attività extra-agricole di carattere turistico e artigianale;

5) concessione di aiuti per la realizzazione di infrastrutture con particolare riferimento alle vie di accesso alle aziende agricole, agli elettrodotti, agli acquedotti ed ai depuratori delle acque.

Art. 63.
Indennità compensativa

Agli imprenditori agricoli, singoli od associati, che diano la prova di coltivare un fondo a qualsiasi titolo come proprietari, coltivatori diretti, affittuari, coloni, mezzadri, compartecipanti dedicando a tale attività almeno la metà del proprio tempo di lavoro e ricavandone almeno il cinquanta per cento del proprio reddito da lavoro, è concessa una indennità compensativa annua intesa ad alleviare gli svantaggi naturali dei territori in cui operano, purché si impegnino a proseguire la coltivazione per almeno un quinquennio.

Sono esonerati dall'impegno di cui al comma precedente gli imprenditori che percepiscono una pensione di invalidità o vecchiaia oppure in caso di forza maggiore o in caso di espropriazione o di acquisizione per motivi di pubblica utilità.

L'indennità compensativa è concessa solo se la superficie agricola utilizzata dai soggetti sopra indicati non è inferiore ai tre ettari, salvo il caso di coltivazioni altamente specializzate (vigneto, colture floreali, ortaggi, vivai forestali, ecc.) ubicate in zone particolarmente svantaggiate sotto il profilo socio-economico.

Ai fini della determinazione della superficie agricola utilizzata si tiene conto della quota di comproprietà, delle partecipazioni a proprietà collettive e consortili e ad interessenze, regole, comunità agrarie e simili, nonché dei diritti attivi o di uso civico.

Nel caso di forme associate di gestione il predetto limite minimo di tre ettari deve risultare dal rapporto medio tra la superficie agricola utilizzata ed il numero dei soci che prestano attività lavorativa nell'azienda.

Art. 64.
Misura dell'indennità compensativa

Per le aziende di allevamento di bovini, ovini o caprini, l'indennità viene commisurata al numero delle unità di bestiame adulto (U.B.A.) allevate durante l'anno fino ad un massimo di 52,50 unità di conto per unità di bestiame adulto.

L'importo totale dell'indennità concessa non può superare le 52,50 unità di conto per ettaro di superficie foraggera dell'azienda.

Per la determinazione delle unità di bestiame adulto si osservano i seguenti parametri di ragguaglio:

1) tori, vacche ed altri bovini superiori a due anni 1,0 U.B.A.
2) bovini da sei mesi a due anni 0,6 U.B.A.
3) pecore e capre 0,15 U.B.A.

Entro i limiti previsti dal comma *precedente* la indennità per unità di bestiame adulto viene determinata secondo i seguenti scaglioni:

1) 52,50 unità di conto per allevamenti fino a 5 U.B.A.
2) 30,0 unità di conto per allevamenti da 5 a 10 U.B.A.
3) 24,0 unità di conto per allevamenti oltre le 10 U.B.A.

In ogni caso l'importo totale dell'indennità concessa non può superare quello corrispondente alle 35 U.B.A. del primo scaglione, salvo che per le cooperative, le società di persone e le comunioni familiari.

Le indennità sopraindicate sono diminuite del trenta per cento nel caso di aziende situate nel fondo valle che non utilizzino in alcun modo pascoli montani.

Nel caso che la produzione di latte delle vacche sia destinata alla commercializzazione e rappresenti più del trenta per cento della produzione lorda vendibile dell'azienda, l'indennità è diminuita del venti per cento e può essere concessa per un numero di vacche non superiore alle dieci unità.

Nel caso di aziende che non allevino bestiame, l'indennità è commisurata a *sedici unità di conto per ettaro* di superficie agraria utilizzata, al netto di quella destinata alle colture foraggere, al frumento ed alla produzione intensiva di pere, pesche e mele eccedenti le cinquanta are per azienda.

Art. 65.

Concessione dell'indennità compensativa

La domanda per la concessione dell'indennità compensativa di cui ai precedenti articoli deve essere presentata entro il 31 gennaio di ogni anno alla Comunità montana competente per territorio.

La Comunità montana entro sessanta giorni provvede alla relativa istruttoria e delibera con atto motivato la concessione dell'indennità.

Nella concessione dell'indennità compensativa è data priorità alle domande presentate dai coltivatori diretti, dai mezzadri e dai partecipanti delle cooperative di conduzione.

Nell'ambito delle richieste presentate dai coltivatori diretti e dai mezzadri sono prioritariamente accolte le domande inerenti alle aziende il cui imprenditore, o un coadiuvante familiare, abbia una età inferiore ai quarantacinque anni.

Dei suddetti provvedimenti il Presidente della Comunità montana compila un dettagliato elenco, precisando per ciascuna azienda il nome del concessionario, il numero delle unità di bestiame adulto allevato, la superficie utilizzata e l'importo concesso.

L'elenco è trasmesso al Presidente della Giunta regionale ed esposto per quindici giorni all'albo pretorio di ciascun Comune compreso nella Comunità montana interessata.

Entro i successivi trenta giorni chiunque ne abbia interesse può presentare ricorso al Presidente della Giunta regionale che decide su conforme deliberazione della Giunta stessa.

Entro sessanta giorni dal termine indicato dal precedente comma il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'assessore competente, accredita alle Comunità montane i fondi necessari alla liquidazione dell'indennità compensativa; entro i successivi sessanta giorni le Comunità montane inviano alla Regione un dettagliato rendiconto dei pagamenti effettuati.

A copertura delle spese derivanti dall'esercizio delle funzioni delegate dal presente articolo l'Amministrazione regionale corrisponde alle Comunità montane una somma pari al due per cento dei fondi erogati.

Art. 66.

Aiuti per investimenti collettivi

Sono concessi aiuti per investimenti collettivi diretti a migliorare le produzioni foraggere, nonché la sistemazione dei pascoli ed alpeggi sfruttati in comune, compresa l'attuazione delle opere di servizio necessarie per assicurare una loro razionale gestione e per migliorare gli allevamenti.

Tali aiuti sono concessi alle associazioni di operatori agricoli, con priorità per quelle costituite in forma cooperativa, nonché ai Comuni, alle Comunità montane, alle Università agrarie, alle comunioni familiari ed altri organismi consimili.

Gli aiuti consistono nella erogazione di contributi in conto interessi per mutui agevolati o di contributi in conto capitale, cumulabili, purché complessivamente non superino il settantacinque per cento della spesa ammissibile che non può essere superiore alle 80.000 unità di conto per ogni investimento collettivo ed alle 400 unità di conto per ogni ettaro di pascolo o di alpeggio sistemato o attrezzato.

Il tasso di interesse a carico dei beneficiari è pari al due per cento.

Art. 67.

Iniziative finanziabili

Gli aiuti previsti dal precedente articolo 66 sono concessi per la realizzazione delle seguenti iniziative:

1) incremento della produzione foraggera, specialmente attraverso opere di sistemazione, di impianto, di concimazione, di irrigazione e di fertirrigazione;

2) costruzione e miglioramento delle attrezzature necessarie per la raccolta, l'immagazzinamento e l'utilizzazione dei foraggi nonché per i ricoveri del bestiame;

3) acquisto di impianti per l'essiccazione dei foraggi e di macchine ed attrezzature varie per la coltivazione e l'utilizzazione dei foraggi stessi;

4) costituzione, sistemazione e miglioramento dei pascoli ed alpeggi sfruttati in comune ed attuazione di tutte le opere di servizi necessari per migliorare la gestione, comprese le recinzioni e gli abbeveratoi;

5) realizzazione ed ammodernamento di strutture di carattere interaziendale nonché di infrastrutture;

6) acquisto di terreni o acquisizione in uso a lunga scadenza sotto qualsiasi forma con obbligo di miglioria, da parte dei Comuni, Provincie,

Comunità montane e cooperative di allevatori, per la realizzazione degli interventi sopra elencati in aree che comportino la ricomposizione di fondi frammentati ed il recupero di terre inutilizzate o scarsamente utilizzate, con particolare riferimento all'acquisizione, a norma dell'articolo 9 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, di terreni da destinare a prati e pascoli.

Art. 68.
Premi di orientamento

Il contributo in conto capitale di cui al precedente articolo 18, secondo e terzo comma, è esteso ai soggetti e per le iniziative rispettivamente previsti dai precedenti articoli 66 e 67.

Art. 69.
Concessione degli aiuti per investimenti collettivi

Ai fini della concessione degli aiuti previsti dal precedente articolo 66 in ordine alle iniziative indicate dai precedenti articoli 67 e 68, ciascuna Comunità montana provvede a redigere, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, una mappa dei pascoli e degli alpeggi con il censimento completo e dettagliato di tutte le terre suscettibili di utilizzazione a pascolo con particolare riferimento alle terre abbandonate o scarsamente utilizzate. La mappa deve essere esposta all'albo pretorio di ciascuno dei Comuni costituenti la Comunità montana per un periodo di trenta giorni.

Sulla base della predetta mappa, entro trenta giorni dal termine di cui al comma precedente, ciascun ente od organismo presenta alla Comunità montana competente per territorio un progetto di massima, corredato dal preventivo di spesa, delle iniziative da realizzare in ordine a ciascun pascolo o alpeggio.

La Comunità montana, entro i successivi novanta giorni, provvede all'istruttoria delle domande e le trasmette al Presidente della Giunta regionale unitamente alle proposte relative all'assegnazione dei contributi.

Le proposte di cui al comma precedente devono essere esposte nell'albo pretorio di ciascun Comune per un periodo di quindici giorni. Entro i successivi trenta giorni chiunque ne abbia interesse può presentare le proprie osservazioni al Presidente della Giunta regionale.

La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, delibera la concessione di contributi.

Art. 70.
Agevolazioni per attività extragricole

Alle aziende agricole di cui al precedente articolo 3 sono concesse agevolazioni sotto forma di un concorso nel pagamento di interessi su mutui e prestiti per investimenti di carattere turistico o artigianale realizzati nell'ambito dell'azienda stessa per un importo non superiore a 10.520 unità di conto; il tasso di interesse a carico del beneficiario è pari al 2 per cento.

A garanzia dei suddetti prestiti e mutui può essere concessa una fidejussione da parte della Regione fino alla copertura dell'ottanta per cento del relativo importo.

Ai fini della concessione delle agevolazioni previste dal presente articolo e in attesa dell'approvazione del piano socio-economico delle Comunità montane, queste individuano in apposito piano stralcio le zone di sviluppo turistico ed artigianale, prevedendo specifici interventi per la promozione dell'attività turistica e la salvaguardia e lo sviluppo di attività artigianali e precisando altresì il territorio dei Comuni in cui le suddette attività devono essere promosse.

Il piano stralcio viene trasmesso alla Regione ai sensi e per gli effetti degli articoli 11 e 12 della legge regionale 16 aprile 1973, n. 23, e viene esposto nell'albo pretorio di ciascuno dei Comuni della Comunità montana per un periodo di trenta giorni.

I progetti relativi allo sviluppo di attività turistiche e artigianali sono inseriti dalle aziende interessate nei piani di sviluppo redatti e presentati ai sensi del titolo I, capo I della presente legge.

Art. 71.

Aiuti alle aziende che non raggiungono il reddito comparabile

Alle aziende che non sono in grado di raggiungere, attraverso un piano di sviluppo aziendale redatto ai sensi della presente legge, un reddito da lavoro comparabile, quale è determinato per i territori di cui all'ultimo comma del precedente articolo 1, possono essere concessi in via eccezionale e per un periodo non superiore ai cinque anni, i contributi di cui ai precedenti articoli 16 e 18 della presente legge.

Il tasso di interesse a carico dei beneficiari relativo ai mutui di cui al predetto articolo 16 non può essere inferiore al tre per cento.

I contributi in conto capitale previsti dal precedente articolo 18 non possono superare la misura indicata dal secondo comma dello stesso articolo.

Per la presentazione e l'istruttoria delle domande nonché per la concessione dei contributi si applicano le disposizioni di cui ai precedenti articoli 12, 13, 14 e 21.

Art. 72.

Concessione di aiuti per la realizzazione di infrastrutture

Ai fini della concessione degli aiuti di cui al punto 5) del precedente articolo 62 le Comunità montane presentano alla Giunta regionale entro il 31 dicembre di ogni anno la richiesta di contributi per la realizzazione di infrastrutture previste nei loro programmi stralcio annuali.

In mancanza dei programmi stralcio di cui al comma precedente le Comunità montane presentano alla Giunta regionale, a norma dell'articolo 19 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, un programma relativo alla realizzazione di infrastrutture basato sulle domande di enti locali o di produttori agricoli, singoli o associati.

Il Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale, delibera en-

tro il 28 febbraio di ogni anno il riparto dei contributi tra le Comunità montane.

L'importo di tali contributi viene determinato in base alle disponibilità finanziarie assegnate alla Regione dall'articolo 15, lettera *a*), della legge 10 maggio 1976, n. 352.

Nel relativo riparto il Consiglio regionale tiene conto dell'urgenza e della priorità delle opere, privilegiando le Comunità montane che abbiano adottato il piano di sviluppo socio-economico di cui all'articolo 5 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102.

Le Comunità montane destinano i contributi loro assegnati ai sensi dei commi precedenti per opere da realizzarsi da parte di enti locali, o di produttori agricoli singoli o associati, osservando le procedure previste dall'articolo 18, commi secondo, quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo della legge regionale 5 aprile 1976, n. 8.

La Comunità montana provvede direttamente alla realizzazione di opere di interesse sovracomunale.

Art. 73.
Sostituzioni

Nel caso di irregolarità o ritardo da parte delle Comunità montane nell'espletamento delle funzioni delegate previste nel presente titolo la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, delibera l'adozione delle misure sostitutive, incaricando dell'esecuzione l'assessore competente.

TITOLO V
Disposizioni finali e transitorie

Art. 74.
Esercizio delle funzioni amministrative da parte delle Comunità montane e dei Consorzi comprensoriali

Le funzioni amministrative ed i compiti attribuiti dalla presente legge agli organismi comprensoriali sono esercitati dalle Comunità montane quando riguardino i rispettivi territori.

Qualora siano costituiti i Consorzi comprensoriali di cui all'articolo 14 della legge 15 aprile 1975, n. 52, le funzioni amimnistrative ed i compiti attribuiti dalla presente legge agli organismi comprensoriali istituiti con detta legge sono assunti dai Consorzi medesimi.

Art. 75.
Spese funzionali

Salvo quanto disposto dal precedente articolo 65, ultimo comma, la Regione rimborsa ai Consorzi comprensoriali di cui alla legge regionale 15 aprile 1975, n. 52 nonché alle Comunità montane ed agli enti locali le spese sostenute dagli stessi per l'esercizio delle funzioni amministrative inerenti all'attuazione della presente legge; dette spese sono a carico della Regione per quanto riguarda l'attività degli organismi comprensoriali.

Art. 76.

Delega di firma

L'assessore competente, ove delegato, firma gli atti attribuiti dalla presente legge al Presidente della Giunta regionale.

Art. 77.

Relazione della Giunta regionale

La Giunta regionale presenta annualmente al Consiglio regionale una relazione sullo stato dell'agricoltura lombarda, sulle prospettive di sviluppo a breve e medio termine, nonché un dettagliato rapporto sull'attuazione della presente legge e sugli effetti della stessa sulle condizioni economiche e sociali in agricoltura.

Art. 78.

Disposizioni transitorie

Fino all'approvazione dei piani agricoli di zona le misure e le provvidenze previste dalla presente legge devono conformarsi alle direttive stabilite con deliberazione della Giunta regionale, di intesa con la Commissione consiliare competente, da adottarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge stessa.

Ferme restando le funzioni attribuite alle Comunità montane, fino a quando non siano costituiti gli organismi comprensoriali, i comitati agricoli di zona nonché gli uffici agricoli comprensoriali, le competenze attribuite agli stessi organi ed uffici della presente legge sono esercitate dalla Giunta regionale che si avvale, per gli adempimenti istruttori, consultivi ed esecutivi degli ispettorati provinciali dell'agricoltura.

Fino a quando non siano costituiti i comitati agricoli di zona il parere di cui al secondo comma del precedente articolo 13 è espresso da un comitato provinciale, con sede presso gli uffici dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura. Detto comitato è composto da cinque coltivatori diretti, due imprenditori agricoli non coltivatori diretti, due lavoratori agricoli dipendenti e da due rappresentanti delle organizzazioni cooperative ed è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale su proposta dei rispettivi organismi di categoria maggiormente rappresentativi. Il comitato elegge tra i suoi membri il Presidente; funge da segretario un funzionario regionale designato dall'assessore all'agricoltura.

Il parere di cui al terzo comma è trasmesso alla Comunità montana o alla Giunta regionale a cura del Presidente del comitato stesso per i provvedimenti di rispettiva competenza.

Art. 79.

Disposizioni finanziarie

Agli oneri finanziari necessari per l'attuazione della presente legge si fa fronte con le assegnazioni deliberate dal CIPE a favore della Regione Lombardia sui fondi stanziati dalla legge 9 maggio 1975, n. 153 e dalla legge 10 maggio 1976, n. 352 e sui fondi che verranno stanziati con successive leggi di integrazione, nonché con finanziamenti aggiuntivi. derivanti dai mezzi propri della Regione.

Alla determinazione dei singoli stanziamenti annuali di spesa occorrenti per le iniziative e le provvidenze previste dalla presente legge si provvede con appositi provvedimenti legislativi, ovvero con le leggi regionali di approvazione dei bilanci per l'esercizio 1977 e successivi.

LA LEGGE REGIONALE DELL'EMILIA-ROMAGNA

Testo della legge regionale approvata dal Consiglio il 9 giugno e riapprovata il 28 luglio 1976: « Attuazione delle direttive del Consiglio delle Comunità Europee per la riforma dell'agricoltura »

Riportiamo il testo degli articoli della legge dell'Emilia direttamente interessanti la 4ª direttiva.

Altri articoli interessanti le zone e le Comunità montane sono i seguenti: 7, 10, 11, 13, 44, 45, 55, 56, 57, 58, 59 e 60.

Art. 1.

La Regione Emilia-Romagna, con la presente legge, dà attuazione alle disposizioni della legge 9 maggio 1975, n. 153, « Attuazione delle direttive del Consiglio delle Comunità Europee per la riforma dell'agricoltura » e della legge 10 maggio 1976, n. 352, «Attuazione della direttiva comunitaria sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate ».

La presente legge ha lo scopo di promuovere, nell'ambito di un programmato disegno di riequilibrio socio-economico del territorio regionale, interventi idonei a migliorare il livello dei redditi e delle condizioni di vita e di lavoro della popolazione agricola attraverso l'ammodernamento e il potenziamento delle strutture produttive ed il miglioramento del grado di formazione generale e professionale delle persone che lavorano in agricoltura.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si intendono richiamate le norme della legge 9 maggio 1975, n. 153, e della legge 10 maggio 1976, n. 352.

TITOLO I

Ammodernamento delle aziende agricole

Art. 2.

Per promuovere l'ammodernamento e il potenziamento delle strutture produttive agricole, la Regione istituisce aiuti prioritari in favore delle aziende agricole il cui reddito non garantisca ai lavoratori impiegati il raggiungimento del reddito da lavoro comparabile.

L'obiettivo di reddito perseguito è il raggiungimento di una remunerazione del lavoro agricolo comparabile a quella degli addetti ai settori extragricoli della regione, determinata in base ai criteri indicati al successivo art. 10.

Tale reddito comparabile deve essere realizzato attraverso l'attuazione di un piano di sviluppo, aziendale o interaziendale, che consenta una più razionale ed efficiente organizzazione dei fattori di produzione, anche sotto forma di impianti e servizi comuni, secondo le modalità di cui ai successivi articoli.

Le misure previste dal presente titolo dovranno applicarsi con preferenza alle imprese familiari coltivatrici, singole e associate, e alle cooperative di conduzione terreni.

Art. 3.

Le funzioni amministrative inerenti l'applicazione degli aiuti previsti dal presente titolo, ad esclusione di quelle affidate specificamente ad altri organi regionali o genericamente alla Regione, sono attribuite ai Comitati comprensoriali di cui alla legge regionale 31 gennaio 1975, n. 12.

Qualora l'ambito comprensoriale coincida con quello di una Comunità montana, le funzioni di cui al primo comma sono delegate alla Comunità montana. La presente disposizione si applica anche nel caso in cui l'ambito comprensoriale ed il territorio della Comunità montana non coincidano per frazioni di territorio di Comuni solo parzialmente classificati montani. In tale ipotesi, la Comunità montana esercita le funzioni per tutto il proprio territorio e per quello ricompreso nel restante ambito comprensoriale.

Nel circondario di Rimini le funzioni del Comitato comprensoriale vengono assunte dal Comitato circondariale previsto dalla legge regionale 22 gennaio 1974, n. 6.

Spetta, tra l'altro, ai Comitati comprensoriali:

a) accertare l'esistenza dei requisiti per la presentazione dei piani di sviluppo;

b) ricevere, esaminare ed approvare, entro 90 giorni dalla loro presentazione, i piani di sviluppo in base ai criteri indicati dalle successive disposizioni ed in conformità degli obiettivi dei programmi di sviluppo comprensoriali e delle Comunità montane;

c) assicurare, a domanda dei produttori interessati, anche mediante affidamento alle associazioni di cui al successivo art. 20, una assistenza generale alla formazione di tali piani ed a qualsiasi altro adempimento necessario ai fini della concessione degli aiuti previsti;

d) controllare le fasi di attuazione dei piani secondo le modalità e gli obiettivi in esso programmati ed in relazione alle successive erogazioni degli aiuti.

Dei criteri generali di attuazione degli interventi e dei risultati dell'istruttoria eseguita in ordine ai singoli piani di sviluppo aziendale o interaziendale il competente ufficio comprensoriale è tenuto a dare immediata comunicazione alle Comunità montane ed ai Comuni interessati; entro 20 giorni le Comunità montane e i Comuni stessi hanno facoltà di far pervenire al Comitato comprensoriale il proprio motivato parere in ordine ai criteri predetti e in ordine alla concessione dei benefici richiesti.

Art. 4.

Nell'esercizio delle funzioni attribuite, i Comitati comprensoriali dovranno promuovere ed assicurare la diretta partecipazione dei produttori e lavoratori agricoli.

A tal fine sono istituiti a livello comprensoriale i Consigli elettivi dei produttori e lavoratori agricoli.

Entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge la Regione emanerà le norme per la composizione e il funzionamento dei predetti Consigli, nei quali dovrà comunque essere assicurata la prevalente presenza di rappresentanti di produttori agricoli.

Fino all'entrata in vigore di tale normativa i Consigli dei produttori e lavoratori agricoli saranno composti da:

— nove imprenditori agricoli, di cui almeno sette coltivatori diretti, designati dalle associazioni professionali più rappresentative a livello nazionale;

— cinque lavoratori agricoli designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori agricoli più rappresentative a livello nazionale;

— tre membri designati dalle organizzazioni delle cooperative agricole più rappresentative a livello nazionale.

Art. 5.

I Comitati comprensoriali trasmettono, ad istruttoria tecnica avvenuta, i piani di sviluppo aziendali o interaziendali ai Consigli dei produttori e lavoratori agricoli che esprimono parere entro 30 giorni dal ricevimento.

In particolare, ai Consigli dei produttori e lavoratori agricoli spetta:

a) esprimere un giudizio circa l'esistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi per la presentazione dei piani di sviluppo;

b) fornire valutazioni sull'idoneità dei piani di sviluppo alla realizzazione degli obiettivi di ammodernamento, in relazione agli investimenti e agli altri interventi in essi programmati;

c) esprimere un giudizio che accerti come i piani di sviluppo non siano in contrasto con gli obiettivi fissati per il settore agricolo dai piani di sviluppo comprensoriali e delle Comunità montane, nonché dai piani di intervento settoriali della Regione.

... omissis ...

TITOLO II

Ulteriori disposizioni a favore della montagna e delle zone svantaggiate

Art. 24.

È istituita una indennità compensativa annua per gli imprenditori agricoli, singoli o associati, residenti nei territori montani e in quelli dichiarati svantaggiati ai sensi della direttiva C.E.E. 268/75.

L'indennità di cui al comma precedente verrà erogata alle condizioni e con le modalità stabilite dall'art. 6 della legge 10 maggio 1976, n. 352, e nella misura massima per le aziende con superficie inferiore ai 10 ettari S.A.U.

Per le aziende con superficie superiore ai 10 ettari S.A.U. la misura dell'indennità è ridotta al 50 per cento.

Nella concessione dell'indennità compensativa è data priorità alle richieste presentate da coltivatori diretti, proprietari o affittuari, da mezzadri e da cooperative di conduzione.

La Regione pubblicherà periodicamente sul bollettino ufficiale l'elenco dei titolari delle aziende ai quali viene concessa l'indennità compensativa, comprensivo dei contributi erogati sulla base dei piani di sviluppo approvati.

Art. 25.

Nei territori montani e in quelli dichiarati svantaggiati per i quali i piani di sviluppo economico-sociali o i programmi annuali delle Comunità

montane e dei Comitati comprensoriali, ovvero i programmi regionali di intervento, prevedono specifici interventi per la promozione dell'attività turistica, la salvaguardia o lo sviluppo delle attività artigianali, le provvidenze previste dall'art. 11 della presente legge possono riguardare investimenti anche di carattere turistico ed artigianale, realizzati nell'ambito dell'azienda agricola, per un importo non superiore a 10.520 unità di conto per azienda.

Art. 26.

Con le modalità e nei limiti previsti dall'articolo 12 della legge 10 maggio 1976, n. 352, la Regione può finanziare iniziative promosse dalle Comunità montane riguardanti investimenti collettivi volti a migliorare la produzione foraggera e la sistemazione dei pascoli montani — compresa l'attuazione di opere di servizio — ed interessanti le aziende il cui piano di sviluppo sia stato approvato ai sensi della presente legge.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 10 maggio 1976, n. 352, la Regione potrà finanziare annualmente programmi predisposti dalle Comunità montane per la realizzazione di opere infrastrutturali, con le priorità stabilite nei piani di sviluppo economico-sociale e relativi programmi annuali.

Il Consiglio regionale determinerà l'importo dei finanziamenti in relazione alle disponibilità che verranno assegnate alla Regione con riferimento all'autorizzazione di spesa indicata all'articolo 15, lettera *a*), della legge 10 maggio 1976, n. 352.

Art. 27.

Le disposizioni contenute nel 2° comma dell'articolo 2, nei commi 1, 2, 3, 4, 5 dell'articolo 4 e nell'articolo 5 della legge regionale 19 maggio 1975, n. 33, si intendono sostituite, a far tempo dal 1° gennaio 1977, dalle disposizioni riguardanti i piani di sviluppo contenute nel titolo I della presente legge.

Analogamente, tutte le altre disposizioni di cui al presente II titolo entrano in vigore il 1° gennaio 1977.

... omissis ...

TITOLO V
Disposizioni finali

Art. 54.

La Regione invierà annualmente al Ministero dell'agricoltura e foreste una relazione sulle linee generali di applicazione della presente legge e sugli elementi che ne hanno caratterizzato l'operatività nel corso dell'anno.

Art. 55.

Al fine del coordinamento delle funzioni attribuite con la presente legge e per assicurare il rispetto delle linee di programmazione regionale, la

Giunta regionale, su conforme parere della competente Commissione consiliare, può impartire direttive ai Comitati comprensoriali.

Art. 56.

Le decisioni adottate dai Comitati comprensoriali nell'esercizio delle funzioni loro attribuite hanno carattere definitivo.

Art. 57.

Le disposizioni applicative della presente legge, che non abbiano carattere regolamentare, sono adottate dalla Giunta regionale sentita la competente Commissione consiliare.

Art. 58.

In caso di inerzia dei Comitati comprensoriali la Giunta regionale può invitare gli stessi a provvedere entro un congruo termine; decorso il quale, essa provvederà direttamente al compimento dei singoli atti.

Art. 59.

Fino alla costituzione dei competenti uffici tecnici dei Comitati comprensoriali, le funzioni che la presente legge attribuisce ai Comitati comprensoriali stessi saranno svolte dagli Ispettorati provinciali dell'agricoltura competenti per territorio con il concorso delle Commissioni provinciali costituite ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 4 aprile 1973, n. 20.

La data di inizio dell'esercizio delle funzioni dei Comitati comprensoriali è determinata con decreto del Presidente della Regione.

Art. 60.

Sulla base dei programmi annuali presentati dai Comitati comprensoriali, la Regione provvederà al finanziamento delle spese inerenti l'esercizio delle funzioni attribuite ai Comitati medesimi ai sensi della presente legge.

... omissis ...

Giunta regionale, su conforme parere della competente Commissione consiliare, [illegible] impartire direttive ai Comitati comprensoriali.

Art. 56.

Le decisioni adottate dai Comitati comprensoriali nell'esercizio delle funzioni loro attribuite hanno carattere definitivo.

Art. 57.

[illegible] di esecuzione e attuazione della presente legge, che non abbiano carattere regolamentare, sono adottate dalla Giunta regionale sentita la competente Commissione consiliare.

Art. 58.

In caso di inerzia dei Comitati comprensoriali la Giunta regionale può invitare gli stessi a provvedere entro un congruo termine, decorso il quale, [illegible] provvederà direttamente al compimento dei singoli atti.

Art. 59.

Fino alla costituzione dei competenti uffici tecnici dei Comitati comprensoriali, le funzioni che la presente legge attribuisce ai Comitati comprensoriali stessi saranno svolte dagli Ispettorati provinciali dell'agricoltura competenti per territorio con il concorso delle Commissioni provinciali costituite ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 4 aprile 1973, n. 20.

La data di inizio dell'esercizio delle funzioni dei Comitati comprensoriali è determinata con decreto del Presidente della Regione.

Art. 60.

Sulla base dei programmi annuali presentati dai Comitati comprensoriali, la Regione provvederà al finanziamento delle spese inerenti l'esercizio delle funzioni attribuite ai Comitati medesimi ai sensi della presente legge.

.. omissis ..

USI CIVICI: DAL GODIMENTO SINGOLO E PERSONALE ALL'IMPRESA MODERNA

Un'ipotesi di trasformazione per le terre collettive indivise delle Università e Associazioni Agrarie, e per le terre civiche dei Comuni, delle Frazioni e delle ex Aziende Speciali silvo-pastorali

Angelo Pasquini

Tra i problemi dell'agricoltura sta diventando un vezzo retorico individuare quello delle terre incolte o malcoltivate; vezzo retorico, perché spesso il problema si riduce nel presentare quantificazioni di milioni di ettari di terre abbandonate, senza poi procedere nella individuazione dei presupposti che permetterebbero il recupero produttivo di risorse fondiarie fin qui non utilizzate al meglio delle loro capacità.

Noi non abbiamo titolo per compiere qui delle stime sul volume delle terre classificabili incolte o malcoltivate sotto una pluralità di aspetti; ma vogliamo sottolineare che sul patrimonio fondiario di Comuni, di Frazioni e presto — a seguito dello scioglimento delle ex Aziende Speciali silvo-pastorali — delle Comunità montane, ma anche di Associazioni agrarie di diritto pubblico (che nel Lazio si chiamano Università Agrarie, nelle Marche Comunanze, in Umbria con altri nomi ancora) esistono terre indivise di origine civica sulle quali gli abitanti dei vari luoghi continuano ad esercitare degli elementari diritti d'uso, come dispone la legge 27-6-1927, n. 1766.

Ma questi diritti d'uso (per es. pascolare e legnare) sono esercitati secondo una visione così singola e personale da dare a questi beni aspetti di autentico abbandono produttivo.

Viene da chiederci perciò se nell'ambito del problema delle terre incolte, una attenzione specifica non debba essere rivolta a concepire le condizioni per rendere più produttiva l'utilizzazione di terre nella cui gestione non c'è alcuna impostazione imprenditiva, e nel trovare un punto d'attacco al discorso — diversamente generico e sfuggente — di come intervenire sulle terre insufficientemente coltivate.

In altre parole occorre individuare il tipo di impresa che può nascere con il godimento di pubbliche terre, ed appurare se il potenziamento delle finalità produttivistiche che così viene garantito non faccia davvero entrare nel concreto il discorso sulle terre incolte.

Ma come è possibile far decollare lo studio sul tipo di impresa che permetta una diversa utilizzazione delle risorse fondiarie di cui parliamo? Come deve avvenire la trasformazione nell'uso di questi beni? Lungo quali linee è opportuno pensarla?

Tentiamo una risposta esaminando la questione in rapporto allo specifico caso delle terre delle Università Agrarie del Lazio; ma tenendo presente che l'analisi è puntualmente applicabile alle terre civiche da chiunque gestite, dato che esse sono tutte godute secondo le norme previste dalla vecchia legge 27-6-1927, n. 1766, sul « Riordinamento degli usi civici del Regno ».

UNIVERSITÀ AGRARIE E TERRE CIVICHE TRA DESTINAZIONE ECONOMICA DEI PUBBLICI POTERI E DIRITTI REALI D'USO DEI SINGOLI UTENTI

Oggi le Università Agrarie — che derivano la loro origine dalla legge istitutiva del 4-8-1894, n. 397 — gestiscono dei beni fondiari indivisi, goduti in modo collettivo dalla generalità degli abitanti di un luogo nella loro qualifica di utenti dell'Ente stesso.

C'è allora da chiedersi perché l'Università Agraria non accentua la propria natura di impresa che destina i beni fondiari e i beni degli utenti all'obiettivo della produzione; perché insomma non si qualifica pienamente come imprenditore, secondo l'articolo 2082 del Codice Civile, al fine di gestire un'azienda secondo la nozione che si ricava dall'art. 2555 del Codice Civile stesso.

Oggi la dottrina civilistica ha completamente elaborato l'autonomia dell'ordinamento dell'impresa dall'ordinamento della proprietà, per cui è pacifico che la destinazione di una cosa alla sua

funzione produttiva può spettare anche a chi sia stato investito di un diritto reale di godimento.

Ma una volta che sulla cosa è esercitato il potere di destinazione da parte di chi è legittimato a farlo, allora la cosa passa dalla signoria del proprietario o del titolare del diritto reale alla signoria dell'imprenditore: il bene economico diventa strumento di produzione e registra il suo inserimento nell'impresa.

Nel caso dei beni fondiari delle Università Agrarie l'atto di destinazione lo compie il potere pubblico. Ma si può oggi parlare di questi beni come dei beni economici destinati alla produzione?

L'art. 11 della legge del 1927 prevede la divisione dei terreni delle Università Agrarie — come di tutte le terre civiche — tra beni convenientemente utilizzabili come bosco e come pascolo permanente (Categoria A), e beni convenientemente utilizzabili per la coltura agraria (Categoria B); e l'autorità che provvede all'assegnazione delle terre a una delle due categorie è il Commissario Liquidatore degli Usi Civici — che è un livello giurisdizionale e amministrativo — sulla base di un piano di massima elaborato sulla base di autorizzazioni del Ministero dell'Agricoltura.

Chi imprime perciò una destinazione economica ai beni civici non è l'Università Agraria, ma un potere a cui l'Università Agraria soggiace.

Le Università Agrarie avrebbero però i successivi poteri inerenti alla gestione dei beni — purché il loro comportamento rimanga all'interno delle destinazioni impresse alle cose — se è vero, come è vero, che una precisa disposizione del Regolamento n. 332/1928 riserva al Ministro dell'Agricoltura qualsiasi mutamento di destinazione dei beni civici che serva a perseguire — come afferma l'art. 41 — un « reale beneficio per la generalità degli abitanti ».

Ma le Università Agrarie — che avrebbero la gestione dei beni — debbono tener conto dei titolari della facoltà di godere degli stessi. Chi ha tale titolo è l'utente; e sui beni indivisi delle Università Agrarie gli utenti esercitano diritti reali d'uso.

Ma se è vero che tali diritti dovrebbero essere esercitati in conformità di un piano economico, e comunque non eccedere i limiti stabiliti dall'art. 1021 del Codice Civile per gli usi personali — come dispone l'art. 12 della legge del 1927 — è anche vero che l'utilizzazione economica dei beni civici è stata assai elementare.

Così elementare, che la avvenuta destinazione economica delle terre a bosco e a pascolo non ha generato un'impresa, perché su

di esse non si realizza attività produttiva a base associata ma un mero godimento personale; e si sa dalla dottrina giuridica che l'effetto del godimento di un bene è « sempre riconducibile all'acquisizione di una utilità a favore del titolare del diritto e non fuoriesce dal rapporto tra il soggetto e la cosa, nel senso che il soggetto titolare del diritto percepisce con esclusione dei terzi tutte le utilità che la cosa gli può dare nell'ambito del diritto posseduto » (1).

È esattamente quello che succede nel caso dell'utente delle Università Agrarie — ma anche di chi gode ogni altro bene civico — il quale, dopo il riconoscimento del suo status, gode personalmente i beni giacché non può, uti singolo, esercitare poteri di gestione economica.

Ma ciò significa che dopo la destinazione dei beni operata dal potere pubblico sui beni civici non v'è stata alcuna organizzazione di impresa agraria, della utilizzazione produttiva dei beni, della funzione direttiva e del controllo della gestione.

I BENI FONDIARI DELLE UNIVERSITÀ AGRARIE E TUTTE LE TERRE CIVICHE COME AUTENTICI BENI ECONOMICI

Non v'è dubbio, perciò, che il godimento dei beni civici — con il fine di trarre da essi le utilità di cui sono capaci mercè la percezione singola dei frutti — non fonda il fenomeno dell'impresa; o forse la fonda ma non in una società moderna, bensì in un ordinamento sociale e in una visione giuridica in cui l'impresa non ha autonoma rilevanza da una circoscritta società, e in cui ogni atto produttivo è riconducibile dentro lo schema della sussistenza, a cui si provvede con ogni atto della società circoscritta e non già con rapporti di smercio e di scambio.

Per queste ragioni c'è da chiedersi se i beni civici — oggi così goduti dagli utenti, e su cui l'Università Agraria in quanto tale non ha poteri di disposizione perché rigidamente finalizzati per legge ad una destinazione agricola — non debbano esplicitare meglio e di più la loro natura di autentici beni economici.

La sottolineatura può apparire semplice, ma in realtà costituisce un passaggio decisivo del ragionamento; solo che si tenga presente che i beni destinati ad una utilizzazione imprenditoriale

(1) Cfr.: G. Galloni - *Potere di destinazione e impresa agricola*, Roma, 1974, p. 21.

debbono essere idonei ad inserirsi nel processo produttivo e a diventare strumenti della produzione.

Tutti i beni civici — e quindi anche i beni indivisi delle Università Agrarie — debbono per questo rispondere meglio alle destinazioni economiche che già la legge prevede: senza apparire di fatto — come invece oggi effettivamente si manifestano — dei beni di consumo da cui ricavare mere utilità personali, anziché qualificarsi come beni produttivi o economici, destinabili e organizzabili per l'esercizio dell'impresa.

La qualificazione dei beni, in tutti i diritti evoluti, è fondata su criteri storici.

Una volta — e anche quando si varava il nostro diritto civile — bastava distinguere i beni tra mobili e immobili e considerare l'immobile come bene sociale, relegando il bene mobile ad assolvere una funzione di interesse individuale. In questa ripartizione bastava rilevare anche che i beni fondiari collettivi fossero immobili, per inserirli tra i beni che l'ordinamento considerava di maggiore interesse sociale.

Oggi invece che la « summa divisio » dei beni tra mobili e immobili si riduce di rilevanza, a vantaggio della destinazione tra beni di consumo e beni economici, i beni civici debbono essere compresi per la loro idoneità dentro i beni economici: perché strumenti attuali e potenziali di produzione.

In presenza della moderna realtà dell'impresa, i beni civici cioè non possono continuare ad essere dei beni semplicemente goduti con diritti d'uso. Diventerebbero dei beni sfuggenti ad ogni classificazione operata con criteri storici, per diventare dei beni metastorici: perché il loro godimento elementare li porrebbe fuori dal processo produttivo di oggi, quasi per mantenerli integri come beni socialmente utili in un futuro difficile per un'ipotesi di regressione collettiva. Diventerebbero insomma una forma di inutile assicurazione previdenziale contro il rischio dell'incerto futuro.

Per considerare l'ipotesi così formulata come paradossale, bisogna perciò imboccare la strada che porti a costituire autentiche imprese sui beni collettivi indivisi.

LA VECCHIA UNIVERSITÀ AGRARIA COME AZIENDA SENZA ESSERE IMPRESA

L'Università Agraria, che oggi gestisce le terre indivise e su cui gli utenti praticano singolarmente l'allevamento del bestiame, può al massimo — e proprio considerando l'allevamento — essere

considerata come azienda senza essere impresa; vale a dire un complesso di cose eterogenee (fondo e bestiame) certamente caratterizzate da una comune destinazione allo scopo, dove però manca l'imprenditore che dirige i beni diversi verso lo scopo produttivo.

Per questo nelle Università Agrarie non si verifica quel processo automatico secondo il quale l'inserzione delle cose nel complesso dei beni organizzabili dall'imprenditore (vale a dire nella azienda) comporta un loro immediato collocamento all'interno dell'ordinamento della produzione. E anzi, la individuazione di questa realtà potrebbe confortare quella parte della dottrina civilistica che tende a divariare la distinzione concettuale tra azienda e impresa.

Certo, è pacifico che l'organizzazione del complesso dei beni — che l'art. 2555 del Codice Civile affida all'imprenditore per l'esercizio dell'impresa — non è cosa diversa dalla organizzazione dell'attività economica che l'art. 2082 affida allo stesso imprenditore « al fine della produzione e dello scambio di beni e di servizi ». E ciò perché l'impresa è « organizzazione dei fattori della produzione, è attività necessaria per l'organizzazione che ha come risultato la produzione ... »; per cui se « non può esistere produzione senza organizzazione e attività, così non può esistere organizzazione senza l'attività impiegata a realizzarla » (2).

In questo senso risulterebbe strana la distinzione — che noi vediamo presente nelle Università Agrarie e sulle altre terre civiche — tra l'azienda e l'impresa.

Ma oggi l'azienda Università Agraria è l'organizzazione statica — quasi mera sommatoria — dei beni destinati alla produzione; mentre l'impresa Università Agraria dovrebbe organizzare — ma oggi non organizza — i beni materiali della produzione, aggiungendovi un lavoro direttivo e una disciplina di rapporti che oggi non ci sono.

Perciò, superare la distinzione — che pur rimane in alcuni filoni della dottrina — tra azienda ed impresa in ordine alle Università Agrarie, ma anche in ordine a terre civiche da chiunque gestite, significa avviare una trasformazione delle modalità di utilizzazione di una parte non trascurabile delle nostre risorse fondiarie; e significa prendere atto che le terre civiche — anziché essere terre godute con diritti d'uso e, al massimo, mero ed inefficace strumento d'organizzazione di cose eterogenee — devono

(2) Cfr.: G. Galloni - *Op. cit.*, pag. 75.

diventare valido mezzo di organizzazione di cose, ma anche di rapporti e quindi di poteri.

Si potrebbero validamente recuperare, a conforto di questo punto di vista, le intuizioni di quell'acuto studioso del diritto agrario che fu Gian Gastone Bolla, il quale ha documentato come nel bosco e nel pascolo di collettività organizzate si rinviene sempre il punto di incontro tra il fenomeno associativo e quello economico e imprenditoriale. Con la differenza che a noi preme fondare una visione imprenditoriale moderna su beni di antica origine superando, per quanto possibile ed equo, le ragioni di un vecchio associazionismo basato su presupposti sociali che oggi non hanno più fondamento.

UN ARCO PIÙ VASTO DI DESTINAZIONI DELLE PUBBLICHE TERRE

Per questa ragione — fermo il fatto che i beni civici, e quindi i beni delle Università Agrarie, debbono essere assoggettati alla disciplina prevista per i beni economici — occorre sottolineare che le destinazioni economiche di questi beni non possono venir prestabilite in via generale ed astratta, come oggi succede con la legge del 1927.

Ma per questo bisogna prevedere un meccanismo di più facile destinazione delle terre al fine di soddisfare un più vasto arco di esigenze della vita sociale, dove una pianificazione organica del territorio e una rigorosa programmazione economica possono anche non compiere scelte orientate verso la produzione; e soprattutto bisogna attribuire il problema della destinazione delle terre alle Regioni, superando ogni competenza del Commissariato degli Usi Civici, giacché il governo del territorio appartiene alle Regioni a norma dell'art. 117 della Costituzione.

Ma se — conformemente ai programmi stabiliti dall'autorità pubblica — i beni civici vengono destinati ad una attività produttiva, allora la funzione sociale di queste pubbliche proprietà — e che l'art. 41 della Costituzione prescrive per la stessa proprietà privata — consiste nel loro inserimento nell'ordinamento produttivo e quindi nella loro valida utilizzazione economica.

L'autorità pubblica — che deve essere quella regionale — deve continuare, come oggi, ad indicare una destinazione per questi beni. Ma tale destinazione diventa — diversamente dalla destinazione a categoria di oggi — uno strumento di effettivo collega-

mento tra la proprietà pubblica dei beni e l'impresa che su questi beni deve nascere; e ciò produrrebbe non certo dei mutamenti nel regime pubblico di appartenenza dei beni, ma muterebbe il regime giuridico della loro utilizzazione produttiva.

L'imprenditore che riceva in gestione questi beni dovrà così rispettare delle destinazioni di massima — che certamente sono indeterminate nelle loro modalità produttive — che attendono proprio dal potere di gestione dell'imprenditore la prescrizione del loro orientamento verso gli scopi della produzione.

Così l'imprenditore di questi beni, se è in un certo senso privo del potere di destinazione economica dei beni stessi, ha però un pieno potere di gestione come tutti gli imprenditori.

Ma a questo punto dobbiamo chiederci chi, in questa diversa visione dell'Università Agraria e di tutte le terre civiche, debba essere l'imprenditore che organizza l'impresa e dà vitalità alle cose eterogenee che sono nell'azienda.

IMPRESA COOPERATIVA TRA AGRICOLTORI SULLE TERRE INDIVISE DELLE UNIVERSITÀ AGRARIE E SULLE TERRE CIVICHE

Se oggi — in rapporto alle condizioni della vita economica e della vita sociale — abbiamo visto che la natura dei beni collettivi indivisi deve essere quella dei beni economici, allora non è più concepibile ritenere questi beni fermi ad un godimento personale non produttivo, come non lo è con i diritti d'uso; e non è neanche concepibile ciò che è coerente con il godimento di oggi, vale a dire che queste forme elementari di uso debbano essere riconosciute a tutti gli appartenenti ad una collettività, uti cives.

In pratica non si può difendere, in rapporto allo stato odierno della società, che gli utenti delle Università Agrarie e delle terre civiche, debbono essere tutti i cittadini, di fatto o potenzialmente.

Invece, chi per ragioni di vita economica può ricevere il godimento dei beni civici per utilizzarli nell'impresa — dopo che il potere pubblico ne ha indicato la destinazione — deve essere chi può instaurare una attività di lavoro in rapporto ai beni stessi.

Oggi, che questi beni hanno una destinazione rigidamente orientata verso l'agricoltura, il godimento e la gestione economica spetta solo a chi in rapporto ad essi ha una attività di produzione agricola; e — compiendo una evoluzione opportunamente ancorata alla realtà odierna — si potrebbe dire che spetta agli abi-

tanti del luogo impiegati nell'agricoltura e che si associno per gestire in comune, con finalità produttive, dei beni concessi per una precisa finalità dal pubblico potere.

Imprenditore diventa allora l'insieme di questi agricoltori associati, e l'impresa moderna l'organizzano gli agricoltori associati.

In questa visione, il potere di gestione dei beni collettivi indivisi non spetta più — laddove esiste — ad una Università Agraria che presuma di rappresentare la proprietà collettiva di tutti i cittadini.

I cittadini e la « proprietà collettiva » — che a questo punto vale la pena di qualificare solo come « pubblica » — sono oggi meglio rappresentati da altre istanze.

L'Università Agraria diventa così cosa diversa rispetto alla figura istituzionale di oggi: essa cambia la propria natura, e assume quella di una associazione volontaria tra gli agricoltori di un luogo. Ma a questo punto l'Università Agraria di antica memoria non esisterebbe più: della vecchia Associazione resterebbe solo il nome, a significare però cosa diversa.

In pratica si passerebbe da un Ente di diritto pubblico ad una associazione di diritto privato, lungo una linea che salva la natura pubblica dei beni gestiti, ma che sceglie un ordinamento più agile di amministrazione e di gestione.

Si tratterebbe, insomma, di trasformare l'Università Agraria in cooperativa, applicandovi la normativa e — laddove le Università Agrarie non ci sono — si tratterebbe di affidare in gestione a cooperative i terreni pubblici indivisi che oggi sono nelle mani di Frazioni, di Comuni e, presto, di Comunità Montane.

Come impresa cooperativa si amministrerebbero dei beni pubblici — conferiti con uno scopo, a vantaggio dei soci che la costituiscono — con finalità produttive e con scopi mutualistici, giacché l'esercizio in comune di una attività economica si porrebbe in rapporto di stretta funzionalità rispetto ai bisogni economici dei soci stessi. Ma in questo modo, come in tutte le cooperative, i soci sarebbero parte del contratto di società e collaboratori dell'impresa.

Dice l'art. 2511 del Codice Civile che la cooperativa è una specificazione delle società costituite mediante contratto; e con il contratto di società — come chiarisce l'art. 2247 del Codice Civile — si svolge in comune un'attività economica allo scopo di dividerne gli utili.

In questo modo verrebbe superata l'incongruenza di oggi per la quale i singoli utenti delle Università Agrarie e delle terre civiche godono in proprio i beni, singolarmente ne ricavano delle

utilità, e a tutto sono disposti fuorché ad ammassare gli utili per dividerli e per accrescere le potenzialità produttive dei beni.

LA MODIFICAZIONE DELLA LEGGE 27-6-1927 n. 1766 COME PRESUPPOSTO PER L'ORGANIZZAZIONE DELL'IMPRESA SULLE TERRE CIVICHE

Questo genere di bene, poiché ha già ricevuto una sua vincolante destinazione, forse non potrebbe essere gestito secondo quell'autonomia quasi totale che la recente disciplina dell'affitto di fondo rustico riserva all'affittuario, quando consente poteri che poco manca per qualificare come veri e propri poteri di destinazione economica.

A noi non interessa stabilirlo in questa sede; ma sta di fatto che, anche per le terre indivise di origine civica aventi destinazione stabilita dal pubblico potere, è possibile esaltare la funzione del lavoro e dell'impresa. Basta porre mente al potere di gestione ampio ed esteso che l'impresa cooperativa si può far riconoscere anche nella prospettiva che essa fosse costituita solo per la utilizzazione economica dei beni civici.

È solo diventando impresa e impresa cooperativa — come abbiamo detto — che l'Università Agraria può liberarsi dalle pastoie che oggi la paralizzano; ed è solo facendo gestire da imprese cooperative tutti i beni di origine civica che queste terre possono essere utilizzate al meglio della loro capacità produttiva e possono venir tolte dall'abbandono in cui oggi si trovano.

È infatti in questa sola maniera che si può superare l'elementare godimento dei fondi, organizzare proficuamente i beni, organizzare il lavoro, compiere trasformazioni e miglioramenti, disciplinare il carico di bestiame, dividere gli utili; e — se le circostanze lo richiedono — applicare una capacità di comando, che impartisca ordini e commini sanzioni, allo scopo di raggiungere i fini della produzione.

Le consistenti terre pubbliche che hanno la fortuna di essere rimaste indivise — e quindi per il Lazio anche le terre delle Università Agrarie — sono oggi beni economici. Come tali sono beni produttivi; e in quanto beni produttivi debbono entrare nel moderno ordinamento della impresa. È una grossa evoluzione, che presuppone anche una coraggiosa modificazione della legge 27-6-1927, n. 1766; ma è l'unica evoluzione che può salvare questi beni dall'abbandono e che può — per non poco — far uscire il dibattito sulle terre incolte dall'evanescenza in cui adesso si trova.

SENTENZA DEL PRETORE PER SOSPENDERE IL PAGAMENTO DI ARRETRATI AGLI EX COMBATTENTI

Sull'annosa questione dell'applicazione della legge 336 agli ex combattenti dipendenti dagli Enti locali registriamo una interessante ordinanza del Pretore di Brescia il quale ha rimesso al giudizio della Corte Costituzionale la validità della norma che obbliga i Comuni a recepire a proprio carico tali oneri, spesso di notevole entità.

Alcune Amministrazioni comunali assistite dall'avv. Cesare Trebeschi (Sindaco di Brescia) avevano deliberato di non pagare i contributi INADEL e CPDEL e di proporre azione giudiziaria nei confronti degli stessi Enti e del Ministero del Tesoro per far dichiarare che l'onere dei benefici deve gravare direttamente sullo Stato.

L'accoglimento della richiesta preliminare di rimessione alla Corte (la quale nella recente sentenza non ha affrontato il problema degli oneri) mentre consente di sospendere il pagamento, *apre un pur debole spiraglio sulla soluzione della vertenza.*

Una prognosi definitiva è certamente difficile, perché sono in gioco per il Tesoro migliaia di miliardi: ma un risultato positivo potrà dirsi in ogni caso acquisito se il Governo e l'opinione pubblica saranno resi coscienti dell'assurdità di questo inveterato sistema di scaricare sugli Enti locali il costo di compiti dello Stato.

A tale scopo ci auguriamo che non sia circoscritta a Brescia l'iniziativa, poiché proprio i Comuni montani sono i più danneggiati, perché si verificano per loro gravissime disparità di trattamento.

Riportiamo il testo della sentenza.

PRETURA DI BRESCIA

Sezione per le controversie di lavoro - Verbale di udienza

L'anno 1976 addì 13 luglio, ore 11, nella sede della suddetta Pretura. Avanti al Pretore dott.ssa A. Mabellini quale Giudice di lavoro, nella causa

per controversia di lavoro promossa dal Comune di Roccafranca, in persoan del Sindaco pro tempore con il proc. . . . . avv. C. Trebeschi per delega a margine del ricorso contro INADEL e contro Direz. Prov.le Tesoro in punto a Declaratoria illeg. applicaz. benefici leggi 336 . . .

Oggi 13-7-1976 sono presenti i procc. delle parti.

Il Pretore rilevato che la presente causa è connessa per la questione di diritto trattata a quelle nn. 5634 - 5655 e 5668/76 promosse, rispettivamente, dai comuni di Ospitaletto, Lograto, Castelcovati contro gli stessi Inadel e Direzione Prov. del Tesoro dispone la riunione delle cause predette alla seguente.

Il procuratore dei ricorrenti fa presente che la propria domanda va intesa come riferita esclusivamente ai contributi che a norma della legge n. 336 del 1970 e della legge 824 del 1971 gravano sui Comuni in relazione al trattamento pensionistico e mutualistico a favore degli ex dipendenti che fruiscono dei benefici previsti dalle leggi citate. Il Pretore dichiara la contumacia dell'Inadel nella causa promossa nei confronti del Comune di Lograto. L'avv. Trebeschi produce lettera 4-12-1975 del Ministero del Tesoro.

IL PRETORE

rilevato:

— che oggetto della domanda formulata dai Comuni di Roccafranca, Ospitaletto, Lograto e Castelcovati nei confronti dell'INADEL e della Direzione Provinciale del Tesoro di Brescia è la dichiarazione di carenza di loro obbligo a versare i contributi conseguenti al trattamento pensionistico e mutualistico previsto a favore dei dipendenti ex combattenti collocati a riposo con i benefici previsti dalla Legge n. 336 del 1970, e dalla Legge n. 824 del 1971, stante il contrasto dell'art. 6 L. 9-10-1961 n. 824 con gli artt. 3, 36, 38, 52, 53, 81 comma 4, 117 e 118 della Costituizone;

— che l'INADEL, costituitosi, ha eccepito la necessità di integrazione del contraddittorio con il Ministero del Tesoro, la carenza di giurisdizione e di competenza del Pretore quale giudice del lavoro;

— che per la Direzione Provinciale del Tesoro si è ritualmente costituita l'Avvocatura dello Stato per il Ministero del Tesoro eccependo la carenza di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria, la incompetenza del pretore quale giudice del lavoro, nonché la carenza di legittimazione del Ministero del Tesoro, stante l'autonomia della Cassa Dipendenti Enti Locali, titolare del diritto al rimborso;

ritenute:

— la giurisdizione dell'A.G.O., e la competenza del Giudice adito, in relazione all'ampiezza della dizione di cui all'art. 442 cpc, modificato dalla legge n. 533 del 1973, richiamato dal successivo art. 443 modificato dalla legge stessa, tale da comportare competenza esclusiva del pretore in ordine ad ogni controversia in materia di previdenza e assistenza obbligatoria pur se traente origine da rapporti di lavoro non rientranti tra quelli indicati nell'art. 409 cpc;

— la legittimazione passiva del Ministero del Tesoro in virtù di quanto disposto dall'art. 1 comma 3 del Capo primo del Titolo primo R.D.L. 3-3-1938 n. 580, non modificato per quanto riguarda la rappresentanza legale e la qualifica di amministrazione dello Stato dalla successiva legge 11-4-1975 n. 375, e la avvenuta sanatoria di ogni irregolarità nell'indicazione quale legittimata passiva della « Direzione Provinciale del Tesoro » con la costituzione del Ministero stesso, atta altresì a sanare il difetto di contraddittorio dall'INADEL eccepito;

— la conseguente rilevanza esclusiva, in ordine alla decisione della controversia, della questione di legittimità sollevata, a norma dell'art. 23 Legge 11-3-1953 n. 67;

ciò premesso, osserva quanto segue:

Dispone l'art. 6 Legge 9-10-1971 n. 824: « L'onere finanziario derivante dall'applicazione della legge 24 maggio 1970 n. 336, al personale indicato dall'art. 4 della legge stessa, è a carico dell'ente, istituto o azienda, datore di lavoro ».

Tale disposizione comporta che il trattamento di favore previsto in relazione al servizio militare prestato all'ex combattente sia posto a carico dell'ultimo ente datore di lavoro integralmente, con conseguenze sproporzionate all'opera dal dipendente svolta, particolarmente evidenti nei casi, quali alcuni di quelli di cui è causa, in cui da un rapporto di lavoro di brevissima durata deriva obbligazione liquidatoria e contributiva fortissima (ad esempio nella specie il Comune di Lograte dovrebbe corrispondere all'INADEL e alla C.P.D.E.L. L. 44.000.000 circa tra contributi ed accessori relativi a dipendente con il quale è intercorso rapporto di lavoro della durata di due mesi).

La norma in parola appare realmente in contrasto con le numerose norme della Costituzione richiamate dai ricorrenti.

— Art. 3. - Prevede l'eguaglianza dei soggetti di fronte alla legge, è interpretato nel senso che a situazione eguale deve corrispondere trattamento eguale e a situazioni diverse trattamento difforme. Appare violato dall'art. 6 della Legge 824/71 che comporta assoluta diversità di oneri tra enti che dipendenti ex combattenti abbiano ovvero non abbiano, e identità di oneri per trattamento di fine rapporto e quiescenza collegato a servizio militare svolto, in caso di diversa durata del rapporto del dipendente collocato a riposo.

— Art. 36. - Prevede che la retribuzione sia proporzionata alla quantità e qualità del lavoro svolto. I benefici combattentistici possono considerarsi componente procrastinata della retribuzione. Dall'art. 6 impugnato essi sono posti a carico dell'Ente datore di lavoro in relazione ad una prestazione corrisposta a favore di un terzo (lo Stato), e indipendentemente dalla « quantità » del lavoro a favore dell'ente stesso svolto.

— Art. 52. - Riserva allo Stato la competenza normativa e finanziaria relativa alla difesa della Patria (vedi sentenza n. 27 del 1965 della Corte Costituzionale). È violato dall'art. 6 L. 824/71 che pone a carico di Enti diversi dallo Stato oneri derivanti da attività combattentistiche dei dipendenti. Il principio, affermato dalla stessa Corte Costituzionale nella sentenza n. 8 del 1963 per il quale il tempo trascorso in servizio militare di leva deve essere computato agli effetti dell'anzianità, non dovendo mai l'adempimento del servizio militare pregiudicare la posizione di lavoro del cittadino a norma dell'articolo 52 comma 2 della Costituzione, non sembra elidere la incostituzionalità della norma di cui si tratta, che non fa riferimento a servizio militare svolto durante un rapporto di lavoro in corso meritevole di tutela, bensì a situazioni combattentistiche comunque maturate, anziché anteriormente alla instaurazione del rapporto di lavoro.

— Art. 53. - Prevede il concorso di ciascuno alla spesa pubblica in ragione della sua capacità contributiva. La norma in parola impone un onere, destinato a coprire una spesa pubblica primaria tipica quale è quella conseguente al servizio militare, mediante prelievo a carico di alcuni soggetti, al di fuori di qualsiasi schema impostato su capacità contributiva

o progressività.

— Art. 81 comma 4. - Impone che ogni legge che importi nuove spese indichi i mezzi per farvi fronte.

L'impugnato art. 6 pone a carico di enti pubblici diversi dallo Stato spese, senza peraltro in nessun modo indicare quali siano i mezzi finanziari disponibili per farvi fronte.

— Artt. 117, 118 e 38. - Ove si voglia considerare la legge 336 del 1970 quale complesso di norme destinate a fini assistenziali e previdenziali, gli articoli della Costituzione citati comportano competenza esclusiva delle Regioni e dello Stato a sostenere gli oneri conseguenti, non deferibili ad enti diversi.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della Legge 11-3-1973, n. 87, ritenuta non manifestamente infondata la eccezione, formulata dai Comuni ricorrenti, di illegittimità costituzionale dell'art. 6 legge 9-10-1971 n. 821, in relazione agli artt. 3, 36, 52, 53, 81 comma 4, 117 e 118 e 38 della Costituzione, nella parte in cui pone a carico di enti, istituti o aziende diversi dallo Stato gli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modifiche,

DISPONE

la remissione degli atti alla Corte Costituzionale, nonché la sospensione del presente giudizio;

MANDA

alla Cancelleria di notificare la presente ordinanza alle parti in causa, e al Presidente del Consiglio dei Ministri;

DISPONE

che l'ordinanza stessa sia comunicata a cura della Cancelleria ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Brescia, lì 13-7-1976

Il Pretore Giudice del Lavoro
Dott.ssa A. Mabellini

PROMULGATA IN LOMBARDIA LA LEGGE CHE REGOLA I RAPPORTI TRA COMUNITÀ MONTANE E CONSORZI BIM

Il B.U. della Regione Lombardia ha pubblicato in data 18 agosto la legge che regola i rapporti tra Comunità montane e Consorzi BIM (bacini imbriferi montani).

La legge, approvata la prima volta il 26 marzo 1975, dopo il rinvio del Governo era stata riapprovata il 20 novembre nello stesso testo. Il Governo ha fatto ricorso alla Corte Costituzionale la quale si è ora pronunciata a favore della costituzionalità della legge.

Riportiamo la notizia della sentenza della Corte e il testo della legge, che ci riserviamo di commentare sul prossimo numero.

CORTE COSTITUZIONALE

Legge regionale: « Norme sui Consorzi B.I.M. » - Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte Costituzionale a norma dell'art. 20 delle Norme integrative del 16 marzo 1956 (G.U. n. 71 del 24 marzo 1956)

La Corte costituzionale, con sentenza n. 212 del 15 luglio 1976, depositata in cancelleria il 3 agosto successivo, ha dichiarato:

a) inammissibile la questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Lombardia approvata il 26 marzo 1975, riapprovata il 20 novembre successivo, recante « norme sui Consorzi B.I.M. », sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione;

b) non fondate le questioni di legittimità costituzionale della legge sopra indicata, sollevate in riferimento agli artt. 117 e VIII disp. trans. e

fin. della Costituzione, ed agli artt. 7 ed 8 del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8, e 3 del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11.

Le predette questioni sono state proposte con ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, iscritto al n. 23 del registro ricorsi e del quale è stata data notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18 del 21 gennaio 1976.

Roma, 3 agosto 1976

Il Direttore della Cancelleria
Salustri

LEGGE REGIONALE 18 AGOSTO 1976, n. 27

Norme sui Consorzi B.I.M.

Art. 1.

I Consorzi istituiti ai sensi dell'art. 1, secondo comma, della Legge 27 dicembre 1953, n. 959, ripartiscono annualmente nel proprio bilancio il fondo comune fra le Comunità montane comprese in tutto od in parte nell'ambito dei rispettivi bacini imbriferi, salva la quota spettante ai Comuni non montani compresi nei bacini medesimi.

Il riparto è effettuato tenendo conto dei diritti dei Comuni in relazione alla posizione geografica degli impianti idroelettrici nell'ambito del B.I.M. e degli altri criteri seguiti dal Ministero dei Lavori Pubblici per ripartire i sovracanoni tra i Comuni di diverse province compresi in un bacino.

I Consorzi B.I.M., a norma dell'art. 5 della Legge 3 dicembre 1971, numero 1102, e dell'art. 11 della Legge regionale 16 aprile 1973, n. 23, destinano la quota del fondo comune spettante a ciascuna Comunità montana al finanziamento di interventi ed opere indicati dalle Comunità stesse tra quelli compresi nei loro piani zonali di sviluppo e programmi annuali.

Art. 2.

Per i fini di cui all'articolo precedente i Consorzi B.I.M., entro quindici giorni dall'approvazione del proprio bilancio preventivo, comunicano ogni anno alle Comunità montane interessate l'entità della quota del fondo comune spettante a ciascuna di esse.

I programmi annuali delle Comunità montane formulati ai sensi dell'art. 5 della Legge 3 dicembre 1971, n. 1102, e dell'art. 11 della Legge regionale 16 aprile 1973, n. 23, vengono comunicati, subito dopo la loro approvazione, ai Consorzi B.I.M. interessati, i quali predispongono, distintamente per ciascuna Comunità montana, i programmi operativi per l'impiego delle quote del fondo comune in conformità al terzo comma dell'articolo precedente.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda.

UNIFICATE DUE COMUNITÀ MONTANE IN TOSCANA

Il Consiglio regionale toscano ha approvato la unificazione delle due Comunità montane dell'Alto Tevere e della Val Tiberina, modificando la legge regionale del 1973. La nuova legge, passata con l'astensione della DC, ha il numero 95.

La relazione alla legge è stata illustrata dal consigliere Rosati (PCI) il quale ha rilevato che da tempo si sentiva l'esigenza di arrivare alla determinazione di una sola Comunità montana che raggruppasse le zone n. 12 e 13. In questo senso si è mossa la Regione, contattando tutti gli otto Comuni interessati (Sestino, Chiusi, Caprese Michelangelo, Badia Tebalda, Pieve Santo Stefano, Anghiari, Monterchi e Sansepolcro), le due Comunità montane e la Provincia di Arezzo.

Nei mesi scorsi la maggior parte degli Enti locali ha votato alla unanimità la unificazione delle due zone (la nuova area di 69.189 ettari coinciderà anche col consorzio socio sanitario, con quello del distretto scolastico n. 40 e, si presume, con la zona economica di programma); solo un Comune, Sestino, gravitante sul territorio marchigiano ha espresso voto contrario attraverso il suo Consiglio comunale.

Dopo la relazione di Rosati, è intervenuto Bernardini (DC) il quale ha annunciato l'astensione del suo gruppo in quanto la unificazione proposta era suscettibile di modificazione specie per quanto riguardava il Comune di Sestino, mentre il consigliere Melani (PCI) e l'assessore Pucci (PCI) hanno rilevato che con la nuova legge si rimedia una situazione già da modificare nel 1973 dato che le zone ora unificate presentano caratteristiche omogenee e che un organismo unico avrà positive ripercussioni nella vita amministrativa dei territori interessati.

NUOVE LEGGI SULLE COMUNITÀ MONTANE IN BASILICATA

Con legge regionale 2 settembre 1976, n. 28, a modifica della legge regionale costitutiva delle Comunità montane, la Regione Basilicata ha stabilito che le Comunità dovranno redigere il piano regolatore urbanistico comunitario.

Va notato che questa legge regionale intende porre sullo stesso piano di trattamento sotto il profilo finanziario le Comunità montane. Infatti, il riparto del fondo di 100 milioni stabilito per l'esercizio 1976 dalla Regione per il funzionamento delle Comunità montane avverrà in parti uguali tra le Comunità. Ciò si ripeterà anche per successivi finanziamenti regionali destinati allo stesso fine. Inoltre, la legge stabilisce l'indennità di carica per il Presidente, nella misura massima di L. 150.000 mensili, e una indennità di presenza per i componenti la Giunta e per i consiglieri nella misura massima di L. 10.000 per ogni giornata, oltre il rimborso delle spese di viaggio in misura non superiore a L. 70 al Km. per coloro che risiedono fuori dal Comune sede della Comunità e che si servano di mezzo privato.

Non pare del tutto giustificata questa parificazione di trattamento, poiché le esigenze delle Comunità montane, in Basilicata, come in altre Regioni, sono diverse le une dalle altre. Vi sono Comunità con 5 Comuni e Comunità con 12 Comuni; Comunità con 29.472 ettari di superficie e 9.985 abitanti e Comunità con una superficie di 76.410 ettari e con 83.325 abitanti. Considerando anche la dislocazione sul territorio delle Comunità, non sembra giustificato questo provvedimento della Regione che induce ancora una volta a rilevare come anche in questi aspetti, pur modesti e di carattere finanziario, non si ha presente una delle peculiari caratteristiche delle Comunità montane, quella cioè di avere riconosciuta una autonomia statutaria. Se ciò la legge 1102 non avesse voluto, si sarebbe limitata a stabilire, o a demandare alle Regioni di stabilire, quali organi dovessero essere costituiti nell'ambito delle Comunità montane, dettando anche la normativa per il funzionamento delle Comunità. Avendo previsto che le Comunità montane debbono dotarsi di un proprio statuto, sarebbe ragionevole conseguentemente consentire a ciascuna Comunità montana un mi-

nimo di differenziazione, in base alla volontà dei propri amministratori e delle reali esigenze locali.

La Regione Basilicata ha pure approvato un'altra legge (30 agosto 1976, n. 26) per il « coordinamento programmato degli interventi della Regione e delle Comunità montane in materia di agricoltura e foreste ».

Questa legge stanzia il fondo di 2 miliardi e mezzo per ciascuno degli esercizi finanziari 1977, 78 e 79 per il finanziamento di interventi in materia di difesa del suolo e di agricoltura, sulla base di un piano territoriale di massima da redigersi dalle Comunità montane. Le stesse Comunità dovranno elaborare e presentare entro tre mesi un piano di massima per la utilizzazione agricola e forestale del territorio, da redigersi con la collaborazione degli enti e consorzi di bonifica e degli istituti sperimentali di ricerca, operanti nella Regione.

I progetti predisposti dalle Comunità per « l'acquisizione, la strutturazione e l'organizzazione produttiva delle terre abbandonate e per i servizi civili nelle aree colonizzate » dovranno essere finanziati per almeno il 50% con i fondi della legge 1102 e per la restante parte dalla Regione con i finanziamenti assentiti da questa legge.

Pubblichiamo il testo delle leggi suddette.

(g. p.)

LEGGE REGIONALE 2 SETTEMBRE 1976, n. 28

Modifiche ed integrazioni alla Legge regionale 19-10-1973, n. 27, recante norme per la delimitazione delle zone montane e la costituzione delle Comunità montane in applicazione della Legge 3-12-1971, n. 1102

Art. 1.

All'art. 3 della legge regionale 19-10-1973, n. 27, è aggiunto: I Comuni non classificati montani, limitrofi al territorio di una Comunità montana, di concerto con questa possono far parte, con voto consultivo, del Consiglio comunitario con la stessa rappresentanza stabilita dalle norme dello Statuto per i Comuni della Comunità, ai soli fini del coordinamento programmatico.

Gli interventi finanziari della stessa Comunità montana saranno limitati ai soli territori dell'area comunitaria.

Art. 2.

All'art. 8 della legge regionale 19-10-1973, n. 27, sono aggiunti i seguenti commi:

Il Consiglio può deliberare una indennità di carica onnicomprensiva per il Presidente, nella misura massima di L. 150.000 mensili, ed una indennità di presenza per i componenti la Giunta e per i Consiglieri, per ogni effet-

tiva partecipazione alle sedute di Giunta e di Consiglio, nella misura massima di L. 10.000 per ogni giornata.

Il Consiglio può, altresì, deliberare il rimborso delle spese di viaggio, effettivamente sostenute e, comunque, in misura non superiore a L. 70 a Km., per coloro che risiedono fuori dal Comune sede della Comunità e che si servano di mezzo privato.

L'indennità di presenza ed il rimborso delle spese di viaggio possono essere estese ai componenti delle Commissioni consiliari e del Comitato tecnico consultivo.

L'indennità di presenza ed il rimborso delle spese di viaggio non possono essere corrisposte ai componenti del Comitato tecnico consultivo che percepiscano il trattamento di missione a carico dell'Ente da cui dipendono.

Art. 3.

All'art. 11 della L. R. 19-10-1973, n. 27, sono aggiunti i seguenti commi:

Le Comunità devono darsi un regolamento organico entro tre anni dalla legge di approvazione dei rispettivi Statuti, a norma del successivo articolo 11.

I posti previsti nella tabella organica, non coperti da personale trasferito o comandato, potranno essere occupati soltanto per pubblico concorso ed il relativo trattamento economico non potrà superare quello previsto, per qualifiche similari od equiparate, dall'art. 97 della Legge regionale 25-7-1974, n. 16.

Il regolamento organico del personale diviene esecutivo con l'approvazione da parte del Consiglio regionale, dopo il visto di legittimità da parte della competente sezione di Controllo.

Art. 4.

Al 2° comma dell'art. 12 della L. R. 19-10-1973, n. 27, è aggiunta, dopo « nonché delle province », la dizione « e dei circondari interessati ».

I commi 4, 5 e 6 dello stesso articolo sono sostituiti come segue:

Le Comunità dovranno, poi, predisporre, entro il 30 settembre di ciascun anno, piani annuali di attuazione del piano quinquennale.

Le Comunità montane possono, altresì, redigere con lo stesso procedimento previsto per l'adozione dei piani quinquennali di sviluppo socio-economico-territoriale, in armonia con le linee di programmazione e con le norme urbanistiche stabilite dalla Regione, un piano regolatore-urbanistico-comunitario.

Le Comunità, per il periodo di preparazione dei piani quinquennali, potranno infine adottare, con lo stesso procedimento previsto per i piani stralcio annuali, programmi di opere e di interventi redatti sulla base degli indirizzi programmatici approvati dal Consiglio regionale.

I piani quinquennali di sviluppo socio-economico-territoriale ed i piani urbanistici-regolatori sono approvati con leggi regionali; i piani stralcio annuali ed i programmi di opere e di interventi sono approvati dal Consiglio regionale.

Art. 5.

Il 3° comma dell'art. 13 della Legge regionale 19-10-1973, n. 27, è sostituito come segue:

Gli Enti operanti nel territorio della Comunità dovranno adeguare i propri programmi ed i propri strumenti urbanistici a quelli della Comunità, secondo quanto stabilito, rispettivamente, dagli articoli 5 e 7 della legge 3-12-1971, n. 1102.

Dopo l'ultimo comma dello stesso articolo è aggiunto:

Il Presidente della Regione, anche su deliberazione della Giunta della Comunità montana, con provvedimento motivato da notificare all'interessato, può sospendere l'attuazione e la prosecuzione dei lavori che ritiene tali da compromettere la realizzazione dei piani e dei programmi comunitari.

Art. 6.

All'art. 15 della L.R. 19-10-1973, n. 27, è aggiunto:

I fondi di cui al presente articolo e quelli altrimenti disponibili per il funzionamento delle Comunità montane saranno ripartiti fra le stesse in parti uguali.

Le operazioni di riparto e di assegnazione dei fondi saranno effettuate dalla Giunta regionale.

Art. 7.

L'art. 16 della L.R. 19-10-1973, n. 27, è sostituito come segue:

I fondi assegnati alla Regione per la redazione e l'attuazione dei piani e dei programmi delle Comunità saranno ripartiti fra le stesse con i seguenti criteri:

a) per 2/10 in proporzione diretta alla popolazione residente nel territorio di ciascuna Comunità montana, determinata sulla base della più recente pubblicazione dell'Istituto Centrale di Statistica, disponibile al momento della ripartizione;

b) per 3/10 in proporzione diretta alla superficie territoriale di ciascuna Comunità;

c) per 5/10 in proporzione diretta ai coefficienti emigratori di ciascuna Comunità, relativi all'ultimo periodo intercensuario.

Art. 8.

L'art. 17 della L.R. 19-10-1973, n. 27, è sostituito come segue:

FINANZIAMENTO PIANO E PROGRAMMI

Dopo l'approvazione da parte del Consiglio Regionale dei piani stralcio annuali e dei programmi di opere e di interventi, i relativi progetti esecutivi sono finanziati dalla Giunta regionale con i fondi di cui all'art. 16 integrati, eventualmente, con fondi regionali.

Art. 9.

L'art. 19 della L.R. 19-10-1973, n. 27, è sostituito come segue:

CONTROLLO SUGLI ATTI E SUGLI ORGANI
DELLA COMUNITA MONTANA

Il controllo sugli atti delle Comunità montane è esercitato dalla competente sezione del Comitato per il controllo sugli atti dei Comuni e degli altri Enti locali, salvo quanto previsto dalla presente legge.

Per competente sezione di controllo si intende quella che esercita il controllo sulla maggioranza dei Comuni costituenti la Comunità e, in caso di parità di Comuni, quella cui appartengono i Comuni con maggiore consistenza di popolazione residente alla data dell'ultimo censimento.

Sono dichiarati applicabili agli organi delle Comunità montane i controlli previsti per i Comuni.

Art. 10.

La legge regionale 8 luglio 1974, n. 1, recante integrazioni all'art. 19 della L.R. 19-10-1973, n. 27, è abrogata.

Art. 11.

Le Comunità montane adegueranno i propri Statuti alla presente legge entro 60 giorni dalla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 12.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

LEGGE REGIONALE 30 AGOSTO 1976, n. 26

Coordinamento programmato degli interventi della Regione e delle Comunità montane in materia di agricoltura e foreste

TITOLO I
Finalità

Art. 1.

La presente legge ha lo scopo di attuare un coordinamento nell'attività di programmazione economica e territoriale tra Regione e Comunità montane, nel settore dell'agricoltura e delle foreste, per le finalità previste dalla legge n. 1102 del 3-12-1971 e dalla legge regionale n. 27 del 19 ottobre 1973. Obiettivi primari da perseguire sono:

a) il miglioramento dei redditi derivanti alle attività agricole, nonché le condizioni di vita, di lavoro e di sicurezza delle popolazioni rurali delle zone montane, in connessione con gli altri interventi regionali in materia di agricoltura e foreste;

b) la difesa del suolo e di alcune componenti dell'ambiente naturale e del paesaggio, il miglioramento delle risorse, l'utilizzazione e la loro valorizzazione. Ciò attraverso una appropriata utilizzazione delle aree del

territorio comunitario, secondo le caratteristiche fisiche e vegetazionali dei territori e gli schemi strutturali già consolidati.

Art. 2.

In attesa della predisposizione del Piano territoriale di coordinamento della zona, di cui all'art. 12 della legge regionale n. 27 del 1973, ogni Comunità montana, per le finalità di cui all'art. 1, potrà elaborare un piano territoriale di massima, in riferimento alle linee fissate nei documenti programmatici regionali, da cui emergono:

a) le aree da difendere ed improduttive;

b) i limiti di espansione delle aree boschive;

c) le aree agricole totalmente o parzialmente in abbandono (terreni abbandonati, pascoli in semi-abbandono, demani), dove l'intensità dell'uso agrario è inferiore al potenziale produttivo ed è utile una ristrutturazione con stabili insediamenti sociali;

d) le zone colonizzate o di possibile insediamento rurale;

e) le aree per l'espansione urbana;

f) le aree per lo sviluppo industriale e per i servizi produttivi.

Particolare rilevanza dovrà essere data alla acquisizione, alla difesa ed alla valorizzazione delle aree in abbandono in applicazione dell'articolo 9 della legge n. 1102 del 3-12-1971.

Per tali superfici, nelle quali vanno comprese le proprietà comunali e demaniali, anche se soggette ad uso civico, si dovrà prevedere la delimitazione e la difesa e tutte quelle operazioni necessarie per il risveglio dell'attività biotica del suolo e come premessa indispensabile per lo sviluppo della produzione foraggera e boschiva.

Art. 3.

La destinazione agricola o forestale delle superfici reperite ed accorpate, avverrà sulla base di studi e verifiche.

Per le superfici da destinare all'agricoltura, si potrà provvedere alla strutturazione ed alla organizzazione di aziende a conduzione associata, che possano integrare e completare il processo produttivo di aziende delle aree interessate o che possano essere utilizzate stabilmente da imprese nomadi.

Le Comunità montane potranno, inoltre, elaborare ed attuare iniziative per dotare le suddette aree di quei servizi che sono alla base dell'attività economica e civile e che sono necessarie per il miglioramento dell'organizzazione produttiva e sociale dell'area.

TITOLO II

Estensione del piano

Art. 4.

In attesa dell'adozione del Piano quinquennale per lo sviluppo socio-economico-territoriale della zona, le Comunità montane, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, qualora intendano fruire delle provvidenze previste dagli articoli successivi, dovranno ela-

borare e presentare un piano di massima per la utilizzazione agricola e forestale del territorio.

L'elaborazione del piano, in particolare, per quanto riguarda l'accertamento, la delimitazione e la valutazione delle risorse, potrà essere richiesta agli Enti e Consorzi di Bonifica operanti nel territorio della Comunità, o ad Istituti sperimentali o di ricerca, con cui collaboreranno i funzionari preposti ai Centri di Assistenza Tecnica regionali operanti presso le Comunità stesse.

Per lo studio dei piani di acquisto e per le opere a carattere forestale si fa riferimento a quanto previsto dall'art. 9, comma 1°, della legge statale n. 1102 del 1971.

Art. 5.

Le Comunità montane, dopo l'approvazione del piano di massima da parte del Consiglio regionale, potranno presentare progetti anche parziali per l'acquisizione, la strutturazione e l'organizzazione produttiva delle aree abbandonate e per i servizi civili delle aree colonizzate.

La redazione di tali progetti potrà essere richiesta agli stessi Enti di cui all'articolo precedente.

TITOLO III

Interventi regionali

Art. 6.

I progetti di cui al precedente articolo saranno finanziati nella misura minima del 50% della spesa ammessa con i fondi provenienti dalla legge n. 1102 del 1971 e successivi rifinanziamenti assegnati alle Comunità montane.

La Regione Basilicata interverrà per coprire la restante parte della spesa.

Art. 7.

Alle associazioni o cooperative di gestione alle quali la Comunità montana avrà dato in concessione l'uso delle aree indicate alla lettera *c*) dell'articolo 2, viene concesso un contributo di avviamento per i primi 3 anni, pari a L. 25.000 per capo grosso allevato o L. 4.000 per ovino e caprino, per aziende di manticazione, e L. 50.000 e 8.000 rispettivamente per le aziende stanziali, purché l'azienda superi i 400 ettari di estensione. La concessione del contributo, cui provvede la Comunità montana è condizionata all'esecuzione delle norme colturali approvate dagli organi tecnici della Regione. Tale concessione è a carico della Regione che vi provvede con deliberazione della Giunta.

Avranno priorità nella concessione del contributo le aziende associate e le cooperative composte in maggioranza da coltivatori diretti, da braccianti, da lavoratori agricoli e da allevatori transumanti, e tra queste, quelle costituite per almeno un terzo da lavoratori agricoli e da allevatori transumanti, e tra queste, quelle costituite per almeno un terzo da lavoratori o coltivatori di età inferiore ai 50 anni.

TITOLO IV

Procedure

Art. 8.

Il piano di massima degli interventi di cui all'art. 4 della presente legge è approvato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta.

Esso dovrà essere preventivamente approvato dagli organi della Comunità montana previo parere del Comitato consultivo integrato dai rappresentanti designati dalle organizzazioni Cooperative e professionali maggiormente rappresentative.

La Comunità montana rimetterà il piano al Dipartimento Agricoltura e Foreste.

Art. 9.

I progetti esecutivi di intervento redatti in applicazione della presente legge, ed in conformità con i piani di massima già approvati, saranno istruiti dal Dipartimento all'Agricoltura e Foreste e restituiti alle Comunità montane per la loro attuazione, dopo l'approvazione della Giunta regionale.

Art. 10.

L'esecuzione dei progetti a carattere agricolo, approvati e finanziati con la presente legge, dovranno essere attuati dalle Comunità montane secondo quanto fissato dall'articolo 13, comma 4°, della legge regionale n. 27 del 19 ottobre 1973.

Art. 11.

Il contributo regionale per l'attuazione dei progetti di cui alla presente legge è concesso ed anticipato alle Comunità montane, nella misura di cui al precedente art. 6, con provvedimento della Giunta regionale su proposta dell'Assessore al ramo.

Il collaudo delle opere è effettuato da parte degli uffici tecnici del Dipartimento Agricoltura e Foreste, entro 30 giorni dalla richiesta da parte del Presidente della Comunità montana.

Art. 12.

I contributi di cui all'articolo 7 della presente legge sono concessi con provvedimento della Giunta regionale entro 30 giorni dal collaudo.

I predetti contributi saranno anticipati per il 70% all'atto dell'approvazione delle relative richieste e liquidati per la rimanente somma a collaudo e previo accertamento degli organi tecnici regionali dell'adempimento delle norme colturali stabilite nella concessione.

Art. 13.

Le disposizioni di cui alla presente legge verranno adeguate, ove occorra, con successivo provvedimento legislativo, ad eventuali rilievi da parte della CEE.

TITOLO V

Disposizioni finanziarie

Art. 14.

L'onere complessivo di L. 2.500.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari 1977-'78 e '79 troverà copertura con i fondi provenienti dal riparto del fondo articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n .281.

Art. 15.

La presente legge entrerà in vigore il 1° gennaio 1977.

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.

DISTRETTI SCOLASTICI E COMUNITÀ MONTANE IN PIEMONTE

Franco Bertoglio

In Piemonte stanno sorgendo i Comprensori e altre zonizzazioni del territorio per l'applicazione di norme tanto nazionali quanto regionali in diversi settori.

Sorgono ovviamente alcuni problemi per le Comunità montane, dovuti spesso alla non coincidenza tra la delimitazione di queste e le nuove zonizzazioni che vengono operate.

In un recente incontro che la Delegazione dell'UNCEM ha avuto con la Giunta regionale piemontese il problema fu posto in evidenza particolarmente per quanto concerne i nascenti Comprensori, nei quali oltre tutto la legge regionale prevede la presenza dei Presidenti delle Comunità montane solo in modo consultivo.

La Delegazione Piemontese dell'UNCEM in tale occasione si presentò con un documento unitario che testualmente diceva:

« Ci teniamo a ribadire a chiare lettere che, da parte degli Enti montani, non si intende contrastare il sorgere dei Comprensori, ma semplicemente fare in modo che l'autonomia democratica delle Comunità montane, sancita da leggi nazionali e regionali che hanno richiesto vent'anni di battaglia e che è la base per la rinascita delle zone montane, non venga sacrificata al suo sorgere.

Dalla riunione dei nostri organi democratici è emersa unanime una linea basata su tre precise richieste alla Regione Piemonte:

a) che nessuna Comunità montana venga spezzata in più Comprensori;

b) che all'interno di ciascun Comprensorio la Comunità montana, o più Comunità montane fra loro raggruppate, costituiscano un'area sub-comprensoriale;

c) che venga modificata la legge istitutiva dei Comprensori sostituendo l'ultimo comma dell'art. 10 col seguente: "Nel caso in cui un Comprensorio comprenda una o più Comunità montane, fanno parte di diritto del Consiglio, con voto deliberativo, un rappresentante per ogni Comunità, eletto al suo interno dal Consiglio di ciascuna Comunità interessata".

Tutto ciò ribadendo chiaramente che la montagna non intende porsi nei confronti del resto del territorio con anacronistiche chiusure, ma sem-

plicemente con una propria autonomia decisionale.

Si è anche pronti in questo contesto a rivedere le delimitazioni delle Comunità montane sulla scorta delle attuali realtà e delle esperienze maturate con l'applicazione della relativa legge, che tra l'altro prevede essa stessa la possibilità di successive modifiche ».

Questi princìpi vennero affermati anche per quanto concerne tutte le altre zonizzazioni del territorio, sempre per evitare il pericolo di smembramenti della omogeneità delle Comunità montane, che potrebbero rendere difficili la programmazione ed il coordinamento a livello comunitario.

La Delegazione diceva testualmente: « È una situazione grave che rischia di vanificare gli sforzi che gli amministratori delle Comunità stanno compiendo per quella visione « di zona » dei problemi che da tutti viene auspicata. La richiesta dell'UNCEM a questo riguardo è quindi che nelle prossime suddivisioni territoriali che la Regione dovrà compiere non vengano spezzate le Comunità montane ma le stesse rientrino per l'intero loro territorio in un'unica area ».

Si voleva cioè evitare quanto era successo in Piemonte con l'individuazione dei Distretti scolastici avvenuta con Decreto Ministeriale 3 marzo 1976, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 27 marzo dello stesso anno.

Cosa è avvenuto, infatti, nella individuazione dei Distretti scolastici in Piemonte?

Vediamolo provincia per provincia:

PROVINCIA DI NOVARA

Il Distretto di DOMODOSSOLA (n. 1) comprende:

— l'intero territorio di 4 Comunità montane (Antigorio e Formazza, Vigezzo, Antrona, Anzasca), per complessivi 20 Comuni;
— sedici dei diciotto Comuni della Comunità della Valle Ossola (Mergozzo e Ornavasso sono compresi nel distretto di Verbania).

Il Distretto di VERBANIA (n. 2) comprende:

— l'intero territorio di 3 Comunità, e cioè la Val Grande, l'Alto Verbano e la Val Cannobina, per complessivi 19 Comuni;
— due Comuni della Comunità della Valle Ossola (Mergozzo e Ornavasso);
— un Comune della Comunità Cusio e Mottarone (Baveno);
— due Comuni non montani (Verbania e Arizzone).

Il Distretto di OMEGNA (n. 3) comprende:

— l'intera Comunità della Val Strona (4 Comuni);
— dieci dei quindici Comuni della Comunità Cusio e Mottarone;
— sei Comuni non montani.

Il Distretto di ARONA (n. 4) comprende:

— quattro dei quindici Comuni della Comunità Cusio e Mottarone (Gignese, Massino Visconti, Nebbiuno e Stresa);
— trentanove Comuni non montani.

La situazione delle Comunità novaresi è pertanto la seguente:

— Comunità montana Valle Antigorio e Formazza: tutta nel distretto di Domodossola;
— Comunità montana Val Vigezzo: tutta nel distretto di Domodossola;
— Comunità montana V. Antrona: tutta nel distretto di Domodossola;

— Comunità montana V. Anzasca: tutta nel distretto di Domodossola;
— Comunità montana V. Ossola: 16 Comuni nel distretto di Domodossola, 2 in quello di Verbania;
— Comunità montana V. Strona: tutta nel distretto di Omegna;
— Comunità montana Cusio e Mottarone: 10 Comuni nel distretto di Omegna, 1 in quello di Verbania, 4 in quello di Arona;
— Comunità montana Val Grande: tutta nel distretto di Verbania;
— Comunità montana Alto Verbano: tutta nel distretto di Verbania;
— Comunità montana V. Cannobina: tutta nel distretto di Verbania.

PROVINCIA DI VERCELLI

Il Distretto di BORGOSESIA (n. 5) comprende:
— l'intero territorio della Comunità montana Valsesia, di 28 Comuni;
— nove comuni non montani.

Il Distretto di BIELLA (n. 6) comprende:
— l'intero territorio di 4 Comunità montane (Alta e Bassa Valle Cervo, Alta e Bassa Valle Elvo), per complessivi 27 Comuni;
— diciotto Comuni non montani.

Il Distretto di TRIVERO (n. 7) comprende:
— l'intero territorio di 3 Comunità montane (Val Sessera, Valle Mosso, Prealpi Biellesi), per complessivi 31 Comuni;
— sette Comuni non montani.

La situazione delle Comunità montane vercellesi è pertanto la seguente:
— Comunità montana Val Sesia: tutta nel distretto di Borgosesia;
— Comunità montana Val Sessera: tutta nel distretto di Trivero;
— Comunità montana Valle Mosso: tutta nel distretto di Trivero;
— Comunità montana Prealpi Biellesi: tutta nel distretto di Trivero;
— Comunità montana Alto Cervo: tutta nel distretto di Biella;
— Comunità montana Basso Cervo: tutta nel distretto di Biella;
— Comunità montana Alto Elvo: tutta nel distretto di Biella;
— Comunità montana Basso Elvo: tutta nel distretto di Biella.

PROVINCIA DI TORINO

Il Distretto di IVREA (n. 8) comprende:
— l'intero territorio di due Comunità montane (Val Chiusella e Dora Baltea Canavesana), per complessivi 19 Comuni;
— ventidue Comuni non montani.

Il Distretto di CUORGNÈ (n. 11) comprende:
— l'intero territorio di due Comunità montane (Valli Orco e Soana e Valle Sacra), per complessivi 17 Comuni;
— sei dei nove Comuni della Comunità montana Alto Canavese (mancano Forno, Rivara e Pratiglione compresi nel distretto di Rivarolo);
— tre Comuni non montani (Bairo, Baldissero Canavese e Torre Canavese).

Il Distretto di RIVAROLO (n. 12) comprende:
— tre degli otto Comuni della Comunità montana Alto Canavese (Forno, Rivara e Pratiglione);
— sedici comuni non montani.

Il Distretto di CIRIÈ (n. 16) comprende:
— l'intero territorio della Comunità montana Valli di Lanzo, per complessivi 19 Comuni;
— due dei cinque Comuni della Comunità montana Ceronda e Casternone (Vallo e Varisella);
— quindici Comuni non montani.

Il Distretto di SUSA (n. 18) comprende:
— l'intero territorio della Comunità montana Alta Valle di Susa, di 12 Comuni;
— sedici dei venticinque Comuni della Comunità montana Bassa Val di Susa e Val Cenischia. Gli altri sono stati compresi otto nel distretto di Avigliana ed uno (Caselette) in quello di Rivoli.

Il Distretto di RIVOLI (n. 24) comprende:
— uno dei venticinque Comuni della Comunità montana Bassa Val di Susa e Val Cenischia (Caselette);
— tre dei cinque Comuni della Comunità montana Val Ceronda e Casternone (Givoletto, La Cassa e Valdellatorre);
— sei Comuni non montani.

Il Distretto di AVIGLIANA (n. 25) comprende:
— otto dei venticinque Comuni della Comunità montana Bassa Val di Susa e Val Cenischia;
— due Comuni non montani (Buttigliera e Reano).

Il Distretto di GIAVENO (n. 26) corrisponde perfettamente al territorio della Comunità montana della Val Sangone (5 Comuni!).

Il Distretto di ORBASSANO (n. 48) comprende:
— due degli otto Comuni della Comunità montana Pinerolese Pedemontano (Cumiana e Piossasco);
— cinque Comuni non montani.

Il Distretto di PINEROLO (n. 55) comprende:
— l'intero territorio della Comunità montana Valli Chisone e Germanasca, di 16 Comuni;
— sei degli otto Comuni della Comunità montana Pinerolese Pedemontano;
— undici Comuni non montani.

Il Distretto di TORRE PELLICE (n. 58) comprende:
— l'intero territorio della Comunità montana Val Pellice, di 9 Comuni;
— un Comune non montano (Campiglione Fenile).

La situazione delle Comunità montane torinesi è pertanto la seguente:
— Comunità montana Val Pellice: tutta nel distretto di Torre Pellice;
— Comunità montana Valli Chisone e Germanasca: tutta nel distretto di Pinerolo;
— Comunità montana Pinerolese Pedemontano: 6 Comuni nel distretto di Pinerolo, 2 in quello di Orbassano;
— Comunità montana Val Sangone: *corrisponde al distretto di Giaveno;*
— Comunità montana Bassa Val di Susa e Val Cenischia: 16 Comuni nel distretto di Susa, 8 in quello di Avigliana, 1 in quello di Rivoli;

— Comunità montana Alta Valle di Susa: tutta nel distretto di Susa;
— Comunità montana Val Ceronda e Casternone: 3 Comuni nel distretto di Rivoli e 2 in quello di Ciriè;
— Comunità montana Valli di Lanzo: tutta nel distretto di Ciriè;
— Comunità montana Alto Canavese: 6 Comuni nel distretto di Cuorgnè e 3 in quello di Rivarolo;
— Comunità montana Valli Orco e Soana: tutta nel distretto di Cuorgnè;
— Comunità montana Valle Sacra: tutta nel distretto di Cuorgnè;
— Comunità montana Valchiusella: tutta nel distretto di Ivrea;
— Comunità montana Dora Baltea Canavesana: tutta nel distretto di Ivrea.

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Il Distretto di TORTONA (n. 54) comprende:
— l'intero territorio della Comunità montana Valli Curone, Grue e Ossona, di 11 Comuni;
— ventinove Comuni non montani.

Il Distretto di NOVI LIGURE (n. 60) comprende:
— l'intero territorio della Comunità montana Val Borbera, di 13 Comuni;
— tre dei sette Comuni della Comunità montana Alta Val Lemme e Alto Ovadese (Bosio, Fraconalto e Voltaggio);
— quindici Comuni non montani.

Il Distretto di ACQUI TERME (n. 63) comprende:
— quattro dei sei Comuni della Comunità montana Alta Valle Orba e Valle Erro (Malvicino, Morbello, Pareto, Ponzone);
— ventinove Comuni non montani.

Il Distretto di OVADA (n. 66) comprende:
— quattro dei sette Comuni della Comunità montana Alta Val Lemme e Alto Ovadese (Casaleggio Boiro, Lerma, Mornese e Tagliolo Monferrato);
— due dei sei Comuni della Comunità montana Alta Valle Orba e Valle Erro (Cassinelle e Molare);
— dieci Comuni non montani.

La situazione delle Comunità montane alessandrine è pertanto la seguente:
— Comunità montana Valli Curone, Grue e Ossona: tutta nel distretto di Tortona;
— Comunità montana Val Borbera: tutta nel distretto di Novi Ligure;
— Comunità montana Alta Val Lemme e Alto Ovadese: 3 Comuni nel distretto di Novi Ligure e 4 in quello di Ovada;
— Comunità montana Alta Valle Orba e Valle Erro: 4 Comuni nel distretto di Acqui Terme e 2 in quello di Ovada.

PROVINCIA DI CUNEO

Il Distretto di ALBA (n. 62) comprende:
— ventuno dei trentotto Comuni della Comunità montana Alta Langa Montana (gli altri sono compresi: quindici nel distretto di Ceva e due in

quello di Mondovì);
— quarantadue Comuni non montani.

Il Distretto di SALUZZO (n. 65) comprende:
— l'intero territorio della Comunità montana Valli Po, Bronda e Infernotto, di 14 Comuni;
— tredici dei quattordici Comuni della Comunità montana Valle Varaita (Busca è compreso nel distretto di Dronero);

Il Distretto di DRONERO (n. 68) comprende:
— l'intero territorio della Comunità montana Valle Maira, di 13 Comuni;
— uno dei quattordici Comuni della Comunità montana Valle Varaita (Busca);
— sei dei nove Comuni della Comunità montana Valle Grana (Caraglio, Castelmagno, Montemale, Monterosso, Pradleves e Valgrana; gli altri tre sono compresi nel distretto di Cuneo).

Il Distretto di CUNEO (n. 69) comprende:
— l'intero territorio di due Comunità montane (Comunità montana Valle Stura e Comunità montana Valli Gesso, Vermenagna e Pesio) per complessivi 22 Comuni;
— tre dei nove Comuni della Comunità montana Valle Grana (Bernezzo, Cervasca e Vignolo);
— otto Comuni non montani.

Il Distretto di MONDOVI (n. 70) comprende:
— l'intero territorio della Comunità montana Valli Monregalesi, di 13 Comuni;
— due dei trentotto Comuni della Comunità montana Alta Langa Montana (Bonvicino e Somano);
— quindici Comuni non montani.

Il Distretto di CEVA (n. 71) comprende:
— l'intero territorio della Comunità montana Alta Val Tanaro, Valli Mongia e Cevetta, di 20 Comuni;
— quindici dei trentotto Comuni della Comunità montana Alta Langa Montana.

La situazione delle Comunità montane cuneesi è pertanto la seguente:
— Comunità montana Valli Po, Bronda e Infernotto: tutta nel distretto di Saluzzo;
— Comunità montana Val Varaita: 13 Comuni nel distretto di Saluzzo e 1 in quello di Dronero;
— Comunità montana Val Maira: tutta nel distretto di Dronero;
— Comunità montana Val Grana: 4 Comuni nel distretto di Dronero e 3 in quello di Cuneo;
— Comunità montana Val Stura: tutta nel distretto di Cuneo;
— Comunità montana Valli Gesso, Vermenagna, Pesio: tutta nel distretto di Cuneo;
— Comunità montana Valli Monregalesi: tutta nel distretto di Mondovì;
— Comunità montana Alta Val Tanaro, Valli Mongia e Cevetta: tutta nel distretto di Ceva;

— Comunità montana Alta Langa Montana: 21 Comuni nel distretto di Alba, 15 in quello di Ceva e 2 in quello di Mondovì.

CONSIDERAZIONI FINALI

— *Un solo caso di perfetta coincidenza* tra Distretto scolastico e Comunità montana: si verifica in provincia di Torino, dove coincidono territorialmente il distretto di Giaveno (n. 26) e la Comunità montana Val Sangone, formata da cinque Comuni.

— Si avvicina a questa situazione ottimale solo la Val Pellice (Torino) che vede i suoi nove Comuni compresi nel distretto di Torre Pellice (n. 58), con l'aggiunta di un solo Comune « esterno » (Campiglione Fenile).

— Solo cinque distretti su 71 sono interamente montani:

Domodossola (n. 1)	- Novara
Susa (n. 18)	- Torino
Giaveno (n. 26)	- Torino
Dronero (n. 68)	- Cuneo
Ceva (n. 71)	- Cuneo

Però, tranne Giaveno, di cui già si è detto, negli altri casi anche se il distretto è interamente montano, ha comunque « spezzato » il territorio di alcune Comunità:

— Domodossola: comprende 3 Comunità e parte di una quarta;
— Susa: comprende 1 Comunità e parte di un'altra;
— Dronero: comprende 1 Comunità e parte di altre due;
— Ceva: comprende 1 Comunità e parte di un'altra.

— Sono « quasi » interamente montani solo altri quattro distretti, e cioè:

— Verbania (n. 2): due soli Comuni non montani (Novara);
— Cuorgnè (n. 11): tre soli Comuni non montani (Torino);
— Avigliana (n. 25): due soli Comuni non montani (Torino);
— Torre Pellice (n. 58): un solo Comune non montano (Torino).

— Le Comunità montane rimaste comunque integre all'interno di un distretto sono complessivamente 33, così suddivise:

Alessandria	2 su 4
Cuneo	6 su 9
Novara	8 su 10
Torino	9 su 13
Vercelli	8 su 8
	33 su 44

— Le 11 Comunità spezzate sono così suddivise:

— Alessandria	2,	entrambe spezzate in due distretti;
— Cuneo	3,	due spezzate in due distretti, una in tre;
— Novara	2,	una spezzata in due distretti, l'altra in tre;
— Torino	4,	tre spezzate in due distretti e una in tre.
Totale	11	

* * *

Questa la situazione all'atto della prima individuazione dei distretti scolastici.

Successivamente la Regione Piemonte — con legge n. 41 del 9 luglio 1976 — ha istituito le « Unità Locali dei Servizi », provvedendo alla definizione dei loro ambiti territoriali.

Ne è scaturita una nuova zonizzazione del territorio regionale, suddiviso questa volta in 76 zone socio-sanitarie, che meglio rispettano le esigenze delle Comunità montane ma che non corrispondono ai 71 Distretti scolastici.

Il Consiglio Regionale Piemontese però, con deliberazione del 29 luglio 1976, ha proposto al Ministero della Pubblica Istruzione di modificare l'individuazione dei Distretti scolastici in modo che questi vengano a coincidere con le 76 Unità Locali dei Servizi individuate dalla Regione.

Attualmente si è in attesa che tale richiesta venga accolta; ritorneremo prossimamente sull'argomento, anche perché ora può essere interessante il rapporto tra il territorio delle Unità Locali dei Servizi e il territorio delle Comunità.

IL PIANO REGOLATORE INTERCOMUNALE NELLA COMUNITÀ VAL PELLICE

Piercarlo Longo (*)

La Comunità montana della Val Pellice sta, in questi mesi, concludendo la redazione, insieme al Piano di sviluppo economico e sociale, del Piano regolatore generale intercomunale di Valle, senz'altro, tra le molte iniziative, una delle più qualificanti per l'Ente e senza dubbio la più interessante sotto il profilo politico, non perché non ci siano o non ci siano state esperienze di questo tipo, voglio dire di Piani intercomunali, ma in quanto iniziativa promossa, finanziata e gestita da una Comunità montana. Un Ente che, malgrado gli ostacoli che continuano a frapporsi, cerca caparbiamente di perseguire i propri fini istituzionali chiaramente espressi nella legge 1102 dove recita: « Le disposizioni della presente legge sono rivolte a promuovere la valorizzazione delle zone montane favorendo la partecipazione della popolazione, attraverso le Comunità montane, alla predisposizione e alla attuazione dei programmi di sviluppo e dei piani territoriali dei rispettivi comprensori montani ai fini di una politica generale di riequilibrio economico e sociale nel quadro delle indicazioni del programma economico nazionale e dei programmi regionali ».

Accennavo alle difficoltà, in quanto penso che, ancora oggi, la Comunità montana non riscuota presso gli organi politici e di governo il giusto credito ed il riconoscimento che le sono dovuti. Ancora oggi deve difendere la propria identità e cercare faticosa-

(*) Relazione del Presidente della Comunità montana Val Pellice - Torre Pellice (To) presentata al 13° Convegno sui problemi della Montagna a Torino il 28 settembre 1976.

mente una propria collocazione, mentre, giorno dopo giorno, vede accentuarsi il disinteresse non solo degli organi di controllo e di governo, ma anche delle forze politiche che si dichiarano più progressiste. Disinteresse che si traduce, nelle loro scelte, in « dimenticanze » o nella creazione di reali ostacoli all'attività dell'Ente.

Ciò crea oltre che disagio, disorientamento e sfiducia in chi, come il sottoscritto, montanaro e amministratore, aveva creduto e combattuto per l'affermazione delle Comunità montane quali veicoli democratici della rinascita e dello sviluppo sociale ed economico della montagna. Mi si conceda, di chi, con il suo bravo piano di sviluppo redatto sotto il braccio, assiste impotente alla nascita di enti e istituti (quali: Comprensori, Unità locali dei servizi, Consorzi urbanistici, ecc.), che, se da un lato soddisfano esigenze programmatorie regionali e quindi meritano il consenso generale, dall'altro, come sono impostati, possono creare: sovrapposizione di competenze, settorializzazione degli interventi, emarginazione della montagna e, in particolare, dell'Ente Comunità montana in quanto tale.

Queste affermazioni non vogliono suonare come lamentele sterili o affermazioni gratuite; infatti, nel corso di questa esposizione troveranno miglior giustificazione e specificazione. Del resto penso che possano certamente trovare un'eco negli amministratori montani che mi stanno a sentire.

LE MOTIVAZIONI

Le motivazioni che hanno spinto la Val Pellice a redigere un Piano Regolatore Generale Intercomunale di Valle sono molte e certamente molte comuni ad altre Comunità montane e, più in generale, a quasi tutti i Comuni (per non dire tutti) del nostro territorio, dal momento che devono gestire il territorio con strumenti urbanistici in crisi da sempre e con leggi nazionali superate.

Essenzialmente, però, a mio parere, hanno prevalso nel nostro caso, due ordini di considerazioni di carattere squisitamente politico che meritano la nostra attenzione:

1) l'esigenza di affermare un principio;

2) la consapevolezza di uno stato di necessità.

1. *Il principio,* sentito da molti, e soprattutto dalla base impegnata, affermava che la Comunità montana dovesse, in prospettiva, proporsi come modello per la rifondazione democratica del Comune, in una dimensione territoriale sufficientemente omoge-

nea e quindi ottimale rispetto all'attuale; in grado, sia per mezzi, sia per strumenti, di proporsi come momento reale ed efficace di organizzazione e gestione dei servizi e delle risorse, per rispondere in modo alternativo, veramente partecipato, e quindi più giusto, alle esigenze e alle necessità di una popolazione che risiede, vive e lavora in un dato territorio.

2. *La consapevolezza dello stato di necessità* ci rendeva coscienti del fatto che, al di là dell'obbligo derivante per legge, la redazione di un Piano di sviluppo socio-economico poteva costituire l'ultima occasione per salvare la nostra Valle e che, quindi, occorreva un impegno consapevole di tutti, non settario, ma che, al contrario, doveva considerare unitariamente tutte le iniziative da qualunque parte esse giungessero. Infine, si riteneva possibile raggiungere tale unitarietà solo attraverso uno strumento operativo quale può e deve esserlo un Piano urbanistico; uno strumento, cioè, capace da un lato di recepire le aspirazioni del Piano di Sviluppo e, dall'altro, di permettere la fruizione corretta del territorio inteso come bene in sintonia con le scelte e le aspirazioni politiche.

Una terza considerazione di importanza fondamentale era poi costituita:

— dalla convinzione che a nessuno potevamo chiedere di risolvere i nostri problemi (già troppe volte in passato troppi e da lontano si erano avocato il diritto-dovere di risolverli quasi che il montanaro, emarginato da sempre, non fosse in grado di programmare il proprio futuro);

era costituita inoltre:

— dalla consapevolezza, invece, che proprio il montanaro potesse e dovesse farlo, purché gli fossero create le opportunità e dati gli strumenti.

CRONISTORIA

Sulla scorta delle esperienze maturate nel Consiglio di Valle e consapevole delle esigenze di cui si è detto, la Comunità montana, cosciente anche delle difficoltà e del lavoro cui sarebbe andata incontro volendo rispettare certi obiettivi, volle che venisse redatto un documento politico e programmatico che costituisse la chiave di volta di tutto il lavoro successivo e sui contenuti del quale impegnare quanti lo avrebbero approvato.

Il documento, quindi, elaborato dalla Presidenza con la colla-

borazione di una commissione politica, venne presentato al Consiglio e da questi approvato, nel dicembre del 1974. Merita citarne alcuni brani in quanto significativi della volontà della Comunità montana di utilizzare i fondi della 1102 per finanziare interventi (quali appunto il piano urbanistico e il piano di sviluppo e tutti gli altri servizi istituiti nella Valle per l'agricoltura come in campo socio-sanitario) che si caratterizzassero come « servizi », come beni comunitari.

Infatti nel documento, dopo essersi chiesti « ... quali debbano essere le nostre scelte fondamentali e quale sia l'autentica vocazione della nostra gente in ordine allo sviluppo che vuole dare al proprio futuro e alla propria terra » afferma che « va proposto un modello di sviluppo che, valorizzando da un verso la realtà esistente, proponga un modello armonico nel quale sia possibile legare le esigenze individuali e collettive in un disegno in cui sia predominante la valorizzazione dell'uomo rispetto ai fenomeni meramente economici ... »; passava quindi a considerare le componenti socio-economiche caratterizzanti la valle e a proporre una serie di obiettivi da raggiungere per valorizzarne gli aspetti riconosciuti positivi (quindi: valorizzazione dell'agricoltura, industrializzazione non massiccia, sviluppo dei servizi socio-sanitari, valorizzazione di un turismo inteso come reale godimento dell'ambiente naturale e come negazione della speculazione edilizia ed economica a danno della popolazione indigena, ecc. ...) e indicava quale fosse l'opzione che permettesse di raggiungere quegli obiettivi in alternativa a modelli tradizionali, recitando: « ... questi obiettivi comportano due necessarie opzioni: *1*) la scelta degli strumenti (Piano Urbanistico); *2*) la scelta del tipo di investimenti (i servizi) ».

Proponeva inoltre la possibilità di redigere il piano di sviluppo ed il piano urbanistico di valle, avvalendosi degli uffici e di operatori della Comunità e dell'apporto consultivo esterno di esperti per ogni ramo specifico.

Affermava che il Piano Urbanistico dovesse concernere: l'infrastrutturazione del territorio in senso lato; gli interventi per la difesa del suolo e la protezione della natura; la normativa urbanistico-edilizia di inquadramento per migliorare le condizioni dell'habitat.

Tutto il contenuto del documento era inteso in termini di proposte e veniva quindi portato alla consultazione popolare per trarne elementi di modifica, integrazione, approvazione o rifiuto.

I verbali delle assemblee popolari (realizzate in tutti i Comuni

e protrattesi per alcuni mesi) meriterebbero di essere letti, mi limito comunque a dire che le linee generali oltre ad avere l'approvazione di massima, vennero ulteriormente precisate, sviluppate e approfondite da gente che sapeva di parlare di « fatti loro », di « cose loro ».

Verso la fine del '74 veniva approvato, previa consultazione popolare, il programma annuale di interventi a norma della legge 1102 che già prevedeva il finanziamento del Piano Urbanistico e ne giustificava la realizzazione sul piano giuridico come segue:

« L'art. 7 della legge 1102 stabilisce che "la Comunità montana, in armonia con le linee di programmazione e con le norme urbanistiche stabilite dalla Regione ... può redigere piani urbanistici, di cui si dovrà tener conto nella redazione dei piani generali di bonifica, dei piani regolatori e dei programmi di fabbricazione che i Comuni sono tenuti ad adottare".

L'art. 13 della legge regionale 11 agosto 1973, n. 17, stabilisce che "La Comunità montana può redigere ai sensi dell'art. 7 della legge 3-12-1971, n. 1102, piani urbanistici del proprio territorio quali strumenti operativi del piano di sviluppo".

Lo Statuto di questa Comunità recita: "... La Comunità per il perseguimento dei suoi scopi: ... redige e adotta, in armonia con le linee di programmazione stabilite dalla Regione, un piano di sviluppo urbanistico della zona, al quale dovranno adeguarsi i piani regolatori ed i programmi di fabbricazione dei Comuni associati ...".

L'art. 7 del citato disegno di legge regionale n. 181 recita: "Ai fini di conseguire una corretta utilizzazione del territorio, la Comunità montana potrà in armonia con il piano regionale di sviluppo e con le disposizioni regionali in materia urbanistica, redigere un proprio piano urbanistico di cui si dovrà tener conto nella redazione dei piani generali di bonifica, dei piani regolatori e dei programmi di fabbricazione che i Comuni sono tenuti ad adottare.

La Comunità nella fase di elaborazione del piano economico-sociale potrà esercitare un'azione di coordinamento degli strumenti urbanistici dei Comuni che la costituiscono con facoltà di proporre, di intesa con i Comuni interessati, varianti agli stessi, alla Amministrazione Regionale".

Si può quindi affermare:

— che la citata norma della legge 1102 è innovativa rispetto alla vigente legislazione urbanistica, creando uno strumento urbanistico del tutto nuovo;

— che il piano urbanistico della zona montana è da conside-

rarsi uno strumento operativo importante, se non essenziale, del piano di sviluppo;

— che appare quindi logico procedere alla contemporanea redazione dei due piani;

— che le norme citate non prevedono esplicitamente l'adeguamento dei piani urbanistici comunali vigenti alle norme e previsioni del piano urbanistico della zona montana bensì dei piani "che i Comuni sono tenuti ad adottare";

— che il disegno di legge regionale n. 181 tende ad introdurre sia pure nella fase elaborativa del piano di sviluppo, il principio della proposta da parte della Comunità montana alla Regione di varianti ai piani urbanistici comunali vigenti.

Appare, quindi, assolutamente imperativa per la Comunità la redazione almeno del piano urbanistico di zona, come sopra delineato, ma è parere della Giunta che la Comunità, per il raggiungimento delle sue finalità di effettiva organizzazione del territorio al servizio della sua popolazione, debba dotarsi di uno strumento più valido, quale soltanto un piano regolatore generale dell'intero comprensorio della valle può essere.

Viene pertanto considerata nel presente programma l'ipotesi della redazione del piano regolatore generale intercomunale qualora tale iniziativa venga approvata da tutti i Comuni della valle e solo in subordine l'ipotesi della redazione del piano urbanistico di zona, nell'intesa comunque che, qualora dovesse essere adottata tale soluzione minima, per i Comuni che adotteranno apposita deliberazione di adesione, verranno estratti da detto strumento piani regolatori o programmi di fabbricazione da adottarsi dai Comuni interessati contemporaneamente all'adozione del piano di zona da parte del Consiglio della Comunità; per i Comuni non aderenti a tale iniziativa, il piano di zona sarà accompagnato da proposte di adeguamento e coordinamento dei rispettivi strumenti urbanistici in vigore.

Per il finanziamento della redazione del piano regolatore generale o in subordine del piano urbanistico di zona, come sopra concepito, viene nel presente programma previsto lo stanziamento della somma di L. 30.000.000 ».

Nell'aprile del 1975 viene deliberato dal Consiglio della Comunità l'affidamento dell'incarico della redazione del piano urbanistico a due architetti e viene costituito l'« Ufficio Tecnico di Piano » ai fini « della redazione sia del piano di sviluppo, sia del piano urbanistico, sia di ogni altra attività di programmazione, con le funzioni di raccolta dati, formazione di apposito archivio, formazione della cartografia occorrente; coordinamento dei piani

urbanistici vigenti od adottati in valle, ogni altra attività di base utile ai fini della programmazione, nell'intesa che tale Ufficio dovrà operare in stretto contatto con l'Ufficio Tecnico ed il Segretariato Sociale e che le relative spese verranno imputate ai fondi per il piano di sviluppo e per il piano urbanistico. Vengono inoltre affidati i relativi compiti a due Geometri assunti a tempo parziale ».

L'Ufficio Tecnico di Piano venne sistemato in locali di fortuna e venne dotato del minimo di attrezzatura consentita dall'esiguità dei fondi disponibili allo scopo, con l'intenzione di potenziarlo nel corso dell'attività.

Infatti, già nel settembre del 1975 il carico di lavoro gravante sull'ufficio impose la necessità di richiedere il tempo pieno ai due tecnici, l'assunzione di una applicata, il distaccamento all'ufficio dell'addetta al segretariato sociale e l'assunzione di una seconda applicata che integrasse il segretariato. Tali incarichi vennero dati a tempo determinato, con scadenza a fine anno.

All'inizio del 1976 vennero redatti a cura della Comunità montana i programmi annuali per l'impiego degli stanziamenti regionali relativi sia al 1975 che al 1976.

Il programma relativo allo stanziamento del 1975, per quanto riguarda l'attività di programmazione, stabiliva:

« a) *Ufficio di Piano.* - Come già detto, ai fini della redazione del piano di sviluppo e del piano urbanistico, questa Comunità ha proceduto alla costituzione di un Ufficio di Piano ... Nel corso dell'attività di tale Organo tecnico ci si è resi conto che la stessa non potesse essere limitata nel tempo, e cioè al periodo della redazione dei piani, bensì doveva diventare permanente, per provvedere alla redazione dei programmi stralcio annuali, al continuo aggiornamento dei dati sui quali i piani sono basati, al conseguente aggiornamento dei piani stessi, alla predisposizione degli elementi per la successiva programmazione quinquennale.

In attesa di una ristrutturazione globale, anche territoriale, dei servizi e degli Uffici della Comunità occorre, dunque, provvedere alla prosecuzione dell'attività dell'Ufficio di piano mediante finanziamenti da prevedere nell'ambito dei programmi 1975, 1976. La somma complessiva occorrente a tale scopo deve essere computata, al minimo, in L. 15.000.000, di cui L. 7.500.000 iscrivibili nel programma 1975.

b) *Piano urbanistico.* - La somma prevista nel primo programma per la redazione del piano regolatore intercomunale (e cioè L. 30.000.000) è risultata, in sede di attuazione, assolutamente insufficiente, poiché già la sola spesa per onorari agli Urbanisti in-

caricati è risultata, in sede di preventivo redatto dagli stessi professionisti, di L. 35.000.000.

Occorre, quindi, impegnare a tale scopo almeno ulteriore somma di L. 10.000.000, la cui previsione, tuttavia, può essere rinviata al programma 1976 ».

Nel corso di tutto questo tempo l'attività di redazione dei due piani è quindi proseguita, sempre in stretta correlazione. Sono state realizzate numerose riunioni tra i Consulenti per il Piano di Sviluppo e gli Urbanisti tentando un, seppure difficoltoso, scambio di informazioni e orientamenti. Gli uffici interni hanno curato l'indagine sulle risorse del territorio unificando, per quanto possibile, il sistema di indagine per tutte le branche di intervento. Ogni tappa raggiunta nella produzione di documenti ha comportato incontri di verifica tra tecnici e politici.

L'andamento non è stato perfetto, né pretende di esserlo; anzi, proprio nel momento in cui il lavoro si avvia alla conclusione, abbiamo dovuto registrare un rallentamento ed ora una situazione di stallo che si è venuta a creare grazie anche al progressivo e inarrestabile impoverimento di personale nell'ufficio tecnico di piano. Infatti mentre da un lato la tardiva approvazione dei piani annuali 1975, 1976 da parte della Regione impediva la disponibilità di fondi per garantire la funzionalità minima essenziale (il programma 1975 è stato approvato nel giugno 1976 ed il programma 1976 che contiene gran parte degli stanziamenti per la ristrutturazione della sede e le attrezzature giace ancora in Regione in attesa di una approvazione che ancora non si sa quando ci sarà); dall'altro lato il Comitato Regionale di Controllo ha respinto la pianta organica del personale in quanto « non vi è sufficiente garanzia di finanziamento » e impedisce praticamente le assunzioni a termine concedendo, dove proprio non può farne a meno, incarichi di un mese che impongono quindi, ovviamente, deliberazioni mensili.

Abbiamo visto così dirigersi verso situazioni di lavoro meno precarie una applicata (all'altra già nel gennaio 1976 non era stato rinnovato l'incarico), poi un geometra ed ora anche il secondo. Rimangono gli urbanisti e l'addetta al segretariato che divide la propria attività tra incombenze diverse.

CONCLUSIONI

Oggi, tuttavia, superate (e cercando ancora di superare) anche molte altre difficoltà, scossoni più che naturali quali ad esempio:

le elezioni del 1975 e del 1976, le resistenze dovute a « crisi di credibilità », ecc. ..., i Piani sono praticamente redatti, in particolare il Piano di Sviluppo, e stanno per affrontare il giudizio della gente, percorrendo la strada indicata dal documento programmatico. L'augurio è che presto possano diventare operanti sul territorio.

Non sappiamo ancora se incontreranno il consenso della base, o meglio, non abbiamo ancora verificato se ciò che proponiamo abbia saputo recepire la domanda e se quindi, nel tempo, sapranno rispondere in modo adeguato agli obiettivi che ci eravamo proposti.

È stato comunque un tentativo diverso, una esperienza illuminante che, se non altro, ci dimostra ancora una volta, se ce ne fosse bisogno, che la ricerca della partecipazione è faticosa ma dà buoni frutti; che concetti come: autonomia, diritto all'autogestione, decentramento, possono essere garanzia di buon governo a patto che si creino a monte reali e concrete garanzie politiche e finanziarie. Dimostra ancora che chi detiene il potere, al di là delle leggi (di leggi ne abbiamo fin troppe), può garantire questa autonomia, prima di tutto credendoci. Dimostra ancora che la nostra gente è diffidente, non per natura come si vuol far credere, ma per esperienza storica ormai secolare, ma anche che è ancora disponibile, purché ciò che le si propone di fare sia compatibile con la sua dignità, lo si faccia con lei e seriamente.

le elezioni del 1975 e del 1976, la resistenza dovuta a « crisi di credibilità », ecc. ... i Piani sono praticamente redatti, in particolare il Piano di Sviluppo, e stanno per affrontare il giudizio della gente, percorrendo la strada indicata dal documento programmatico. L'augurio è che presto possano diventare operanti sul territorio.

Non sappiamo ancora se incontreranno il consenso della base o meglio non abbiamo ancora verificato se ciò che proponiamo abbia saputo recepire le domande e se quindi, nel tempo, saprà [illegible] in modo adeguato agli obiettivi che ci eravamo proposti.

È stato comunque un tentativo diverso, una esperienza illuminante che, se non altro, ci dimostra ancora una volta, se ce ne fosse bisogno, che la ricerca della partecipazione è faticosa ma [illegible], che concetti come: autonomia, diritto all'autogestione, decentramento, possono anche servire da buon esercizio a chi [illegible] si esercita anche sulle concrete garanzie politiche e finanziarie. Dimostra ancora che chi dà, chi ha il potere, al di là delle leggi (di leggi ne abbiamo in tante?), può garantire questa autonomia, [illegible]. Dimostra ancora che la nostra gente è diffidente, non per natura come si vuol far credere, ma per esperienza storica ormai secolare, ma anche che è ancora disponibile, purché ciò che le si propone di fare sia compatibile con la sua dignità, la si faccia crescere seriamente.

POLITICA SOCIO-ASSISTENZIALE E ASSISTENZA HANDICAPPATI IN VALLE CAMONICA

Maria Domenica Gregorini (*)

La Legge n. 1102 del 3-12-1971 relativa alle « nuove norme per lo sviluppo della montagna »

— intende promuovere, attraverso le Comunità montane, « la partecipazione delle popolazioni alla predisposizione e all'attuazione dei programmi di sviluppo ... ai fini di una politica generale di riequilibrio economico e sociale » delle zone interessate (art. 1);

— si propone, fra le altre cose, « di fornire alle popolazioni residenti ... gli strumenti necessari ed idonei a compensare le condizioni di disagio derivanti dall'ambiente montano » (articolo 2/1 C) oltre che di « favorire la preparazione culturale e professionale delle popolazioni montane » (art. 2/1 D);

— indica, per realizzare tali obiettivi, l'opportunità di tener conto degli Enti operanti nel territorio (art. 4) e la possibilità di « delegare ad altri Enti », di volta in volta. le realizzazioni attinenti alle loro specifiche funzioni (art. 6).

Si ritiene che, nella misura in cui la legge in questione si propone di « compensare le condizioni di disagio derivanti dall'ambiente montano », si prefigga anche di agire in funzione di una politica « socio-assistenziale » rivolta spesso a « disagi » non del tutto evidenti o poco evidenziati, ma comunque tra i più condizionanti, i più emarginanti. E si allude ai « disagi » di quelle per-

(*) Relazione dell'Assessore all'Assistenza della Comunità montana della Valle Camonica (Breno - Brescia) svolta al 13° Convegno nazionale sui problemi della Montagna.

sone o di quei gruppi che, per motivi e cause varie, ora di tipo psico-fisico (handicappati psico-fisici, invalidi civili, interdetti, ecc.), ora di tipo socio-ambientale (ragazze madri, illegittimi, orfani, anziani, emigranti, ecc.), vivono in condizioni del tutto svantaggiose e mortificanti dalle quali, per la stessa logica dell'emarginazione, è impossibile uscire senza il « sostegno » di un adeguato servizio sociale che, a sua volta, presuppone un preciso orientamento e un adeguato intervento politico.

In base a quest'ultima convinzione e soprattutto in funzione del principio che la politica socio-assistenziale, da intendersi aliena da ogni concezione paternalistico-caritativa, non può essere disgiunta dalla generale politica di programmazione e di gestione socio-economica del territorio, la Comunità montana di Valle Camonica ha fatto alcune sue scelte. Per esempio, certamente non secondo una logica produttiva, ma secondo quella dei « servizi », ha preso atto della situazione del tutto emarginante in cui alcuni abitanti Camuni vivevano ed ha deciso di agire affinché, certe situazioni per se stesse sintomatiche di vero « sottosviluppo », non solo non avessero a peggiorare, ma venissero il più possibile affrontate e risolte.

La Comunità montana di Valle Camonica ribadiva, così, la convinzione che il garantire la libertà dal bisogno e dal condizionamento e l'adoperarsi per la prevenzione ed il recupero di ogni handicappato sono dovere di ogni società democratica e civile che intenda riconoscere, nei valori dell'uomo e nella difesa dei medesimi, la propria dimensione prioritaria.

Tutto è incominciato con una indagine socio-conoscitiva intesa ad individuare la quantità, la dislocazione e le condizioni esistenziali di quelle particolari categorie di persone alle quali, soprattutto, è rivolta la politica assistenziale.

L'indagine medesima (che ha dovuto essere costruita ex-novo sia perché mai, in Valle Camonica, si era giunti a quantificare ed a conoscere realisticamente gli aventi diritto ad un adeguato intervento, sia perché gli stessi Enti Provinciali impegnati in tale settore non erano in possesso di dati complessivi ed aggiornati), è stata realizzata da un gruppo di allievi della Scuola per assistenti sociali, coordinati da una psicologa e da una assistente sociale.

I risultati emersi dalla ricerca hanno evidenziato l'improcrastinabilità di certi interventi. Per esempio, si è subito imposta la necessità di un Centro per la riabilitazione psicofisica di quegli spastici che, per la carenza di una struttura riabilitativa in Valle, erano costretti o alla rinuncia ad ogni possibilità di terapia, od

ai non pochi disagi (economici, fisici, organizzativi, ecc.) che il dover raggiungere il Centro di Brescia comportava.

Sono bastati alcuni mesi per verificare un unanime consenso nei confronti della struttura da realizzare e per predisporre l'allestimento di alcuni settori della stessa.

Va subito precisato, però, che la logica d'intervento non è stata tanto in funzione di un normale e tradizionale « Centro spastici » quanto in funzione di un « Centro della riabilitazione », da intendersi in tutte le sue valenze ed in tutti i possibili settori d'intervento, compreso il settore « spastici ».

Si è pensato cioè ad un « Centro socio-medico-psico-pedagogico e della riabilitazione » che, con l'articolo 2 del proprio statuto, ha recepito il fine di « promuovere, realizzare e coordinare servizi socio-medico-pedagogici e della riabilitazione, allo scopo di rimuovere cause di disadattamento e di emarginazione, attraverso interventi preventivi, corsi di scolarizzazione, corsi di formazione professionale ed inserimenti socio-lavorativi, e comunque con tutte quelle iniziative che risultino idonee al recupero ed allo sviluppo di ogni potenzialità degli assistiti ».

Non si ritiene di aver prefigurato un nuovo ed ennesimo « ghetto », come si suol dire nel linguaggio di certe forze politiche che affrontano spesso il problema degli handicappati in termini populistici e demagogici. Si pensa, invece, di aver programmato, ed in parte realizzato (riconvertendo una struttura già esistente), un Centro che, offrendo gratuitamente ed in forma ambulatoriale o a seminternato prestazioni specialistiche e consulenze varie, ha tutte le possibilità di salvaguardare il ruolo insostituibile della famiglia e dell'ambiente naturale nei singoli processi educativi: nel frattempo, però, per una sua polivalenza, permette un più razionale e meno dispersivo utilizzo sia delle varie prestazioni specialistiche, sia dei vari strumenti terapeutici (oltretutto normalmente alquanto costosi), sia del personale addetto a funzioni organizzative e di segreteria. A titolo informativo si sottolinea, infatti, che spesso la stessa figura medica o paramedica e lo stesso materiale terapeutico possono servire per il recupero da diversi handicaps, da diversi condizionamenti.

Il Centro, oltretutto inserito in una logica di programmazione della Provincia di Brescia e della Regione Lombardia che ha già emesso il proprio decreto di autorizzazione, ha ora in corso la pratica di convenzione con il Ministero della Sanità. In attesa che tale ultimo atto amministrativo venga sancito, la quasi totalità degli oneri economici riguardanti la gestione del Centro stesso è a carico della Comunità montana, trasporti compresi.

La Comunità montana, praticamente, in coerenza con la logica

della deistituzionalizzazione, ma nel frattempo con la responsabile preoccupazione di non lasciare a se stessi certi spastici gravi, certi miodistrofici, certi sordomuti o cerebropatici in genere (spesso rifiutati non solo dalla scuola normale ma dalla famiglia stessa), con pulmini appositamente acquistati garantisce, quotidianamente ed in forma gratuita, il loro trasporto dall'abitazione al Centro.

Si pone in evidenza che il discorso riguarda non tanto quegli handicappati che, potendo vivere, in termini di sufficienza personale, in una comunità, sono stati opportunamente reinseriti nelle strutture normali del proprio paese di provenienza (tuttalpiù tali persone raggiungono il Centro, ambulatoriamente, per le prestazioni e le terapie di cui necessitano): riguarda, piuttosto, quegli handicappati « gravi » che, avendo bisogno di prestazioni specialistiche e di strutture particolari, necessitano, oltretutto, di una forma di scolarizzazione del tutto rapportata alle loro possibilità.

In tali casi, infatti, il concetto di scolarità, ben lungi dall'identificarsi con la fase strettamente strumentale del leggere, dello scrivere e del far di conto, si identifica con tutto ciò di cui in particolare il soggetto grave è carente, per esempio la socializzazione e l'apprendimento funzionale che sposta il rapporto pedagogico-didattico sui piani della educazione senso-percettiva, psico-motoria, dello sviluppo del linguaggio, delle funzioni simboliche, delle funzioni preintellettive, ecc.

Attualmente il Centro, oltre ad interventi di fisioterapia, di logopedia e di psicomotricità, è in grado di offrire la scolarizzazione a livello di scuola elementare speciale, di Istituto professionale per handicappati, e di corsi di formazione professionale per handicappati (finanziati dalla Regione): il tutto, nella prospettiva di garantire, ai singoli assistiti, un minimo di autosufficienza e, dove possibile, un inserimento socio-lavorativo.

In questo senso si stanno sensibilizzando le strutture produttive della zona ed a tale scopo si sta anche studiando, con l'Ufficio Provinciale del Lavoro, l'esperimento di una cooperativa che potrebbe associare più handicappati preventivamente addestrati professionalmente e, attraverso dei responsabili-coordinatori, commercializzarne i prodotti.

Certo, non si tratta di problemi di facile risoluzione, anche perché presuppongono una certa disponibilità e coinvolgenza dell'ambiente.

Il Centro e la Comunità montana, comunque, si sono più volte fatti promotori di convegni e di incontri, sia per proporre e valutare, con gli amministratori pubblici e gli operatori sociali, le linee di intervento nel settore, sia per rispondere ad una effettiva

esigenza di informazione circa l'origine di certi handicaps, sia per concordare, soprattutto col personale medico e paramedico della zona, una linea comune attraverso la quale evitare che certi fattori psico-fisici, diagnosticati troppo tardi, diventino irrecuperabili e quindi, per se stessi, motivo di emarginazione. Ed è abbastanza interessante che si sia giunti, per esempio, alla elaborazione di una scheda-filtro che, distribuita capillarmente tramite i Consorzi sanitari di zona, potrà aiutare le madri e le ostetriche ad evidenziare, nel neonato e nel bambino di pochi mesi, eventuali primi segni di spasticità.

Questo, tra l'altro, sta a dimostrare come il Centro in questione abbia trovato un proprio ruolo di coordinamento, e talvolta di sintesi, nei confronti dei tre Consorzi sanitari operanti nel territorio della Valle Camonica. Attraverso il meccanismo amministrativo della Convenzione, il Centro stesso mette infatti a disposizione dei medesimi personale ed attrezzature proprie, così come mette la propria equipe a disposizione della scuola normale della zona per servizi itineranti di consulenza.

E questo, anche se uno dei problemi di fondo del Centro stesso è quello del reperimento e dell'aggiornamento del proprio personale paramedico, spesso carente sul mercato. La Comunità montana della Valle Camonica, sia lo scorso anno che quest'anno, nell'intenzione di qualificare sempre più opportunamente gli operatori del proprio Centro, ha provveduto a finanziare l'adesione a corsi di specializzazione e di aggiornamento (psicomotricità, logopedia: metodo verbo-tonale, ecc.) organizzati a livello provinciale e regionale. Ora sta addirittura programmando, per gli insegnanti della scuola normale, un corso di psicomotricità che dovrà essere tenuto dal prof. Aucouturier e che avrà, come scopo, quello di sensibilizzare, a certi problemi e certe sperimentazioni didattiche, la scuola normale, rendendola sempre meno lontana e meno antitetica a quella speciale.

Si auspica di aver indovinato, complessivamente, la strada giusta da percorrere: quella che dovrà portare, a poco a poco, il Centro stesso a diventare il « momento elaboratore e realizzatore » della politica socio-assistenziale programmata dalla Comunità montana ed il perno attorno a cui coordinare e far ruotare gli interventi dei vari enti assistenziali operanti sullo stesso territorio.

esigenza di informazione circa l'origine di certi handicaps, sia per concordare, soprattutto col personale medico e paramedico della zona, una linea comune attraverso la quale evitare che certi fattori patologici, diagnosticati troppo tardi, diventino irrecuperabili e quindi, per ciò stesso, motivo di emarginazione. Ed è abbastanza significante che si sia giunti, per esempio, alla elaborazione di una scheda-filtro che, distribuita capillarmente tramite i Consorzi sanitari di zona, potrà studiare la realtà e le cause che ad essi inducono, del neonato e nel bambino di pochi mesi, essendo questi gli anni di [illegible].

Con essa, tra l'altro, si è dimostrato come il Centro in questione abbia svolto un proprio ruolo di coordinamento, e talvolta [illegible], nei confronti dei tre Consorzi sanitari operanti nel territorio della Valle Camonica. Attraverso il meccanismo unificato della Convenzione, il Centro stesso mette infatti a disposizione dei medesimi personale ed attrezzature proprie, così come mette la propria equipe a disposizione della scuola normale della zona nei servizi itineranti di consulenza.

E questo, anche se uno dei problemi di fondo del Centro stesso è quello del reperimento e dell'aggiornamento del proprio personale paramedico, spesso carente sul mercato. La Comunità Montana della Valle Camonica, sia lo scorso anno che quest'anno, nell'intenzione di qualificare sempre più opportunamente gli operatori del proprio Centro, ha provveduto a finanziare l'adesione a corsi di specializzazione e di aggiornamento (psicomotricità, logopedia, metodo verbo-tonale, ecc.) organizzati a livello provinciale e regionale. Ora sta addirittura programmando, per gli insegnanti della scuola normale, un corso di psicomotricità che dovrà essere tenuto dal prof. Aucouturier e che avrà, come scopo, quello di sensibilizzare, a certi problemi e certe sperimentazioni didattiche, la scuola normale, rendendola sempre meno lontana e meno antitetica a quella speciale.

Si auspica di aver individuato, complessivamente, la strada giusta da percorrere, quella che dovrà portare, a poco a poco, il Centro stesso a diventare il «momento elaboratore e realizzatore» della politica socio-assistenziale programmata della Comunità montana ed il perno attorno a cui coordinare e far ruotare gli interventi dei vari enti assistenziali operanti sullo stesso territorio.

RICORDIAMO LUIGI PEZZA

Il 17 settembre 1966 il dottor Luigi Pezza, Segretario Generale dell'UNCEM e Direttore della FEDERBIM, decedeva improvvisamente a Milano all'età di 55 anni.

A dieci anni dalla sua immatura scomparsa lo ricordiamo ai molti amici dell'UNCEM che lo hanno conosciuto ed apprezzato per l'intensa e lunga azione svolta al servizio dei montanari. Il dottor Luigi Pezza venne infatti all'UNCEM alla sua costituzione nel 1952 dalla natia Cuneo insieme al sen. Giraudo, allora Segretario generale. Dopo la segreteria dell'on. Sedati, il dottor Pezza assunse l'incarico di Segretario generale l'11 ottobre del 1955.

Avevo accompagnato in veste di Vicepresidente il dottor Pezza insieme al Presidente on. Ghio e al Vicepresidente avv. Oberto (compagno di prigionia del dottor Pezza in Germania) ad Ancona per l'Assemblea dell'AICCE. Lo ritrovai due giorni dopo, il 17 settembre, con il Presidente Ghio a Varallo Sesia al Convegno sui problemi della scuola in montagna, presieduto dal Ministro Pastore.

Al termine del Convegno abbiamo salutato il dottor Pezza in partenza per Roma alla stazione di Novara. Due ore dopo, a Milano, mentre veniva trasportato all'ospedale per un improvviso malore, decedeva.

Il ricordo dell'operosa azione di Luigi Pezza accompagni il nostro impegno a servizio della montagna.

Giuseppe Piazzoni

RIUNITA LA GIUNTA ESECUTIVA

La Giunta esecutiva si è riunita a Roma il 27 luglio sotto la presidenza dell'on. Fioret, presenti i Vicepresidenti on. Della Briotta e avv. Facchiano, i consiglieri dr. Barisonzo, cav. uff. Cascinari, insegnante Gonzi, dr. Maccari, comm. Pancheri e dottor Willeit; il Presidente della CTL dr. Pompei e il Presidente del primo gruppo di studio on. Bressani. Assenti giustificati i Vicepresidenti on. Bettiol e dr. Martinengo e i consiglieri Drusilli e avv. Luciano.

La Giunta esecutiva ha preso atto della relazione del Presidente sulle iniziative di solidarietà adottate a favore della popolazione del Friuli colpita dal terremoto, sia da parte della sede nazionale che dalla Delegazione regionale, ed ha espresso insieme a rinnovati sentimenti di solidarietà alla gente del Friuli il vivo apprezzamento per l'adesione data da molte Comunità montane alle iniziative dell'UNCEM. La prossima seduta della Giunta esecutiva avrà luogo nella zona terremotata.

La Giunta ha poi esaminato la situazione organizzativa delle Delegazioni regionali auspicando che entro il prossimo settembre si possano svolgere le assemblee delle Delegazioni regionali che ancora devono rinnovare i propri organi.

La Giunta esecutiva, dopo l'esame di alcuni adempimenti amministrativi, ha esaminato e approvato — su relazione dell'on.le Bressani — la proposta di bozza di legge regionale per l'attuazione della Direttiva Comunitaria per l'agricoltura di montagna formulata dal gruppo di studio della CTL. Tale bozza sarà inviata

alle Regioni e saranno impegnate le Delegazioni regionali a sollecitarne l'approvazione, con i necessari adeguamenti richiesti dalla situazione di ciascuna Regione.

TELEGRAMMA AL PRESIDENTE On. ANDREOTTI

La Giunta esecutiva, al termine della riunione svoltasi a Roma il 27 luglio, ha indirizzato al Presidente del Consiglio incaricato on. dr. Giulio Andreotti, il seguente telegramma:

« Onorevole Giulio Andreotti - Presidente incaricato
Camera Deputati - Roma

Giunta esecutiva Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani oggi riunita augurando sollecita positiva conclusione tuo incarico costituzione nuovo Governo chiede che programma governativo comprenda azione favore sviluppo territori montani mediante valorizzazione Comunità montane anche affidando loro, come stabilito articolo 1, punto e) legge delega 382 funzioni amministrative ed assicurando, nel quadro della riforma della finanza pubblica finanziamento ordinario alt. Per assicurare continuità azione programmatoria Comunità montane mentre sollecitiamo dalle Regioni recepimento legge 352 per agricoltura montana, delegando stesse Comunità per gestione finanziamenti comunitari, riteniamo necessario ribadire istanza per impegno Governo et CIPE applicazione articolo 16 legge 1102 montagna assegnando adeguata aliquota fondi per programmi statali pluriennali iniziando da programmi agricoltura zootecnia e forestazione.

Cordialmente

On. Mario Fioret - Presidente UNCEM »

Il Presidente del Consiglio dei Ministri on. Giulio Andreotti ha risposto con la seguente lettera al telegramma indirizzatogli dalla Giunta esecutiva dell'UNCEM:

« Caro Fioret,

ho ricevuto il tuo telegramma. Ti assicuro che i problemi da te segnalati saranno tenuti presenti nella attività del Governo. Con i migliori saluti.

F.to Giulio Andreotti »

INCARICHI DI GOVERNO E PARLAMENTARI A CONSIGLIERI DELL'UNCEM

L'on.le avv. Piergiorgio Bressani, Consigliere nazionale dell'UNCEM e Presidente del 1° gruppo della Commissione tecnico-legislativa (Legislazione comunitaria, statale e regionale), è stato nominato Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri incaricato per la Pubblica amministrazione.

Il sen. dr. Remo Segnana, Presidente dell'UNCEM dal 1972 al 1975 e attualmente Consigliere nazionale, è stato eletto Presidente della Commissione Finanze e Tesoro del Senato. Di tale commissione nella precedente legislatura il sen. Segnana è stato Vicepresidente.

Il sen. avv. Fabio Fabbri, Consigliere nazionale e Presidente del III gruppo della Commissione tecnico-legislativa (Finanza Enti locali montani e riforma finanza pubblica), è stato eletto Vicepresidente della Commissione Agricoltura del Senato.

Sempre al Senato, il sen. Domenico Scutari, Capogruppo PCI al Consiglio nazionale, è stato eletto Segretario della Commissione Bilancio.

INCONTRO CON LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI AGRICOLE

La Giunta esecutiva dell'UNCEM si è incontrata a Roma il 27 luglio con le organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori autonomi e dipendenti dell'agricoltura per un esame dei problemi dello sviluppo economico e sociale dei territori montani.

Alla riunione erano rappresentati la Confederazione Coltivatori diretti, l'Alleanza contadini, le Federazioni bracciantili CGIL, CISL e UIL, l'Unione coltivatori italiani e l'Associazione italiana coltivatori.

Dopo l'introduzione del Presidente dell'UNCEM on. Fioret e un ampio dibattito, la riunione si è conclusa registrando una convergente posizione su alcuni problemi e un impegno operativo per l'UNCEM e le Comunità montane da un lato e per le organizzazioni sindacali dall'altro, teso a sollecitare:

1) l'azione del Governo per l'approvazione in sede CEE della Direttiva per la forestazione;

2) l'attuazione da parte del Governo della legge delega n. 382 per il riordino delle competenze regionali, per l'affidamento alle Comunità montane delle funzioni amministrative previste dalla legge suddetta e il pieno riconoscimento delle funzioni loro assegnate dalla legge 1102;

3) una strutturazione del territorio sub-regionale attraverso organismi comprensoriali che facciano salve le delimitazioni delle zone montane, nelle quali sono state costituite le Comunità montane, assicurando piena responsabilità agli Enti locali elettivi e le deleghe a tali Enti nelle materie di competenza regionale, evitando il sovrapporsi di organismi decisionali ed operativi sullo stesso territorio;

4) l'applicazione dell'art. 16 della legge 1102 con assegnazione da parte del CIPE, nei piani nazionali di spesa, di adeguati fondi per i territori montani;

5) l'approvazione delle leggi regionali di recepimento delle quattro Direttive Comunitarie per l'agricoltura;

6) iniziative legislative statali per assicurare: *a*) *alle Regioni*, nel quadro delle nuove norme sui bilanci regionali, continuità e certezza di finanziamento pluriennale per gli interventi di competenza regionale in tutti i settori interessanti la difesa del suolo e l'economia della montagna; agricoltura — attraverso il rifinanziamento della legge 7 agosto 1973 n. 512 — e altre attività produttive, servizi e infrastrutture; *b*) *alle Comunità montane* un finanziamento ordinario adeguato;

7) una più efficace impostazione dei progetti speciali per le aree interne nel Mezzogiorno (legge n. 183);

8) la redazione dei piani di sviluppo delle Comunità montane assicurando: *a*) la più ampia partecipazione e collaborazione di tutte le forze sociali e sindacali; *b*) la destinazione prevalente — ove le condizioni dell'economia locale lo consentano — di fondi per il settore agro-silvo-pastorale, anche allo scopo di ampliare le possibilità di occupazione; c) l'individuazione, il recupero e la destinazione produttiva delle *terre incolte*.

Si è anche convenuto sulla necessità della programmazione, a livello nazionale, regionale e di Comunità montana per affrontare con visione completa una organica azione per il pieno utilizzo di tutte le risorse di cui dispone il territorio montano e per eliminare i persistenti squilibri esistenti, nella considerazione che soltanto un intervento intersettoriale possa consentire la ripresa economica del territorio montano, assicurando condizioni civili di vita per quelle popolazioni.

L'UNCEM e le organizzazioni sindacali continueranno gli incontri sia a livello nazionale che delle rispettive delegazioni e associazioni regionali.

NUOVO CONTO CORRENTE POSTALE

A seguito dell'automazione dei servizi di conto corrente postale a Roma il numero del conto corrente postale intestato all'UNCEM (1/2072) è stato modificato e ora porta il N. 30772008.

Pertanto il versamento delle quote associative all'UNCEM va fatto su tale nuovo conto corrente postale.

DALLE DELEGAZIONI REGIONALI

SICILIA

Il 26 aprile si è svolta a Palermo, nella sala consiliare dell'Amministrazione provinciale, l'assemblea dei Comuni ed Enti associati all'UNCEM per il rinnovo degli organi della Delegazione regionale.

Ha presieduto i lavori il Vicepresidente dell'UNCEM on. Bettiol, mentre il Presidente della Commissione tecnico-legislativa dr. Pompei ha svolto la relazione. Segretario il dr. Teresi. Ha presenziato ai lavori il sen. Pecoraro, Presidente regionale AICCE, e sono pervenute adesioni dal Presidente della Regione e da alcuni assessori, impegnati alla riunione dell'Assemblea regionale.

La relazione sul lavoro svolto nel primo quinquennio, in assenza del Presidente Cuzari indisposto, è stata presentata dal segretario Teresi.

Nel dibattito sono intervenuti oltre al Presidente Bettiol, il dr. Di Dio, l'avv. Pellitteri, l'on. Ferretti, Carapezza e i consiglieri nazionali dr. Brunetto e on. Rizzo.

L'assemblea si è conclusa con la votazione di una mozione unitaria che sollecita la Regione a normalizzare la costituzione delle Comunità montane mediante l'approvazione degli statuti e la disponibilità di personale. Le quote associative all'UNCEM sono state maggiorate del 50 per cento per l'anno in corso e saranno maggiorate del 100 per cento a decorrere dal 1977.

Il Consiglio della Delegazione regionale si è insediato a Palermo presso la sede della Delegazione, in via Mariano Stabile 142, il 9 maggio alla presenza del Segretario generale dell'UNCEM.

Il Consiglio — presieduto dal consigliere anziano cav. Jacono — ha indirizzato un messaggio di affettuosa solidarietà al Presidente on. Fioret e alle popolazioni montane del Friuli duramente colpite dal terremoto.

Si è poi proceduto alla elezione della Giunta esecutiva così composta: presidente avv. Fazio (DC) Vicepresidente dr. Di Martino (PSI); membri

avv. Pellitteri, dr. Potenza, geom. Sinatra (DC); on. Ferretti e on. Rizzo (PCI). La Sicilia sarà così presente nel Consiglio nazionale con la rappresentanza dei quattro maggiori Partiti attraverso i consiglieri nazionali Brunetto (DC) e Rizzo e con il Presidente Fazio e il Vicepresidente Di Martino.

Il Consiglio ha compiuto un primo esame della situazione della montagna siciliana ed ha formulato alcune ipotesi di lavoro. Primo obiettivo è il completamento delle nomine dei rappresentanti dei Comuni nelle Comunità montane allo scopo di consentire l'insediamento delle 5 Comunità montane ancora da costituire. Il completamento degli organi delle 15 Comunità montane dell'isola renderà anche possibile la costituzione della Conferenza permanente delle Comunità montane e l'elezione di 9 rappresentanti delle Comunità montane nel Consiglio dell'Azienda forestale regionale, previsti dalla recente legge regionale sulla forestazione.

Le Comunità montane saranno sollecitate ad approvare gli statuti per avviare concretamente la propria attività. Al riguardo, il Segretario generale ha rilevato la notevole entità dei fondi disponibili per la montagna siciliana poiché oltre l'importo di 14 miliardi e 508 milioni stanziato a tutto il 1976 dalla legge 1102 è disponibile la somma di 100 miliardi per la difesa del suolo e la forestazione e un cospicuo importo per lo sviluppo turistico; per la spesa pubblica in questi settori, le Comunità montane — come previsto dalle leggi regionali — dovranno attivamente collaborare alla programmazione e all'attuazione degli interventi.

UMBRIA

L'8 maggio u. s. si è svolta in Perugia l'assemblea regionale dei Comuni, delle Comunità e degli Enti montani associati all'UNCEM, presieduta dal Vice Presidente nazionale on. Giorgio Bettiol e con la presenza del Segretario generale comm. Giuseppe Piazzoni. Ha presenziato l'apertura dei lavori anche l'Assessore alle Foreste dell'Umbria prof. Pier Luigi Neri.

Dopo un silenzioso, commosso omaggio alla memoria delle vittime del terremoto e l'invio di un telegramma di solidarietà per la popolazione friulana così duramente colpita, partecipato a Pordenone all'on. Fioret Presidente nazionale dell'Associazione, il Presidente della Delegazione Mensurati ha tenuto la relazione sul lavoro svolto nel primo quinquennio.

Ha fatto seguito un nutrito dibattito dal quale è emersa la positività ed incisività di numerose iniziative intraprese e la necessità per la Delegazione di continuare ed intensificare lo svolgimento del ruolo precipuo di coordinamento dell'attività delle Comunità montane e di tramite tra queste ultime e la Regione.

A conclusione dei lavori, pur mancando lo statutario numero legale di rappresentanze, in considerazione della quantità e premura dei problemi che investono i territori montani imponendo urgente trattazione, all'unanimità si è convenuto doversi comunque procedere al rinnovo della Delegazione, tenendo conto anche dell'accordo unitario in cui è sfociata una

trattativa condotta di recente tra tutte le forze politiche dell'arco costituzionale.

Pertanto, su proposta della Commissione elettorale composta dai sigg.: Falconi Giancarlo, Novelli Alberto e Ruggiti Walter, è stata unanimemente proposta la costituzione di un consiglio provvisorio di 13 membri.

Per la copertura delle cariche le indicazioni dei gruppi politici sono risultate le seguenti:

PCI: Ruggiti Walter, Sindaco del Comune di Nocera Umbra; Benvenuti Mario, Assessore del Comune di Terni; Caponi Alfio, Presidente C. M. dei Monti del Trasimeno.

DC: Novelli Alberto, Sindaco del Comune di Norcia; Proietti Mario, Sindaco del Comune di Ferentillo; Dominici Nardo, Sindaco del Comune di Vallo di Nera; Tarquinio Giorgio, Assessore del Comune di Assisi.

PSI: Danielli Felice, Assessore del Comune di Allerona; Migliorati Mario, Assessore del Comune di Umbertide; Baldoni Antonio, Consigliere della Comunità montana della Valnerina; Lausi Paolo, Assessore del Comune di Arrone.

PSDI: Zaganelli Stelio, Consigliere del Comune di Città di Castello.

PRI: Bambini Alvaro, Assessore della C. M. del Monte Peglia.

Per il Collegio dei Revisori dei Conti:

PSI: Biscontini Enrico, Assessore Provincia Perugia - Presidente.

DC: Arcangeli Giancarlo, Sindaco di Valfabbrica - effettivo.

PCI: Fancelli Umberto, Sindaco di Monte S. Maria Tiberina - effettivo; Bacchi Luigi, Vice Presidente C. M. Monte Subasio - supplente.

Ind. Sin.

Membro supplente da designare.

Il Consiglio provvisorio, che intanto avrà il compito di predisporre un programma di attività futura, tenendo a base il documento unitario approvato in occasione dell'VIII Congresso Nazionale dell'Associazione, verrà sottoposto a ratifica da parte dell'assemblea che verrà riconvocata dopo le imminenti scadenze elettorali.

Alla presidenza del Consiglio è stato designato Walter Ruggiti e alla vicepresidenza Alberto Novelli.

LAZIO

Il Consiglio della Delegazione regionale, eletto dall'Assemblea svoltasi al Terminillo il 24 aprile 1976 — con la presenza dell'Assessore regionale agli Enti locali, sig.ra Leda Colombini — si è riunito a Roma il 12 maggio ed ha provveduto alla elezione della Giunta esecutiva come segue:

Presidente: prof. Gianni Antonini (DC); Vice Presidente: Beniamino Serafini (PCI); membri: prof. Giacomo Pizzicaroli (DC), Luciano Fagiolo (DC), Ruggero Marino Lazzaroni (DC), Giulio Paolucci (PSI), dr. Ettore Saletti (PRI).

Il Consiglio, con riferimento alla norma dell'art. 20 dello statuto, ha deliberato di costituire la *Conferenza delle Comunità montane* composta dai

Presidenti e dai Vicepresidenti delle 16 Comunità montane finora costituite.

Venerdì 21 maggio si è nuovamente riunito a Roma il Consiglio della Delegazione regionale del Lazio insieme ai Presidenti e Vicepresidenti delle Comunità montane costituite nella Regione, presente anche il Presidente della Commissione tecnico legislativa nazionale, dr. Ivano Pompei.

Il prof. Gianni Antonini ha presieduto i lavori ed ha subito posto l'accento sull'importanza di una Conferenza delle Comunità montane che collabori e si riunisca con il Consiglio e con la Giunta della Delegazione, per dare forza e unitarietà alla sua azione. « Bisogna superare il campanilismo — ha detto — per affrontare l'interesse delle Comunità montane e delle popolazioni stesse ». A dirigere la Conferenza è stato proposto un presidente-coordinatore e un comitato esecutivo composto da un rappresentante per provincia e per partito.

Dopo una breve discussione sono stati eletti:

Presidente-coordinatore: prof. Giacomo Pizzicaroli (DC), presid. C.M. zona X. Membri: ing. Renato Gilardi (DC), presid. C.M. zona IX (prov. Roma); geom. Mariano Fazio (DC), presid. C.M. zona XIV (prov. Frosinone); prof. Dante D'Angeli (DC), presid. C.M. zona VIII (prov. Rieti); Antonio Mellini (PCI), presid. C.M. zona III (prov. Roma); Giovanni Jalonco (PSI), vicepresid. C.M. zona XVII (prov. Latina); Manfredo Ascani (PSDI), vicepresid. C.M. zona XII (prov. Frosinone).

Per Viterbo sarà designato il rappresentante.

Antonini ha poi ribadito come il Comitato così costituito sia rappresentativo delle Comunità montane della Regione ed agirà unitamente alla Delegazione verso gli organi esterni. Si è poi passati all'esame della situazione concernente l'approvazione da parte della Regione dei piani di programmazione presentati da alcune Comunità montane. La situazione è purtroppo deludente sia per i pochi programmi presentati che per l'azione frenante operata dalla Regione stessa nell'esaminare i programmi e nel voler controllare arbitrariamente le scelte di opere ritenute prioritarie dagli amministratori delle Comunità montane. Pizzicaroli ha affermato che gli amministratori delle Comunità non devono soffermarsi sugli aspetti tecnici e burocratici della Regione, ma che l'importante è farsi chiarire entro quale spazio di volontà politica occorre muoversi, cioè stabilire un accordo politico con la Regione. Su quest'ultimo punto tutti i presenti sono stati d'accordo. E' quindi stato deciso di chiedere un incontro alla Regione per la puntualizzazione di tali problemi.

EMILIA ROMAGNA

Nella sala consiliare dell'Amministrazione provinciale di Bologna si è svolta il 21 maggio l'assemblea regionale della Delegazione UNCEM.

Ha presieduto i lavori il Vicepresidente nazionale dell'UNCEM, dottor Martinengo, assistito dal Vicepresidente della Delegazione regionale assessore Bonazzi, della Provincia di Bologna, e dai membri emiliani della Giunta esecutiva nazionale dell'UNCEM Drusilli e Gonzi. Il periodo pre-

elettorale ha impedito una massiccia partecipazione di associati e anche dei consiglieri nazionali avv. Fabbri e dr. Marchini. La concomitante riunione del Consiglio regionale, per l'elezione della nuova Giunta, ha impedito la presenza di un componente della Giunta regionale all'assemblea.

Il Presidente della Delegazione regionale sen. Cacchioli dopo aver ricordato il terremoto del Friuli ha svolto la relazione sull'attività del primo quinquennio di vita della Delegazione regionale. Dopo un'ampia panoramica sulla legislazione statale e regionale riguardante la montagna, il sen. Cacchioli ha passato in rassegna l'attività svolta dalla Regione e ha sottolineato i problemi relativi alla piena applicazione della legge 382 per il decentramento di funzioni alle Regioni e alle Comunità montane, ai Comuni e alle Province, e della 4ª Direttiva della CEE per l'agricoltura di montagna, nonché la urgente soluzione dei problemi connessi all'attività di bonifica montana.

La relazione sulla mozione finale del Congresso nazionale dell'UNCEM è stata svolta dal maestro Gonzi, il quale ha messo in luce l'apporto dato dalla rappresentanza emiliana in seno al Congresso nazionale.

Nella discussione sono intervenuti tra gli altri il Sindaco prof. Brasa, Presidente del Consorzio di bonifica Alto Reno di Bologna, per rilevare alcuni temi connessi alla funzione dei consorzi di bonifica montana e per assicurare la piena disponibilità del suo Consorzio il quale ha stipulato un accordo di collaborazione con la Comunità montana dell'Appennino bolognese.

L'assessore provinciale Bonazzi ha trattato dell'azione della Provincia la cui funzione dovrebbe essere rivalutata in rapporto all'attività dei Comuni e dei comprensori, nel quadro della programmazione regionale.

Drusilli ha sottolineato il valore della gestione unitaria realizzata nell'UNCEM ed ha trattato dei problemi connessi alla rappresentanza regionale e nazionale degli Enti locali, sottolineando il loro ruolo non corporativo.

Il Segretario generale Piazzoni ha espresso il ringraziamento al Presidente, al Segretario dr. Romualdi e ai componenti della Delegazione regionale per il lavoro svolto rilevando la necessità di continuare nell'azione avviata mantenendo uno stretto collegamento con i Presidenti delle Comunità montane, anche per partecipare più attivamente all'azione legislativa regionale. Dando notizia del finanziamento disposto dal CIPE per 3 miliardi e 120 milioni per il 1976 alle Comunità dell'Emilia Romagna, Piazzoni ha proposto di formulare specifiche indicazioni nei confronti della Giunta e del Consiglio regionale allo scopo di impiegare sollecitamente questi fondi da parte delle Comunità montane, conciliando l'esigenza del pronto impiego con quella altrettanto importante della redazione dei piani pluriennali di sviluppo e non solo dei programmi immediati di intervento, come si è fatto finora.

A nome del comitato di verifica poteri ed elettorale, l'assessore Debbi della Provincia di Modena ha proposto la lista dei 21 componenti il Consiglio della Delegazione nella seguente composizione: gruppo PCI 7 consiglieri; DC 5; PSI 4; PSDI 2, PLI 2, PRI 1. Ha anche proposto la nomina del Collegio dei Revisori dei conti rappresentativo di tutte le forze politiche.

Dopo breve discussione, l'assemblea come previsto dallo statuto, ha approvato, con una astensione, l'elezione a voto palese del Consiglio della Delegazione, che è stato poi votato all'unanimità.

Dopo la decisione di mantenere la maggioranza della quota associativa nell'importo attuale, l'assemblea ha discusso la mozione finale predisposta dalle rappresentanze politiche che avevano preparato l'assemblea a livello regionale. Dopo breve discussione, la mozione, con alcune integrazioni, è stata approvata all'unanimità.

Questi i componenti del Consiglio della Delegazione:

PCI: Bersani Pierluigi, Bizzarri Germano, Bolognesi Arturo, Debbi Emilio, Drusilli Bruno, Rossini Amleto, Vicini Antonio;

DC: Baisi Terzo, Bandini Libero, Brasa Arnaldo, Elefanti Pierluigi, Malmassari Ernesto;

PSI: Cavina Guerrino, Correggiari Antonio, Fabbri Fabio, Veggetti Evaristo;

PSDI: Benizzi Filippo, Bodria Giancarlo;

PRI: Maccini Nello, Mondini Silvestro;

PLI: Fini Dino.

Collegio revisori dei conti:

effettivi: Candidi Tommasi Alfonso (DC) Presidente, Cruicchi Dante (PCI), Lambertini Bruno (PSI);

supplenti: Costantini Umberto (PSDI), Spada Gino (PRI).

Il Consiglio Direttivo della Delegazione regionale si è insediato a Bologna il 14 settembre, procedendo alla nomina del Presidente e del Vice Presidente. Con voto unanime sono stati eletti Presidente il sig. Bruno Drusilli, comunista, e Vice Presidente il sig. Libero Bandini, democristiano. Entrambi sono Presidenti di Comunità montana, Drusilli della Comunità Bolognese n. 1 e Bandini della Comunità dell'Appennino faentino. Nella stessa riunione è stata nominata la Giunta esecutiva, composta dai sigg. Debbi, Vicini, Brasa, Correggiari, Benizzi e Maccini. Si aggiungerà l'assessore della Provincia di Parma che sostituirà nel Consiglio il sen. Fabbri.

Il Presidente Drusilli assumendo l'incarico ha assicurato che porrà tutto il suo impegno affinché la Delegazione operi con unitarietà di intenti, pur nella diversità delle opinioni, per conseguire lo scopo comune che è il progresso economico e morale delle nostre popolazioni montane.

Alla riunione ha presenziato il Segretario generale.

MOLISE

L'assemblea della Delegazione molisana dell'UNCEM si è svolta il 22 maggio a Campobasso, nella sala del Consiglio comunale, sotto la presidenza del dr. Pompei, Presidente della Commissione tecnico-legislativa nazionale dell'UNCEM. Hanno presenziato all'assemblea oltre al Presidente della Delegazione cav. uff. Cascinari e all'avv. Luciano, Sindaco di S. Polo Matese, membri della Giunta esecutiva nazionale dell'UNCEM, il consigliere nazionale dr. Conte. Assente, per impegni elettorali, il consigliere nazionale Di Ianni.

Dopo un cordiale messaggio inviato al Presidente nazionale on. Fioret e alle popolazioni delle Comunità montane friulane colpite dal terremoto,

l'assemblea ha ascoltato il saluto del Sindaco di Campobasso e i saluti del Vice Presidente della Giunta regionale prof. Colagiovanni, e dell'assessore regionale agli Enti locali prof. Palmiotti.

Gli assesori regionali hanno dato notizia dell'approvazione, avvenuta il giorno precedente, della legge per l'abolizione dei consorzi di bonifica montana e la decisione della Giunta regionale in ordine alle linee programmatiche per i programmi ed i piani delle Comunità montane. Gli assessori regionali hanno riconosciuto il valore della collaborazione data dall'UNCEM alla Regione ed hanno affermato che l'UNCEM è uno strumento prezioso e insostituibile per portare avanti un discorso di sviluppo globale della montagna e della regione molisana.

Il Presidente della Delegazione, cav. uff. Cascinari, ha svolto la relazione sull'attività del quinquennio e sulla costante partecipazione al dibattito in sede regionale e presso gli organi della Regione per la costituzione e l'attività delle Comunità montane.

Il Segretario generale Piazzoni ha illustrato le conclusioni cui è pervenuto il Congresso nazionale dell'UNCEM, dando notizia del riparto dei fondi 1976 per le Comunità montane e dell'avvenuta approvazione della 4ª Direttiva Comunitaria per l'agricoltura di montagna.

Il dottor D'Agostino, Vice Presidente della Delegazione, ha illustrato i documenti approvati al termine della Conferenza regionale sulle Comunità montane, Conferenza alla quale l'UNCEM aveva offerto ampia collaborazione.

Nel dibattito sono intervenuti diversi sindaci e rappresentanti di Comunità montane. Tra gli altri, il dr. Conti consigliere nazionale, ha lamentato la inefficienza di alcune Comunità montane e il ritardo della Regione nell'affrontare i problemi connessi all'utilizzo del personale delle sette Aziende speciali silvo-pastorali per l'attività programmatoria ed esecutiva delle Comunità montane.

L'assemblea si è conclusa, dopo una breve sospensione, con la votazione della lista concordata del Consiglio della Delegazione regionale composto di 15 membri così distribuiti: 9 DC; 1 per ciascuno dei seguenti Partiti: PSI, PCI, PSDI, PLI, PRI e un indipendente.

Il Collegio dei Revisori dei conti sarà parimenti rappresentativo delle forze politiche presenti nella Delegazione.

L'assemblea ha deciso partendo dal prossimo anno di elevare al 100% la quota parte sulla quota associativa all'Unione.

Il Consiglio della Delegazione è così composto:

DC: Cascinari Arturo - Presidente C.M. Riccia, Tata Michele - Sindaco Cercepiccola, Oriunno Paolo - Vice Presidente C.M. Campobasso, Molinari Lelio - Sindaco Trivento, Agostinelli Francesco - Sindaco Bonefro, Milanese Roberto - Sindaco Carovilli, Ciolfi Antonio - Sindaco Civitanova, Pontarelli Domenico - Presidente C.M. Venafro, Tullio Antonio - Presidente C.M. Isernia;

PSI: Nazzaro Gaetano - Sindaco Miranda;
PCI: Russo Giuseppe - Sindaco Monteroduni;
PSDI: Coccilillo Emilio - Sindaco Montenitro;
PRI: Di Vito Pasqualino - Cons. Capracotta;
PLI: Luciano Antonio - Sindaco S. Polo Matese;
Ind.: Bontempi Mariano - Ass. Pescopennataro.

Revisori dei conti

Presidente: D'Agostino Giuseppe (DC) - Presidente ASCOM Campo-

basso; Effettivi: Cocozza Gerardo (DC) - Sindaco Filignano, Sciannamè Felice (PSI) - Sindaco S. Elia, Narraro Gaetano (PSI) - Sindaco Miranda; Supplenti: Lombardi Nunzio (DC) - Presidente C.M. Campobasso, Marrone Alfredo (PCI) - Sindaco Pescolanciano.

Il Consiglio della Delegazione regionale si è insediato a Campobasso presso la sede della Delegazione il 15 luglio ed ha provveduto alla elezione della Giunta esecutiva così composta: Presidente cav. uff. Arturo Cascinari; Vice Presidente Nino Tullio; membri: Domenico Pontarelli, Francesco Agostinelli, Michele Tata, Lelio Molinari, Giuseppe Russo, Gaetano Nazzaro, Emilio Cocciolillo, Antonio Luciano e Pasqualino Di Vito.

LIGURIA

Sabato 22 maggio si è riunito, nell'Aula di Maggioranza (g.c.) dell'Amministrazione Provinciale di Genova, il Consiglio regionale dell'UNCEM al quale erano stati invitati i Presidenti delle 19 Comunità montane della Liguria.

Il Presidente geom. Giacomo Dario Casassa, nel portare il suo saluto e quello della Giunta ai Presidenti delle Comunità montane che hanno voluto aderire all'invito per la costituzione della Conferenza permanente dei Presidenti delle Comunità montane, ringrazia il Vice Presidente nazionale dell'UNCEM dr. Edoardo Martinengo per la sua presenza e porge un particolare saluto e ringraziamento all'Assessore regionale all'Agricoltura, Francesco Rum, per aver accolto l'invito.

Il Presidente, dopo aver relazionato sul lavoro svolto dalla Giunta e dal Consiglio dalla loro nomina ad oggi, illustra lo scopo della Conferenza permanente che dev'essere quello di un valido aiuto alle Comunità montane nel coordinamento delle attività che dovranno svolgere e per consentire ai loro Amministratori di avere un continuo contatto con i Dirigenti regionali.

Il Vice Presidente nazionale dr. Martinengo, dopo aver portato il saluto dell'Organo nazionale, da lui rappresentato, si dice lieto di trovarsi in una Regione dove sono seduti allo stesso livello tutti i protagonisti della montagna specialmente nel momento in cui le Comunità montane dovranno avere delle deleghe a seguito dell'attuazione della legge 382.

Prende quindi la parola l'Assessore Rum per ringraziare il Presidente di averlo invitato e per salutare tutti i presenti.

Si complimenta per l'iniziativa avuta della costituzione della Conferenza permanente dei Presidenti delle Comunità montane in quanto la ritiene un preciso raccordo tra l'Ente Regione e tutte le 19 Comunità montane.

Informa che è stata approvata la ripartizione dei fondi del 1975 e che la Giunta regionale sta predisponendo quella del 1976 con la quale le Comunità montane potranno formulare la propria programmazione.

Dopo aver illustrato la proposta di legge sui comprensori, che dovranno dar luogo alla programmazione, ricorda che saranno concesse deleghe alle Comunità montane per alcuni interventi settoriali e conclude il suo inter-

vento per assicurare la sua disponibilità mettendo a disposizione le competenze e le possibilità che ha la Regione.

L'incontro con i Presidenti delle Comunità montane della Liguria termina con la proposta, da tutti accolta, di istituzionalizzare la Conferenza permanente dei Presidenti delle 19 Comunità montane della Liguria che deve servire quale coordinamento delle varie iniziative da attuare ed essere un valido interlocutore per dare suggerimenti all'Ente Regione.

MARCHE

Il Consiglio della Delegazione regionale delle Marche si è riunito a Fabriano il 7 luglio con la partecipazione dei Presidenti e dei Vicepresidenti delle Comunità montane per esaminare i più urgenti problemi organizzativi e amministrativi delle Comunità.

Ha presieduto l'incontro l'on. Rinaldi Presidente della Delegazione, il quale ha svolto la relazione introduttiva. Il Segretario generale dell'UNCEM ha riferito su alcuni aspetti di carattere nazionale della politica per la montagna, soffermandosi in particolare sulle Direttive Comunitarie per l'agricoltura, sul finanziamento per la forestazione a rapido accrescimento e sui finanziamenti alle Comunità montane.

I Presidenti delle Comunità montane hanno approfondito molti problemi sull'azione attuale delle Comunità nell'ambito della Regione, consentendo al Presidente, al termine della riunione, di indicare alcune specifiche richieste da presentare alla Giunta regionale nell'incontro già programmato, del quale diamo notizia nella rubrica « Regioni ».

Durante la riunione è stata anche esaminata la grave situazione finanziaria in cui si trovano i Comuni montani a seguito del conguaglio disposto dall'Intendenza di finanza del rimborso delle somme sostitutive dell'IGE liquidate agli stessi Comuni. L'argomento interessa anche molti Comuni montani di altre Regioni.

Questo è il testo dell'ordine del giorno approvato dall'Assemblea:

« I Presidenti delle dodici Comunità montane della Regione Marche, riuniti in Assemblea presso la Sede Municipale di Fabriano, su invito della Delegazione regionale dell'UNCEM, presa visione delle circolari provinciali intendentizie con le quali è richiesto alla quasi totalità dei Comuni montani il rimborso delle somme sostitutive delle quote di partecipazione ai proventi Ige, liquidata a favore dei Comuni quale differenza tra il corrisposto e l'effettivamente spettante, e viene ordinata la sospensione delle concessioni dei decreti intendentizi di garanzia di nuovi mutui, finché non sarà rideterminata la disponibilità delegabile di ciascun Comune (D.P.R. 26-10-1972, n. 638), elevano la più vibrata protesta contro questo atto amministrativo così tardivo e contradditorio che viene a colpire le Amministrazioni comunali, specialmente quelle dei centri più poveri e montani, che dopo aver assistito alla diminuzione della propria popolazione in questi anni, vengono ora a perdere ogni possibilità di svolgere ogni attività di carattere economico e sociale. Invitano, pertanto, il Governo e per esso

i Ministeri competenti:

1) a sospendere la esecutività del provvedimento sopra richiamato;

2) a dilazionare quanto meno nel tempo il recupero delle somme richieste, con decorrenza dal prossimo anno, per soddisfare gli impegni già assunti;

3) a ripristinare immediatamente, in modo del tutto particolare, la concessione dei decreti intendentizi di garanzia dei nuovi mutui, senza i quali ogni possibilità finanzaria viene ad essere paralizzata con effetti gravissimi tra l'altro per quanto attiene alla corresponsione degli stipendi al personale dipendente ed alle spese ordinarie di Istituto ».

ATTIVITÀ DELLA CONFERENZA EUROPEA PER LA MONTAGNA

I membri della Conferenza europea per i problemi economici e sociali delle regioni di montagna della Confederazione Europea dell'Agricoltura (CEA) si sono riuniti ad Avezzano dal 23 al 25 giugno 1975, sotto la presidenza del sig. Walther Ryser (Svizzera). Innanzitutto gli 80 partecipanti di 9 paesi si sono occupati dei rapporti sullo stato attuale dei mezzi di incoraggiamento a favore delle regioni montane in Italia. Su questo tema è stato evidenziato l'incentivo in materia di economia generale delle regioni, e l'esempio dell'Abruzzo.

Poi i partecipanti hanno elaborato un progetto per una dichiarazione di principi sul ruolo e l'importanza di mantenere la popolazione nelle regioni di montagna, da sottoporre all'attenzione del Comitato direttivo della CEA e all'Assemblea generale a Edimburgo.

La riunione ha anche adottato un rapporto sui mezzi per la realizzazione della politica della Conferenza nei diversi paesi e nell'ambito delle autorità sovranazionali. Nel rapporto si chiede principalmente una migliore coordinazione degli sforzi e una informazione e rappresentazione continue e più rispondenti agli interessi della popolazione di montagna.

L'ultimo giorno, i partecipanti hanno visitato la Regione Abruzzo e hanno potuto constatare direttamente sul luogo le sue condizioni. Una attenzione particolare è stata dedicata alla collaborazione tra l'agricoltura e il turismo oltre che alla protezione del paesaggio.

I membri del bureau della Conferenza europea per le regioni di montagna si sono riuniti il 7 novembre scorso a Zurigo, sotto la presidenza del sig. W. Ryser.

In una breve retrospettiva sulle 13e giornate di studio della Conferenza tenute ad Avezzano dal 23 al 25 giugno, il Presidente ha sottolineato il soddisfacente svolgimento della riunione di lavoro.

I risultati della 27a Assemblea generale della CEA a Edimburgo sono stati giudicati positivamente. Le relazioni presentate dai signori J. C. Dunning, H. Haushofer e R. Segnana sui « Problemi economici e sociali delle regioni di montagna e delle zone sfavorite dalla natura », nonché sulla « Dichiarazione » su questo importante problema, hanno riscontrato l'interesse

generale. Data l'importanza straordinaria e a lunga scadenza di tale « Dichiarazione », la segreteria generale della CEA ne ha assicurato una adeguata diffusione in tutti i paesi. (Cfr. testo sul n. 1 - pag. 122).

Il bureau ha discusso poi del programma di attività futura. Facendo appello a giovani economisti, agronomi, silvicoltori, economisti, geografi e sociologi, si dovrà trovare la base per una nuova nozione che permetterà di comprendere meglio i problemi, quali, tra gli altri:

— delimitazione delle zone di montagna
— dati demografici
— analisi della situazione
— cause dell'esodo
— situazione economica nei diversi settori
— mezzi e aiuti reciproci, ecc.,

e altre proposte concrete per la lotta contro le cause dell'esodo rurale.

Il bureau vuole lottare per la regionalizzazione, cioè per delle strutture federaliste, per l'indipendenza dei comuni e per l'incoraggiamento dell'aiuto fiscale. L'importante è sapere se l'integrazione europea progredirà in questo campo o se, al contrario, non sarebbe meglio autorizzare gli enti locali per realizzare questo miglioramento necessario delle strutture.

Infine sarebbe necessario stabilire un paragone concreto tra le aziende agricole in regioni di montagna, quelle in pianura e le altre aziende non agricole.

La successiva riunione del bureau ha avuto luogo l'11 e il 12 giugno 1976 a Windermere (Regno Unito). Sono stati trattati i seguenti argomenti:

— rapporto sulle condizioni nelle regioni di montagna nel Regno Unito;
— discussione del programma di lavoro;
— rapporto sulle diverse forme di pagamenti diretti all'agricoltura, vantaggi e svantaggi dei medoti usati;
— ripercussioni dei tentativi fatti e dei compiti derivanti dalla protezione della natura sulle condizioni economiche delle zone montane.

È stato suggerito di istituire un sotto-comitato incaricato di studiare i problemi delle regioni sfavorite dalla natura. Esso avrebbe il compito di analizzare questi problemi e di elaborare un programma speciale.

RIUNITO IL GRUPPO DI LAVORO « ECONOMIA FORESTALE » DELLA CEA

Il 13 e 14 maggio 1976 il gruppo di lavoro « Economia forestale » si è riunito a Parigi sotto la presidenza di R. Wurz (Austria).

Il 12 maggio, i rappresentanti della Germania, dell'Austria e della Svizzera hanno tenuto il loro tradizionale incontro. In tale occasione la discussione si è svolta soprattutto sullo stato delle relazioni forestali nazionali e sulla situazione del mercato del legno nei tre paesi. Dati dettagliati in materia di economia dello sfruttamento con statistiche e cifre confrontabili relative allo sviluppo dei « Tre paesi » potranno essere presentati nel 1977.

C'è stata una viva discussione anche sul tema « Problemi principali in materia giuridica e politica sociale ». E' stato deciso di accordare una particolare attenzione a questo problema nella prossima riunione.

Nella riunione di lavoro del 13 maggio, 9 paesi vi erano rappresentati, fatto che ha certamente contribuito ai buoni risultati e al successo. I dati forniti, relativi al mercato del legno e alla statistica dei salari, dati completati durante la riunione con cifre aggiornate, sono stati molto buoni e numerosi. La delegazione tedesca si è detta disposta a riassumere questi dati per una conclusione che il Presidente Wurz potrà sottoporre alla 4ª commissione della CEA.

Secondo la decisione presa all'ultima riunione, i rappresentanti della Svezia, dell'Austria e della Germania hanno stabilito delle prospettive a breve termine sul:

a) mercato della cellulosa e della carta;
b) mercato del legno resinoso da costruzione;
c) mercato del tavolame.

Il gruppo di lavoro si è messo d'accordo su questi brevi rapporti chiedendo ai tre relatori di presentare alla prossima riunione un breve resoconto.

La delegazione tedesca ha invitato il gruppo di lavoro a tenere la prossima riunione nella primavera del 1977 a Düsseldorf.

Tip. Stigra - Torino

U. N. C. E. M.

SEDE CENTRALE	00185 ROMA - Viale del Castro Pretorio, 116 tel. 06/465.122 - 464.683 (Segreteria telefonica permanente) Orario d'ufficio: 8-14, sabato escluso 15-18 da martedì a giovedì

DELEGAZIONI REGIONALI

PIEMONTE	10123 TORINO - presso Assessorato Provinciale della Montagna - Via Lagrange, 2 - tel. 011/5756 int. 333
VALLE D'AOSTA	11100 AOSTA - presso Consorzio BIM Piazza Narbonne, 16 - tel. 0165/23.58
LIGURIA	16124 GENOVA - presso Camera di Commercio Via Garibaldi, 4 - tel. 010/20.94
LOMBARDIA	Segreteria: BERGAMO - presso BIM Via Taramelli, 46 - tel. 025/244.255
Provincia autonoma TRENTO	38100 TRENTO - presso Consorzio BIM Adige Piazza Centa, 13 - tel. 0461/25.732
Provincia autonoma BOLZANO	39100 BOLZANO - presso Consorzio Comuni Lungotalvera S. Quirino, 10 - tel. 0471/38.101
VENETO	36100 VICENZA - presso Cons. Bonifica Montana Stradella Filippini, 27 - tel. 0444/28.872
FRIULI V. GIULIA	33100 UDINE presso Ente Friulano di Economia Montana Piazza Patriarcato, 3 - tel. 0432/22.804
EMILIA ROMAGNA	40124 BOLOGNA - presso I.S.E.A. Via Marchesana, 12 - tel. 051/231.999
TOSCANA	50100 FIRENZE - presso Assess. Prov. Agricoltura Via A. Volta, 175 - tel. 055/577.164 - 578.826
MARCHE	60044 FABRIANO (Ancona) presso Comune - tel. 0732/35.77
UMBRIA	06100 PERUGIA presso Ente Autonomo per la Bonifica Via dei Filosofi, 34 - tel. 075/23.694
LAZIO	00185 ROMA - Viale del Castro Pretorio, 116 tel. 06/464.683 - 465.122
ABRUZZO	67100 L'AQUILA - presso Comune - tel. 0862/28.641
MOLISE	86100 CAMPOBASSO - presso ASCOM Via Roma, 65 - tel. 0874/95.703
CAMPANIA	82100 BENEVENTO presso Camera di Commercio Piazza IV Novembre - tel. 0824/21.834
PUGLIA	71100 FOGGIA presso Consorzio Bonifica Mont. del Gargano V.le C. Colombo, 243 - tel. 0881/33.140
BASILICATA	85100 POTENZA - presso Comitato Caccia Via IV Novembre - tel. 0971/34185
CALABRIA	88100 CATANZARO - presso Camera Commercio Via Ippolito Minniti - tel. 0961/28.002
SICILIA	90139 PALERMO - Via M. Stabile, 142 tel. 091/568.105
SARDEGNA	09100 CAGLIARI - Viale Regina Elena, 7 tel. 070/652.267